

# Convenzione Antonio Pastore N. 3140

Condizioni di Polizza



# Convenzione Antonio Pastore N. 3140

## Condizioni di Polizza



**GARANZIE ASSICURATIVE  
DELLA CONVENZIONE  
ANTONIO PASTORE N. 3140**

■ CAPITALE DIFFERITO  
A PREMIO UNICO CON  
CONTROASSICURAZIONE  
E CON RIVALUTAZIONE  
ANNUA DEL CAPITALE

■ TEMPORANEA DI  
GRUPPO PER IL CASO  
DI MORTE

■ RENDITA COLLEGATA  
A PROBLEMI DI NON  
AUTOSUFFICIENZA

*(Forma Temporanea, Forma Vita Intera)*

■ ASSICURAZIONE DI  
INVALIDITÀ PERMANENTE  
CONSEGUENTE A MALATTIA

■ ASSICURAZIONE DI  
ESONERO PAGAMENTO  
PREMI IN CASO DI  
INVALIDITÀ TOTALE  
E PERMANENTE  
CONSEGUENTE A MALATTIA  
O INFORTUNIO

■ ASSICURAZIONE PONTE

# INDICE

## ALLEGATO 1 ALLA CONVENZIONE

|                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I.DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE                                                                                                                                                                                                                | 9  |
| 1. Prestazioni                                                                                                                                                                                                                                      | 9  |
| 2. Tassi di premio e condizioni                                                                                                                                                                                                                     | 10 |
| 3. Contraente ed assicurati                                                                                                                                                                                                                         | 11 |
| 4. Modalita' di pagamento dei contributi                                                                                                                                                                                                            | 11 |
| 5. Sospensione della copertura                                                                                                                                                                                                                      | 11 |
| 6. Premi aggiuntivi                                                                                                                                                                                                                                 | 12 |
| 7. Ripartizione dei contributi                                                                                                                                                                                                                      | 12 |
| 8. Competenza dei contributi – loro attribuzione                                                                                                                                                                                                    | 13 |
| 9. Efficacia delle garanzie assicurative                                                                                                                                                                                                            | 13 |
| 10. Modalita' di ingresso in convenzione per i prosecutori volontari                                                                                                                                                                                | 14 |
| 11. Carenza per gli ex dirigenti (prosecutori volontari)                                                                                                                                                                                            | 17 |
| 12. Certificato di assicurazione                                                                                                                                                                                                                    | 17 |
| 13. Fondo Unico                                                                                                                                                                                                                                     | 18 |
| 14. Intermediario                                                                                                                                                                                                                                   | 19 |
| 15. Collegio arbitrale                                                                                                                                                                                                                              | 19 |
| II DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE                                                                                                                                                                                                            | 20 |
| 1. Rimborso premi                                                                                                                                                                                                                                   | 20 |
| 2. Retrodatazioni della nomina a dirigente                                                                                                                                                                                                          | 20 |
| 3. Sovrapposizione periodi contributivi                                                                                                                                                                                                             | 20 |
| 4. Scelta della forma assicurativa di "Rendita collegata a problemi di non autosufficienza" nella forma "Vita Intera"                                                                                                                               | 20 |
| 5. Interruzione della garanzia assicurativa di "Temporanea di gruppo per il caso di morte"                                                                                                                                                          | 20 |
| 6. Sospensione e riattivazione della contribuzione per i prosecutori volontari                                                                                                                                                                      | 20 |
| 7. Interruzione della contribuzione per gli affiliati in esonero pagamento premi                                                                                                                                                                    | 21 |
| 8. "Assicurazione Ponte" - interruzione della contribuzione per gli "Affiliati" che usufruiscono della prestazione della Garanzia - mancato pagamento dei contributi di preavviso o indennità sostitutiva del preavviso dovuto dal datore di lavoro | 21 |
| 9. Polizza Cumulativa per l'assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte per gli affiliati ex dirigenti                                                                                                                                        | 21 |
| 10. Prosecuzione del piano assicurativo in caso di Invalidità totale e permanente conseguente a malattia o infortunio                                                                                                                               | 22 |
| 11. Attribuzione della competenza dei premi                                                                                                                                                                                                         | 22 |

## ALLEGATO 2 ALLA CONVENZIONE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I DISCIPLINA DEL CONTRATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 |
| II DEFINIZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 |
| III DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DELLA POLIZZA COLLETTIVA PER L'ASSICURAZIONE SULLA VITA DEI DIRIGENTI ED EX DIRIGENTI DEL COMMERCIO, DEI TRASPORTI, DEL TURISMO, DEI SERVIZI, DEL TERZIARIO AVANZATO NELLA FORMA COMBINATA: "CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE", "TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE", "RENDITA COLLEGATA A PROBLEMI DI NON AUTOSUFFICIENZA" (IN FORMA TEMPORANEA E VITA INTERA) E "CAPITALE DIFFERITO A PREMIO |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| UNICO SENZA CONTRO ASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE”                                                                                                                                                                                                                                  | 24 |
| 1. Obblighi della Società                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 |
| 2. Attivazione della polizza collettiva per l'Assicurazione sulla Vita, documentazione relativa e obblighi successivi                                                                                                                                                                                     | 25 |
| 3. Effetto della polizza – termine del differimento                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 |
| 4. Dichiarazioni del Contraente e degli Assicurati                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 |
| 5. Pagamento del premio                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 |
| 6. Prestazioni garantite dalla polizza collettiva per l'Assicurazione sulla Vita                                                                                                                                                                                                                          | 26 |
| 7. Attribuzione della competenza del sinistro                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 |
| 8. Riscatto totale e riscatto parziale                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26 |
| 9. Rivalutazione dei capitali garantiti nella forma assicurativa di “Capitale differito a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale” e della forma assicurativa di “Capitale differito a premio unico senza controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale” | 27 |
| 10. Determinazione del tasso di rendimento medio da attribuire agli assicurati                                                                                                                                                                                                                            | 27 |
| 11. Estratto conto                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27 |
| 12. Durata della polizza collettiva                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 |
| 13. Cessione – pegno – vincolo                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28 |
| 14. Beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28 |
| 15. Cessione dei benefici                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 |
| 16. Pagamento delle prestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28 |
| 17. Liquidazione in caso di decesso per morte presunta                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 |
| 18. Imposte                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29 |
| 19. Foro competente                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 |
| IV CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA ASSICURATIVA CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE                                                                                                                                        | 29 |
| Art. 1 Prestazioni Assicurate                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29 |
| Art. 2 Riduzione dei tassi di premio di Assicurazione                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 |
| Art. 3 Rivalutazione annuale del Capitale                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29 |
| Art. 4 Rischio di Morte                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29 |
| Art. 5 Riscatto Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 |
| Art. 6 Riscatto Parziale                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 |
| Art. 7 Determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'Assicurato nel corso del differimento                                                                                                                                                                                                 | 30 |
| Art. 8 Opzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 |
| CLAUSOLA DI DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA                                                                                                                                                                                                                                                           | 31 |
| Art. 1 Differimento automatico di scadenza                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 |
| V CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA ASSICURATIVA DI TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO MORTE                                                                                                                                                                                                | 31 |
| Art. 1 Definizione dell'Assicurazione di Gruppo - Limiti di età                                                                                                                                                                                                                                           | 31 |
| Art. 2 Capitali assicurati                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 |
| Art. 3 Premi di assicurazione                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32 |
| Art. 4 Assunzione dei rischi                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32 |
| Art. 5 Abbuono di premio                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32 |
| Art. 6 Abbuono integrativo di premio                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33 |
| Art. 7 Durata del contratto                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33 |
| Art. 8 Rischio di Morte                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Art. 9 Sinistro che colpisca più assicurati                                                                                                                                                                                                                          | 33        |
| <b>VI CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA ASSICURATIVA DI RENDITA COLLEGATA A PROBLEMI DI NON AUTOSUFFICIENZA</b>                                                                                                                                      | <b>34</b> |
| Articoli validi per la forma Temporanea e per la forma Vita Intera                                                                                                                                                                                                   | 34        |
| Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione                                                                                                                                                                                                                                    | 34        |
| Art. 2 Definizione della dipendenza                                                                                                                                                                                                                                  | 34        |
| Art. 3 Delegato                                                                                                                                                                                                                                                      | 34        |
| Art. 4 Rivalutazione delle prestazioni                                                                                                                                                                                                                               | 34        |
| Art. 5 Ammontare della rendita garantita                                                                                                                                                                                                                             | 34        |
| Art. 6 Riconoscimento dello stato di dipendenza da parte della Società                                                                                                                                                                                               | 34        |
| Art. 7 Condizioni di pagamento della rendita                                                                                                                                                                                                                         | 35        |
| Art. 8 Rivedibilità dello stato di dipendenza                                                                                                                                                                                                                        | 35        |
| Art. 9 Rischi esclusi                                                                                                                                                                                                                                                | 35        |
| Art. 10 Riscatto - Riduzione                                                                                                                                                                                                                                         | 36        |
| Art. 11 Premio di Assicurazione                                                                                                                                                                                                                                      | 36        |
| Articoli validi per la forma Temporanea                                                                                                                                                                                                                              | 36        |
| Art. 12 Abbuono di premio                                                                                                                                                                                                                                            | 36        |
| Art. 13 Limiti di età dell'Assicurato                                                                                                                                                                                                                                | 36        |
| Articoli validi per la forma Vita Intera                                                                                                                                                                                                                             | 36        |
| Art. 14 Premio di Assicurazione per la forma Vita Intera                                                                                                                                                                                                             | 36        |
| <b>VII CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA ASSICURATIVA CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO SENZA CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE</b>                                                                                         | <b>36</b> |
| Art. 1 Rivalutazione annuale del capitale                                                                                                                                                                                                                            | 36        |
| Art. 2 Riscatto                                                                                                                                                                                                                                                      | 36        |
| Clausola di Rivalutazione relativa alle forme assicurative "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale" e "Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale" | 36        |
| A Misura della rivalutazione                                                                                                                                                                                                                                         | 37        |
| B Rivalutazione del capitale assicurato                                                                                                                                                                                                                              | 37        |
| Clausola di coassicurazione                                                                                                                                                                                                                                          | 37        |

### **ALLEGATO 3 ALLA CONVENZIONE**

|                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I DISCIPLINA DEL CONTRATTO</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>39</b> |
| <b>II DEFINIZIONI</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>39</b> |
| <b>III DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DELLA POLIZZA CUMULATIVA PER L'ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ E ASSICURAZIONE PONTE DEI DIRIGENTI ED EX DIRIGENTI DEL COMMERCIO, DEI TRASPORTI, DEL TURISMO, DEI SERVIZI, DEL TERZIARIO AVANZATO, NELLA FORMA</b> |           |

COMBINATA: "ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ  
PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA",  
"ASSICURAZIONE DI ESONERO PAGAMENTO  
PREMI IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE  
E PERMANENTE CONSEGUENTE  
A MALATTIA O INFORTUNIO" E "ASSICURAZIONE  
PONTE" 41

1. Obblighi della Società' 41
2. Attivazione della polizza cumulativa per l'Assicurazione  
di Invalidità' e Assicurazione Ponte, documentazione  
relativa e obblighi successivi 41
3. Effetto della polizza 41
4. Prestazioni garantite dalla polizza cumulativa per  
l'Assicurazione di Invalidità' e Assicurazione Ponte 41
5. Esclusioni – casi di inassicurabilità – delimitazioni 42
6. Cessazione dell'assicurazione relativamente  
alle forme assicurative di Invalidità' permanente  
conseguente a malattia, Assicurazione di esonero  
pagamento premi in caso di invalidità' totale  
e permanente conseguente a malattia o infortunio  
e Assicurazione Ponte 43
7. Attribuzione della competenza del sinistro 43
8. Abbuono di premio 43
9. Revisione tecnica del premio 44
10. Durata della polizza cumulativa 44
11. Controversie – arbitrato irrituale 44
12. Prova 44
13. Tasse ed imposte 44
14. Validità' territoriale 44

#### IV CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA ASSICURATIVA ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA 45

- Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione 45
- Art. 2 Invalidità Permanente 45
- Art. 3 Denuncia della malattia ed obblighi relativi 45
- Art. 4 Criteri di indennizzabilità 45
- Art. 5 Criteri e termini di liquidazione provvisoria  
e definitiva 46
- Art. 6 Liquidazione a seguito di Denuncia di Malattia 47
- Art. 7 Diritto all'indennità 47
- Art. 8 Liquidazione 47

#### V CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA ASSICURATIVA ASSICURAZIONE DI ESONERO PAGAMENTO PREMI IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA O INFORTUNIO 47

- Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione 47
- Art. 2 Invalidità totale e permanente 47
- Art. 3 Denuncia dell'invalidità ed obblighi relativi 48
- Art. 4 Criteri di indennizzabilità 48
- Art. 5 Liquidazione 48

#### VI CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA ASSICURATIVA "ASSICURAZIONE PONTE" 48

- Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione 48
- Art. 2 Perdita d'Impiego 49

|       |                                                                                                       |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art 3 | Denuncia di perdita di impiego ed obblighi relativi                                                   | 49 |
| Art 4 | Prestazione assicurata e periodo di indennizzo                                                        | 49 |
| Art 5 | Liquidazione                                                                                          | 50 |
| Art 6 | Denunce successive                                                                                    | 50 |
|       | Disposizioni finali per la Polizza Cumulativa per l'Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte | 50 |

#### ALLEGATO 4 ALLA CONVENZIONE

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Documenti da presentare | 51 |
|-------------------------|----|

#### ALLEGATO 5 ALLA CONVENZIONE

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Documenti da produrre in caso di                                      | 53 |
| A. Riscatto                                                           | 53 |
| B. Decesso                                                            | 53 |
| C. Invalidità permanente conseguente a malattia                       | 54 |
| D. Invalidità totale e permanente conseguente a malattia o infortunio | 54 |
| E. Stato di dipendenza totale e permanente (non autosufficienza)      | 54 |
| F. Variazione dei beneficiari                                         | 54 |
| G. Variazione del delegato                                            | 55 |
| H. Perdita d'impiego                                                  | 55 |

#### ALLEGATO 6 ALLA CONVENZIONE

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Costituzione dell'Osservatorio    | 57 |
| 1. Premesse                       | 57 |
| 2. Costituzione dell'Osservatorio | 57 |
| 3. Finalità dell'Osservatorio     | 58 |
| 4. Riunioni dell'Osservatorio     | 58 |
| 5. Durata                         | 58 |

#### ALLEGATO 7 ALLA CONVENZIONE

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Tabelle                 | 60 |
| Tabella n. 1 (1/a)      | 61 |
| Tabella n. 1 (1/b)      | 62 |
| Tabella n. 2 (2/a)      | 63 |
| Tabella n. 2 (2/b)      | 64 |
| Tabella n. 2 (2/c)      | 65 |
| Tabella n. 2 (2/d)      | 66 |
| Tabella n. 2 (2/e)      | 67 |
| Tabella n. 3            | 68 |
| Tabella n. 4            | 69 |
| Tabella n. 5 (abrogata) | 70 |
| Tabella n. 6            | 70 |
| Tabella n. 7            | 71 |
| Tabella n. 8            | 72 |

#### ALLEGATO 8 ALLA CONVENZIONE

|                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Regolamenti delle gestioni separate che concorrono alla determinazione del rendimento annuo da attribuire agli assicurati | 73 |
| PREMESSA                                                                                                                  | 73 |



|                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA<br>“GESTIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA<br>RIVALUTABILI PREVIR”<br>di Aviva Vita S.p.A. | 73 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art.1 Istituzione e denominazione della<br>gestione separata “gestione speciale<br>riserve polizze vita rivalutabili previr | 73 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Art.2 Obiettivi e politiche di investimento | 73 |
|---------------------------------------------|----|

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Art.3 Criteri di investimento nella gestione<br>separata | 74 |
|----------------------------------------------------------|----|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Art.4 Valore della gestione e spese | 74 |
|-------------------------------------|----|

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Art.5 Rendimento medio e periodo di<br>osservazione | 74 |
|-----------------------------------------------------|----|

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Art.6 Certificazione della gestione ed<br>eventuali modifiche | 75 |
|---------------------------------------------------------------|----|

|          |    |
|----------|----|
| PREMESSA | 75 |
|----------|----|

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA<br>“PREVIR” di Generali Italia S.p.A.<br>(già Assicurazioni Generali S.p.A.) | 75 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Obiettivi della gestione | 75 |
|--------------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Tipologie degli investimenti | 75 |
|------------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Valore della gestione | 76 |
|-----------------------|----|

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Rendimento medio e periodo di osservazione | 76 |
|--------------------------------------------|----|

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Certificazione della gestione ed eventuali modifiche | 76 |
|------------------------------------------------------|----|

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| REGOLAMENTO PREVIR dell’Assicuratrice<br>Italiana Vita S.p.A. | 76 |
|---------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA<br>PREVIR di Zurich Investments Life S.p.A. | 77 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE RISERVE<br>POLIZZE VITA RIVALUTABILI “FONDO PREVIR”<br>di Fideuram Vita S.p.A. | 79 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA<br>GESAV di Generali Italia S.p.A. | 80 |
|------------------------------------------------------------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>COSA FARE IN CASO DI...</b> | 82 |
|--------------------------------|----|

# ALLEGATO 1

*Alla Convenzione Antonio Pastore 3140*



## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### 1. PRESTAZIONI

Le prestazioni della Convenzione sono le seguenti:

#### a. Capitale Differito

Con la quale, in caso di vita del Dirigente "Ordinario" al termine del periodo di differimento dei premi, sarà corrisposto, allo stesso, un capitale garantito dalla forma assicurativa "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale"; in opzione al suddetto capitale l'"Affiliato" può richiedere la corresponsione di una rendita vitalizia rivalutabile.

In caso di vita del Dirigente di "Prima Nomina" al termine del differimento dei premi, sarà corrisposto, allo stesso, l'eventuale capitale garantito dalla forma assicurativa di "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale" alimentata esclusivamente dai versamenti non utili a garantire le prestazioni previste dalle forme "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte", "Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza", "Invalidità Permanente conseguente a Malattia", "Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio" e "Assicurazione Ponte".

#### b. Premorienza

Con la quale, in caso di morte dell'"Affiliato" non oltre il suo 70° anno d'età, sarà liquidato ai Beneficiari designati il capitale garantito dalla forma assicurativa "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte", aumentato dell'importo re-sosi disponibile dalla forma assicurativa "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale".

#### c. Rendita collegata a problemi di non autosufficienza

**c.1** Nella forma Temporanea: con la quale si garantisce all'"Affiliato" che si venga a trovare, durante il periodo contrattuale, ma non oltre il suo 70° anno di età, in uno stato di dipendenza totale e permanente, l'erogazione di una rendita mensile;

**c.2** Nella forma Vita Intera con pagamento premi fino all'80° anno di età: con la quale si garantisce all'"Affiliato", in qualsiasi momento venga a trovarsi

in uno stato di dipendenza totale e permanente, l'erogazione di una rendita mensile.

#### **d. Invalidità permanente conseguente a malattia**

Con la quale:

- all'“Affiliato” Dirigente Ordinario o di “Prima Nomina”, in caso d'invalidità conseguente a malattia che si manifesti durante il periodo contrattuale ma non oltre il 70° anno di età, e dalla quale derivi la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità d'esercizio della propria professione;

- all'“Affiliato” Prosecutore Volontario, in caso d'invalidità conseguente a malattia che si manifesti durante il periodo contrattuale ma non oltre il 65° anno di età, e dalla quale derivi la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità d'esercizio della propria professione

verrà liquidato un determinato capitale.

#### **e. Esonero del pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente conseguente a malattia o infortunio**

Con la quale:

**e.1** all'“Affiliato” colpito da invalidità totale e permanente conseguente a malattia od infortunio, che si manifesti durante il periodo contrattuale non oltre il 60° anno di età, si garantisce fino al 65° anno di età la prosecuzione gratuita del piano assicurativo relativamente alle forme di “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”, “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale” e “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma Temporanea, attuata mediante assicurazioni in forma di “Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale”;

**e.2** all'“Affiliato” Dirigente “Ordinario” o di “Prima Nomina” colpito da invalidità totale e permanente conseguente a malattia od infortunio, che si manifesti durante il periodo contrattuale oltre il 60° e fino al 70° anno di età, si garantisce fino al 70° anno di età la prosecuzione gratuita del piano assicurativo relativamente alle forme di “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”, “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale” e “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma Temporanea, attuata mediante assicurazioni in forma di “Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale”;

**e.3** all'“Affiliato” prosecutore volontario colpito da invalidità totale e permanente conseguente a malattia od infortunio, che si manifesti durante il periodo contrattuale oltre il 60° e fino al 65° anno di età, si garantisce fino al 70° anno di età la prosecuzione gratuita del piano assicurativo relativamente alle forme di “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”, “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale” e “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma Temporanea, attuata mediante assicurazioni in forma di “Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale”;

per i Dirigenti di “Prima Nomina” la prosecuzione gratuita del piano assicurativo relativamente alla forma di “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale” avverrà sulla base della contribuzione prevista per i Dirigenti “Ordinari”.

#### **f. Assicurazione Ponte**

Con la quale all'Affiliato senza occupazione a seguito di:

- recesso a carattere individuale o collettivo da parte del datore di lavoro;
- dimissioni da parte dell'Affiliato per giusta causa

viene garantita, successivamente alla perdita di occupazione avvenuta nel corso del periodo di assicurazione, la corrispondenza dei contributi di natura previdenziale, assistenziale e formativa previsti dalla contrattazione collettiva di categoria a favore dei seguenti Enti:

- Fondo di Assistenza Sanitaria per i Dirigenti delle Aziende Commerciali del Trasporto e Spedizione “Mario Besusso”- FASDAC;
- Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali, Spedizioni e Trasporto “Mario Negri”- FPDAC;
- Centro di Formazione Manageriale del Terziario – CFMT;
- Associazione Antonio Pastore.

## **2. TASSI DI PREMIO E CONDIZIONI**

Le forme assicurative relative alle prestazioni della presente Convenzione sono regolate dalle rispettive Polizze (di cui agli Allegati n. 2 e 3) e sono stipulate applicando i tassi dei premi ed i coefficienti riportati nelle stesse Polizze.

### 3. CONTRAENTE ED ASSICURATI

Contraente delle Polizze stipulate per usufruire delle prestazioni assicurative relative alla presente Convenzione è l'Associazione "Antonio Pastore" che agisce in nome proprio ma per conto degli "Affiliati" (di seguito chiamati anche Assicurati).

Assicurati di dette Polizze, nei limiti contrattuali ivi previsti, sono tutti i Dirigenti "ordinari" e di "Prima Nomina" nonché gli Ex Dirigenti affiliati all'Associazione "Antonio Pastore".

Il Contraente assume l'obbligo di consegnare le condizioni di polizza all'Affiliato insieme al modulo di Dichiarazione di Adesione alla Convenzione "Antonio Pastore 3140". Il Contraente adempie detto obbligo per il tramite del servizio postale o di corriere privato.

L'anzidetto obbligo di comunicazione del Contraente agli Assicurati è reso anche in caso di cessazione dell'incarico dell'agente Assidir e assegnazione del portafoglio inerente alla Convenzione Antonio Pastore 3140 a nuovo intermediario, di modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento della sede sociale delle imprese di Assicurazioni o in caso di trasferimento del portafoglio inerente alla Convenzione Antonio Pastore 3140, di fusione o di scissione delle Imprese di Assicurazioni che prestano le garanzie della presente Convenzione.

### 4. MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

A fronte delle forme assicurative è dovuto:

- per ogni Dirigente "Ordinario" un premio annuo lordo di € 5.267,86;
- per ogni Dirigente di "Prima Nomina" un premio annuo lordo, di ammontare variabile in funzione dell'età assicurativa dell'"Affiliato", calcolato come somma dei premi relativi alle sole forme assicurative "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte", "Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza", "Invalidità Permanente conseguente a Malattia", "Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio" e "Assicurazione Ponte" come riportato nell'allegata Tabella n. 7.

I suddetti premi annui lordi suddivisi in rate trimestrali scadenti rispettivamente il 31 Dicembre, il 31 Marzo, il 30 Giugno e il 30 Settembre d'ogni anno, verranno ripartiti tra ciascuna delle "Società Coassicuratrici" secondo le

rispettive quote. I trimestri sopra citati individuano i "periodi contributivi" a fronte dei quali vengono corrisposti i ratei di premio utilizzati per dare copertura assicurativa ad altrettanti "periodi assicurativi". Periodi contributivi e periodi assicurativi possono coincidere o meno e possono eventualmente riferirsi a frazioni di trimestre, come nel caso di ingresso o uscita dell'"Affiliato" in Convenzione in date diverse dalle decorrenze trimestrali:

a. nel caso d'ingresso

a.1 del Dirigente "Ordinario" in Convenzione in date diverse dalle scadenze sopraindicate, sarà versato dal Contraente il rateo di premio per il periodo intercorrente tra la data d'ingresso dell'"Affiliato" in Convenzione e la data di scadenza del periodo contributivo nel quale è compreso l'ingresso stesso; tale rateo di premio verrà utilizzato per dare copertura assicurativa alle garanzie di rischio, secondo le modalità contenute nel successivo punto 7., per il periodo intercorrente tra la data d'ingresso in Convenzione dell'"Affiliato" ed il termine del secondo periodo contributivo;

a.2 del Dirigente di "Prima Nomina" in Convenzione in date diverse dalle scadenze sopraindicate, sarà versato dal Contraente il rateo di premio per il periodo intercorrente tra la data d'ingresso dell'"Affiliato" in Convenzione e la data di scadenza del periodo contributivo nel quale è compreso l'ingresso stesso e, contestualmente, il contributo relativo al primo trimestre intero successivo.

b. nel caso di uscita dell'"Affiliato" dalla Convenzione sarà versato, dal Contraente, il premio proporzionale al periodo di permanenza in Convenzione immediatamente successivo all'ultimo periodo contributivo per il quale è stato versato l'intero premio.

### 5. SOSPENSIONE DELLA COPERTURA

A parziale deroga dell'Art. 1901 del C.C., le rate di premio dovranno pervenire al Contraente entro le ore 24 del 70° giorno dalla scadenza della rata; trascorso tale termine le coperture relative alle forme assicurative "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte", "Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza", "Invalidità Permanente conseguente a Malattia", "Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio" e "Assicurazione Ponte", resteranno sospese fino alle ore 24 del giorno in cui sarà versato al Contraente tutto quanto da lui richiesto.

## 6. PREMI AGGIUNTIVI

Il Contraente potrà versare premi aggiuntivi a favore di quegli "Affiliati" che abbiano esercitato l'opzione per destinare l'aumento retributivo previsto dai rinnovi della parte economica dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei Dirigenti del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato, per incrementare il premio relativo alla forma assicurativa di "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale". Inoltre il Contraente potrà versare premi aggiuntivi a fronte di interessi di mora dallo stesso applicati e riscossi a quegli "Affiliati" in ritardo con il pagamento dei contributi. Tali premi aggiuntivi saranno interamente utilizzati per la forma assicurativa di "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale".

## 7. RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

Per i Dirigenti "Ordinari" il cumulo dei premi pervenuti alle "Società Coassicuratrici" in relazione al periodo intercorrente fra la data d'ingresso in Convenzione dell'"Affiliato" ed il termine del primo periodo contributivo sarà prioritariamente ripartito fra le forme assicurative:

- "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte";
- "Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza";
- "Invalidità Permanente conseguente a Malattia";
- "Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio";

ciò al fine di dare copertura, salvo quanto previsto alle lettere b.,c.,d.,e. ed f. del punto 9. e al punto 11. delle presenti "Disposizioni di carattere Generale" al periodo intercorrente fra la data d'ingresso dell'"Affiliato" in Convenzione ed il termine del secondo periodo contributivo; l'eventuale rimanenza dei premi pervenuti sarà investita nella forma assicurativa di "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale".

Nel caso in cui la frazione di premio disponibile non fosse sufficiente a coprire l'intero premio stabilito per le forme assicurative:

- "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte";
- "Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza";
- "Invalidità Permanente conseguente a Malattia";
- "Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio";

si darà luogo all'integrazione dei premi dovuti sui versa-

menti successivi o, in caso di sinistro, sugli importi da liquidare.

Pertanto, ciascun importo trimestrale interamente versato di € 1.316,97 pervenuto alle "Società Coassicuratrici" per ogni Dirigente "Ordinario", sarà ripartito, ferme restando le modalità prioritarie sopra richiamate, come segue:

a. per i Dirigenti "Ordinari" che non abbiano superato il 70° anno d'età al 1° Gennaio dell'esercizio relativo al periodo assicurativo considerato:

a.1. per le forme assicurative "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale" e "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte"

€ 1.093,73

il premio dovuto a fronte del capitale garantito per tale ultima forma assicurativa sarà annualmente determinato a norma di quanto stabilito all'Art. 3 delle Condizioni Speciali d'Assicurazione che regola la suddetta forma;

a.2. per la forma assicurativa di "Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza", (Temporanea)

€ 51,65

a.3. per la forma assicurativa "Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia"

€ 156,59

a.4. per la forma assicurativa "Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio"

€ 15,00

a.5. per la forma assicurativa "Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale", gli importi di premio non saranno stabiliti in funzione dei versamenti pervenuti alle "Società Coassicuratrici", bensì saranno predeterminati e versati in unica soluzione secondo le modalità previste alla lettera c. del punto 6 delle Disposizioni di carattere Generale della Polizza Collettiva per l'Assicurazione sulla Vita contenuta nell'Allegato 2 alla presente Convenzione; i premi così inizialmente determinati e versati in unica soluzione resteranno invariati fino al completamento del piano assicurativo.

La ripartizione suddetta potrà variare in funzione dell'eventuale esercizio da parte dell'"Affiliato" delle opzioni previste, a partire dal 66° anno di età al punto 4. e a partire dal 65° anno di età al punto 5. delle Disposizioni di



Carattere Particolare del presente Allegato 1.

**b.** Ciascun importo trimestrale interamente versato di ammontare variabile, pervenuto alle "Società Coassicuratrici" per ogni Dirigente di "Prima Nomina", sarà ripartito come segue:

**b.1.** per la forma assicurativa "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte" il premio dovuto a fronte del capitale garantito per tale forma assicurativa sarà annualmente determinato a norma di quanto stabilito all'Art. 3 delle Condizioni Speciali d'Assicurazione che regola la suddetta forma;

**b.2.** per la forma assicurativa di "Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza", (Temporanea)  
€ 51,65

**b.3.** per la forma assicurativa "Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia"  
€ 156,59

**b.4.** per la forma assicurativa "Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio"  
€ 15,00

**b.5.** per la forma assicurativa "Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale", gli importi di premio non saranno stabiliti in funzione dei versamenti pervenuti alle "Società Coassicuratrici", bensì saranno predeterminati e versati in unica soluzione secondo le modalità previste alla lettera c. del punto 6 delle Disposizioni di carattere Generale della Polizza Collettiva per l'Assicurazione sulla Vita contenuta nell'Allegato 2 alla presente Convenzione; i premi così inizialmente determinati e versati in unica soluzione resteranno invariati fino al completamento del piano assicurativo.

Qualsiasi eventuale importo di premio pervenuto alle Società Coassicuratrici per un Dirigente di "Prima Nomina" eccedente i premi destinati alle coperture previste ai punti b.1, b.2, b.3, b.4 e b.5, che precedono, sarà destinato alla forma di "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale" attivata solo a seguito di tale motivazione.

Per la forma assicurativa "Assicurazione Ponte" l'importo del premio da corrispondere cumulativamente viene riportato al punto 13., 13.2 "Utilizzo del "Fondo Unico" delle presenti Disposizioni di Carattere Generale.

## **8. COMPETENZA DEI CONTRIBUTI - LORO ATTRIBUZIONE**

Alle scadenze trimestrali di cui al precedente punto 4. saranno di volta in volta attribuiti i versamenti effettuati dal Contraente, senza soluzione di continuità, indipendentemente dalla data di ricevimento.

Nel caso però che i pagamenti delle rate di premio rimaste insolte siano effettuati:

- nel corso dello stesso esercizio, (1° gennaio / 31 dicembre), in cui era operante la copertura assicurativa, si garantirà la continuità dei periodi assicurativi e pertanto, le coperture riprenderanno vigore dalle ore 24 dell'ultimo giorno in cui sono state efficaci le coperture stesse, ferme restando le successive scadenze contrattualmente stabilite;

- in un esercizio successivo a quello in cui era operante la copertura assicurativa, si garantirà la continuità dei periodi assicurativi solo per le forme assicurative di "Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza", "Invalidità Permanente conseguente a Malattia" ed "Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio" e pertanto, le coperture per queste tre forme riprenderanno vigore dalle ore 24 dell'ultimo giorno in cui risultano essere state efficaci le coperture assicurative stesse, fermo restando le successive scadenze contrattualmente stabilite. Per la forma assicurativa "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte", la copertura verrà prestata dal 1° gennaio dell'anno di pagamento delle rate rimaste insolte.

Resta inteso che, qualora il pagamento delle rate di premio avvenga in presenza di sospensione della copertura ed in epoca successiva al decesso dell'assicurato, i versamenti in parola non potranno essere attribuiti alle scadenze di cui al precedente punto 4. e gli stessi saranno restituiti al Contraente.

## **9. EFFICACIA DELLE GARANZIE ASSICURATIVE**

Relativamente a ciascun premio versato, le garanzie prestate dalle forme assicurative entrano in vigore:

**a.** per la forma assicurativa di "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale" nel giorno in cui il Contraente avrà trasmesso alla Società Delegataria il relativo importo di premio;

**b.** per la forma assicurativa di "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte" alla data d'ingresso del-

l'“Affiliato” in Convenzione (c.f.r. punto 2. Disposizioni di Carattere Generale - Allegato 2) sempre che questi abbia maturato, con l'incarico di Dirigente, un'anzianità di servizio di almeno sei mesi e tale incarico non sia stato interrotto per un periodo superiore a sei mesi. In caso contrario, qualora il decesso avvenga prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di ingresso, o di reingresso in Convenzione dell'“Affiliato” in qualità di Dirigente, in luogo del capitale assicurato sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati, al netto degli accessori; tale limitazione non sarà applicata nel caso in cui il decesso si verifichi a seguito di:

- b.1.** una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'ingresso o il reingresso dell'“Affiliato” in Convenzione: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b.2.** shock anafilattico sopravvenuto dopo l'ingresso o il reingresso dell'“Affiliato” in Convenzione;
- b.3.** infortunio;
- c.** per la forma assicurativa di “Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza” alla data di ingresso dell'“Affiliato” in Convenzione, (c.f.r. punto 2. - Disposizioni di Carattere Generale - Allegato 2), salve le limitazioni e le inclusioni disposte dalla lettera b. del presente punto 9., relative alla forma assicurativa “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte” (in relazione alla data di inizio della dipendenza);
- d.** per la forma assicurativa di “Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale”, nel giorno in cui Cargeas Assicurazioni S.p.A. verserà, per la forma assicurativa “Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio”, al verificarsi dell'evento garantito, il relativo premio in unica soluzione;
- e.** per la forma assicurativa di “Invalidità Permanente conseguente a Malattia” dalla data di ingresso dell'“Affiliato” in Convenzione (c.f.r. punto 2. - Disposizioni di Carattere Generale - Allegato 3) salvo che la malattia che determina l'invalidità permanente indennizzabile alle

condizioni previste dalla forma assicurativa non sia insorta nei primi sei mesi dalla data di nomina a Dirigente dell'“Affiliato” e tale incarico non sia stato interrotto per un periodo superiore a sei mesi. In caso contrario, qualora la malattia insorga nei primi sei mesi dalla data di ingresso, o di reingresso in Convenzione dell'“Affiliato” in qualità di Dirigente, le somme eventualmente dovute, sia a titolo provvisorio che definitivo saranno liquidate al cinquanta per cento e comunque non potranno mai essere inferiori alle somme che si sarebbero liquidate nel caso in cui la malattia fosse insorta in un periodo precedente alla nomina a Dirigente dell'“Affiliato”;

- f.** per la forma assicurativa di “Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio” alla data di ingresso dell'“Affiliato” in Convenzione, (c.f.r. punto 2 - Disposizioni di Carattere Generale - Allegato 3), salve le limitazioni e le inclusioni disposte dalla lettera b. del presente punto 9., relative alla forma assicurativa “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”;
- g.** per la forma assicurativa “Assicurazione Ponte” alla data di ingresso dell'“Affiliato” in Convenzione (c.f.r. punto 2. - Disposizioni di Carattere Generale - Allegato 3), sempre che questi abbia maturato un'anzianità di servizio pari o superiore a trentasei mesi, con l'incarico di Dirigente del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario Avanzato, nei trentanove mesi immediatamente precedenti:
  - la data del recesso esercitato dal Datore di Lavoro, ossia la data in cui il dirigente ha ricevuto la comunicazione del licenziamentooppure:
  - la data di presentazione da parte dell'“Affiliato”, delle dimissioni per giusta causa.

## 10. MODALITÀ DI INGRESSO IN CONVENZIONE PER I PROSECUTORI VOLONTARI

In caso di:

- perdita della qualifica di Dirigente del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario Avanzato;
- omesse contribuzioni da parte dell'Azienda, dalla quale dipende il Dirigente del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario Avanzato;
- termine di erogazione della prestazione relativa alla garanzia “Assicurazione Ponte”;

gli Affiliati che non abbiano riscattato la propria posizione aperta sulla Convenzione possono presentare apposita domanda di prosecuzione - entro 18 mesi dalla data di cessazione dal servizio comprensivo del periodo di preavviso o dell'ultimo periodo contributivo regolarmente versato dall'Azienda dalla quale dipendono, o dell'ultimo periodo contributivo liquidato dalla forma assicurativa "Assicurazione Ponte" - per usufruire delle prestazioni garantite dalle forme assicurative:

"Capitale Differito a Premio Unico con controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale", "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte", "Rendita collegata a Problemi di non autosufficienza", "Invalidità Permanente conseguente a Malattia" ed "Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio" previste dalla presente Convenzione.

La forma assicurativa "Assicurazione Ponte", sarà garantita solo nel caso di omessa contribuzione da parte dell'Azienda così come descritto al secondo interlinea che precede.

Se la domanda di prosecuzione è presentata:

- a. entro sei mesi dalla data di cessazione dal servizio comprensivo del periodo di preavviso, o dell'ultimo periodo contributivo pagato dall'Azienda dalla quale l'Assicurato dipende o dell'ultimo periodo contributivo liquidato dalla forma assicurativa "Assicurazione Ponte"; in tali casi sono pienamente efficaci le forme assicurative: "Capitale Differito a Premio Unico con controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale", "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte", "Rendita collegata a Problemi di non autosufficienza", "Invalidità Permanente conseguente a Malattia" ed "Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio", previste dalla presente Convenzione per le quali l'"Affiliato" contribuiva in qualità di Dirigente, a condizione che l'incarico di Dirigente sia stato sostenuto senza interruzioni nei sei mesi precedenti; in caso contrario verrà applicato un periodo di carenza così come specificato al successivo punto 11.; se l'"Affiliato" non corrisponderà il premio entro tre mesi dalla data di scadenza di pagamento della prima rata di prosecuzione volontaria, la domanda di prosecuzione volontaria sarà considerata nulla e perderà ogni efficacia.
- b. trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dal servizio comprensivo del periodo di preavviso o dell'ultimo periodo contributivo pagato dall'Azienda dalla quale l'Assicurato dipende o dell'ultimo periodo contributivo liquidato dalla forma assicurativa "Assicurazione Ponte", l'"Affiliato" dovrà sottoporsi ad accertamenti sani-

tari per ottenere le prestazioni relative alle forme assicurative "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte", "Rendita collegata a Problemi di non autosufficienza", "Invalidità Permanente conseguente a Malattia" ed "Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio"; sulla base del responso medico le "Società Coassicuratrici" potranno applicare sovrappremi o prevedere esclusioni.

Se l'"Affiliato" prosecutore volontario, non si sottopone agli accertamenti sanitari o se in base agli stessi le "Società Coassicuratrici" non accettino di prestare le garanzie relative alle quattro forme assicurative di "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte", "Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza", "Invalidità Permanente conseguente a Malattia" ed "Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio", l'intero premio assicurativo potrà essere utilizzato per la forma assicurativa di "Capitale differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale".

Le coperture assicurative resteranno sospese fino a quando l'"Affiliato" non avrà corrisposto il premio relativo al periodo contributivo di prosecuzione volontaria e non avrà presentato gli accertamenti sanitari richiesti; questi ultimi dovranno essere consegnati entro tre mesi dalla notifica della richiesta; nel caso in cui non vengano presentati entro tale termine e non venga corrisposto il premio entro tre mesi dalla data di scadenza di pagamento della prima rata di prosecuzione volontaria, la domanda di adesione alla prosecuzione volontaria verrà considerata nulla e perderà ogni efficacia.

I versamenti dovranno comunque essere effettuati senza soluzione di continuità a partire dal giorno successivo alla data di cessazione dal servizio comprensivo del periodo di preavviso o dell'ultimo periodo contributivo pagato dall'Azienda dalla quale l'Assicurato dipende o dell'ultimo periodo contributivo liquidato dalla forma assicurativa "Assicurazione Ponte".

Entro il 31 dicembre 2005 il Contraente fornirà alla Società Delegataria i nominativi di quegli "Affiliati" che possono continuare la contribuzione secondo capitali assicurati e importi trimestrali lordi di premio diversi da quello definito al punto 7. .

È data facoltà all'"Affiliato" prosecutore volontario di versare, per il tramite del Contraente, un importo trimestrale di premio di € 1.316,97, da ripartirsi, per coloro che non abbiano superato il 65° anno di età, fra le diverse garanzie assicurative, così come previsto alle lettere a.1, a.2, a.3, a.4 e a.5 del precedente punto 7. .



Per gli "Affiliati" prosecutori volontari che al 1° Gennaio dell'esercizio relativo al periodo assicurativo considerato abbiano superato il 65° anno d'età, l'importo trimestrale di premio di € 1.316,97, sarà ripartito fra le diverse garanzie assicurative come di seguito indicato:

1. per le forme assicurative "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale" e "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte"

€ 1.265,32

2. per la forma assicurativa di "Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza", (Temporanea)

€ 51,65

La ripartizione suddetta potrà variare in funzione dell'eventuale esercizio da parte dell'"Affiliato" delle opzioni previste, a partire dal 66° anno di età al punto 4. e a partire dal 65° anno di età al punto 5. delle Disposizioni di Carattere Particolare del presente Allegato 1.

Agli "Affiliati" prosecutori volontari, in alternativa all'importo trimestrale di premio di € 1.316,97, è data facoltà di versare un importo trimestrale di premio di € 1.084,56 per coloro che non abbiano superato il 65° anno di età, ferme restando le modalità e le priorità di ripartizione dei premi sulle forme assicurative di cui alle lettere a.1, a.2, a.3, a.4 e a.5 del precedente punto 7., da ripartirsi in base ai seguenti criteri:

- i premi previsti per le forme assicurative di cui alle lettere a.2, a.3, a.4 e a.5 del punto 7. restano invariati, mentre per le forme assicurative di cui alla lettera a.1 il premio è pari a € 861,32 ;
- per gli "Affiliati" prosecutori volontari che al 1° Gennaio dell'esercizio relativo al periodo assicurativo considerato abbiano superato il 65° anno d'età, il premio previsto per la forma assicurativa di cui al precedente punto 2. resta invariato, mentre per le forme assicurative di cui al precedente punto 1. il premio è pari a € 1.032,91.

È data facoltà all'"Affiliato" prosecutore volontario di aumentare il premio corrisposto, adeguandolo agli importi su indicati. Nel caso in cui tale aumento comporti un incremento dei capitali assicurati per le forme assicurative di "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte", "Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza", "Invalidità Permanente conseguente a Malattia" ed "Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio", l'"Affiliato" dovrà sottoporsi ad accertamenti sanitari.

Se l'"Affiliato" non si sottopone agli accertamenti sanitari

e non presenta tutta la documentazione richiesta entro tre mesi dalla notifica della richiesta degli accertamenti ai quali deve sottoporsi o, se in base all'analisi degli accertamenti stessi, le "Società Coassicuratrici" non accettino di prestare le garanzie relative alle forme assicurative "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte", "Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza", "Invalidità Permanente conseguente a Malattia" ed "Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio", l'intero incremento di premio sarà utilizzato per la forma assicurativa di "Capitale Differito a Premio Unico con controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale". In caso di incremento dei capitali assicurati, l'efficacia della maggiorazione delle coperture assicurative resterà sospesa fino a quando l'"Affiliato" non avrà presentato gli accertamenti sanitari richiesti e le "Società Coassicuratrici" non avranno accettato l'aumento richiesto.

Tutti gli "Affiliati" prosecutori volontari non assicurati per la garanzia di "Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza", nella forma Temporanea che ne richiedano l'attivazione, dovranno necessariamente sottoporsi ad accertamenti sanitari ed effettuare un'integrazione annua di premio pari a € 206,60, nel caso in cui il contributo trimestrale versato sia inferiore a € 1.084,56; in caso contrario tale importo sarà prelevato dal contributo già corrisposto.

La garanzia assicurativa di "Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza", nella forma Temporanea, decorrerà dall'inizio del trimestre, così come definito al punto 4. MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI, periodo nel quale l'"Affiliato" ne abbia fatto richiesta.

Attivata la garanzia di cui sopra, la prestazione di "Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio" prevedrà il completamento del piano assicurativo anche per la suddetta copertura.

Tutti gli "Affiliati" prosecutori volontari che desiderino attivare la forma assicurativa di "Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza" in forma Vita Intera devono necessariamente sottoporsi ad accertamenti sanitari e provvedere ad un'integrazione di premio adeguandolo all'importo previsto al punto 7. .

Nel caso in cui tale integrazione non fosse sufficiente a garantire le coperture in essere, verrà richiesta un'integrazione di premio tale per cui la differenza tra quanto corrisposto ed il premio dovuto per la forma assicurativa di "Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza" in forma Vita Intera, sia pari a € 309,87 annui per ciascuna delle restanti garanzie in essere.

La garanzia assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza”, nella forma Temporanea o Vita Intera resterà sospesa fino a quando l’“Affiliato” non avrà presentato gli accertamenti sanitari e le “Società Coassicuratrici” non avranno accettato di prestare la garanzia richiesta. Gli accertamenti dovranno essere consegnati entro tre mesi dalla notifica della richiesta; nel caso in cui non vengano presentati entro tale termine, la domanda per l’attivazione della garanzia di “Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza”, verrà considerata nulla e perderà ogni efficacia.

Le eventuali integrazioni di premio già pagate saranno utilizzate per la forma assicurativa di “Capitale Differito a Premio Unico con controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale”.

È data inoltre facoltà all’“Affiliato” di proseguire volontariamente solo per le seguenti forme assicurative:

- “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”;
- “Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza”;
- “Invalidità permanente conseguente a Malattia”;
- “Esonero pagamento premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio”.

La forma assicurativa “Assicurazione Ponte” sarà garantita solo nel caso di prosecuzione volontaria per omesse contribuzioni da parte di Azienda, dalla quale dipende il Dirigente del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario Avanzato, fermo restando quanto indicato nell’ultimo capoverso del punto 7. che precede.

Gli importi trimestrali di premio interamente versati di ammontare variabile, pervenuti alle “Società Coassicuratrici” per ogni “Affiliato” saranno ripartiti, con i criteri previsti alla lettera b. di cui al precedente punto 7..

## **11. CARENZA PER GLI EX DIRIGENTI (PROSECUTORI VOLONTARI)**

Per il caso previsto alla lettera a. del punto 10., qualora il decesso dell’“Affiliato” prosecutore volontario avvenga entro i primi sei mesi dalla data di nomina a Dirigente, le “Società Coassicuratrici” corrisponderanno, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all’ammontare dei premi versati al netto degli accessori.

Le “Società Coassicuratrici” non applicheranno la carenza, liquidando quindi l’intero capitale assicurato, qualora il decesso si verifichi a seguito di uno dei casi previsti ai punti b.1., b.2. e b.3. del punto 9. EFFICACIA DELLE GARANZIE ASSICURATIVE.

Per le forme assicurative di “Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza” ed “Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio”, per il caso previsto alla lettera a. del punto 10, vengono applicate le limitazioni e le inclusioni su definite e previste in caso di decesso dell’“Affiliato” prosecutore volontario (in relazione alla data di inizio della dipendenza).

Relativamente alla forma assicurativa di “Invalidità Permanente conseguente a Malattia”, per il caso previsto alla lettera a. del punto 10. MODALITÀ DI INGRESSO IN CONVENZIONE PER I PROSECUTORI VOLONTARI, qualora l’invalidità permanente insorga nei primi sei mesi dalla data di nomina a Dirigente, le somme eventualmente dovute, sia a titolo provvisorio che a titolo definitivo, saranno liquidate al cinquanta per cento e comunque non potranno mai essere inferiori alle somme che si sarebbero liquidate nel caso in cui la malattia fosse insorta in un periodo precedente alla nomina a Dirigente dell’“Affiliato”.

Qualora la Società Delegataria abbia richiesto di eseguire gli esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività e l’“Affiliato” non aderisca a tale richiesta, rimane convenuto che nel caso in cui il decesso dell’“Affiliato” avvenga nei primi sette anni dalla richiesta di prosecuzione volontaria e sia dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra malattia ad essa collegata, o nel caso in cui lo stato di dipendenza totale e permanente si manifesti nei primi sette anni dalla richiesta di prosecuzione volontaria e sia dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra malattia ad essa collegata il capitale assicurato e/o la rendita, non saranno pagati e le “Società Coassicuratrici” corrisponderanno una somma pari all’ammontare dei premi versati al netto degli accessori.

Per la forma assicurativa “Assicurazione Ponte” nel solo caso di omesse contribuzioni da parte di Azienda insolvente, dalla quale dipende il Dirigente del commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato, resta fermo quanto previsto alla lettera g. del punto 9 EFFICACIA DELLE GARANZIE ASSICURATIVE.

## **12. CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE**

A conferma delle coperture assicurative sarà emesso dalle Società Delegatarie, entro tre mesi dalla data di pervenimento del primo contributo, un Certificato di Assicurazione.

## 13. “FONDO UNICO”

### 13.1 - Istituzione ed alimento del “Fondo Unico”

Viene istituito un “Fondo Unico” derivante dall’andamento tecnico delle garanzie previste nella presente Convenzione, gestito nello spirito di quanto previsto nell’ART.8 della Convenzione, che dovrà essere utilizzato dal “Contraente” per incrementare e/o alimentare le prestazioni delle forme assicurative a favore degli “Affiliati”. Il “Fondo Unico” è alimentato per ogni “Esercizio di Riferimento” - intendendosi per tale il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di validità della Convenzione - dai risultati derivanti:

- a. dall’ “Abbuono di premio” della garanzia di cui all’Art. 5 delle Condizioni Speciali di Assicurazione della forma assicurativa “Temporanea di Gruppo per il Caso di Morte” (Allegato 2);
- b. dall’ “Abbuono di premio” della garanzia di cui all’Art. 12 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa di “Rendita Collegata a Problemi di non Autosufficienza” (Allegato 2);
- c. dall’ “Abbuono di premio” delle garanzie di cui al punto 8.8.1 “Abbuono di premio relativo alle Forme Assicurative di “Invalidità Permanente Conseguente a Malattia” e “Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in Caso di Invalidità Totale e Permanente Conseguente a Malattia o Infortunio”, delle Disposizioni di Carattere Generale della Polizza Cumulativa per l’Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte (Allegato 3); tale risultato viene considerato sia che assuma segno positivo che negativo;
- d. dall’ “Abbuono di premio” della garanzia di cui al punto 8., 8.2, “Abbuono di Premio relativo alla Forma Assicurativa “Assicurazione Ponte”, delle Disposizioni di Carattere Generale della Polizza Cumulativa per l’Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte (Allegato 3); tale risultato viene considerato sia che assuma segno positivo che negativo;
- e. dalla differenza tra i capitali rivalutati, della forma assicurativa “Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale”, che giungono a scadenza nell’ “Esercizio di Riferimento” ed il premio prelevato, in dipendenza di quanto previsto al punto 6. PRESTAZIONI GARANTITE DALLA POLIZZA COLLETTIVA PER L’ASSICURAZIONE SULLA VITA lettera c., delle Disposizioni di Carattere Generale della Polizza Collettiva per

l’Assicurazione sulla Vita (Allegato 2), per la garanzia delle forme assicurative “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale”, “Temporanea di Gruppo per il Caso di Morte” e “Rendita Collegata a Problemi di non Autosufficienza nella Forma Temporanea”.

Le “Società Delegatarie” alimentano il “Fondo Unico” con i risultati di cui alle lettere a., b., c., d. ed e. che precedono il 30 settembre dell’esercizio successivo ad ogni “Esercizio di Riferimento”.

Successivamente a tale data, le eventuali variazioni dei risultati (“Variazioni Anni Successivi”) saranno assegnate al “Fondo Unico” ad ogni 30 settembre successivo, anche successivamente alla scadenza della Convenzione, fino ad avvenuta liquidazione definitiva del “Fondo Unico” come descritto all’ultimo comma del successivo punto 13.2 .

Il presente “Fondo Unico” verrà ulteriormente alimentato, con valuta 1° gennaio 2008, con l’ammontare del risultato dei fondi unici residuali, comprensivi degli interessi calcolati secondo le norme in vigore al 31.12.2007, relativi agli esercizi 2006 e 2007 della presente Convenzione e relativi alla Convenzione Antonio Pastore numero 3108.

### 13.2 - Utilizzo del “Fondo Unico”

Nel periodo di validità della Convenzione, a decorrere dall’01.01.2008 e così successivamente per ogni esercizio, viene prelevato dal “Fondo Unico” un importo di € 2.050.000,00 da utilizzare come premio lordo relativo alla forma assicurativa “Assicurazione Ponte”. Successivamente al prelievo per la forma assicurativa “Assicurazione Ponte”, e comunque entro la fine di ogni esercizio, il “Contraente” potrà destinare parte dell’ammontare residuo per incrementare le prestazioni a favore degli “Affiliati”.

Dopo il periodo di validità della “Convenzione”, successivamente al 30.09.2019, verrà messo a disposizione, dalle “Società Delegatarie” al “Contraente”, il 50% dell’ammontare del “Fondo Unico”, che risulterà a tale data, sempreché positivo. Il rimanente importo verrà messo a disposizione, dalle “Società Delegatarie” al “Contraente”, al 31.12 dell’esercizio in cui si avrà la riduzione di almeno l’80% delle Riserve Sinistri, comprensive di eventuali IBNR (Sinistri Accaduti ma non Denunciati), relative alle singole forme assicurative della Polizza Cumulativa per l’Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte, iscritti in bilancio alla scadenza della presente Convenzione (31 dicembre 2018).

### 13.3 - Interessi relativi al “Fondo Unico”

Sull'ammontare esistente nel “Fondo Unico” maturano interessi che vengono calcolati ad ogni esercizio entro il 31.12. La misura degli interessi sarà pari al “Tasso Medio Annuo” ossia alla media del tasso Euribor (365) a tre mesi con osservazioni all'1/1, all'1/4, all'1/7 e all'1/10 dello stesso esercizio.

Gli importi di cui al punto 13.1 che precede, lettere a., b., c., d ed e., vengono gravati di interessi pari alla media del tasso Euribor (365) a tre mesi con osservazione all'1/1, all'1/4 e all'1/7 applicata per nove mesi.

Per le “Variazioni Anni Successivi” la misura degli interessi sarà pari, per ogni esercizio precedente all'assegnazione, al relativo “Tasso Medio Annuo” e, per l'esercizio dell'assegnazione, alla media del tasso Euribor (365) a tre mesi con osservazione all'1/1, all'1/4 ed all'1/7 applicato per nove mesi.

### 13.4 Carenza del “Fondo Unico”

Se nel periodo di validità della Convenzione, l'ammontare complessivo del “Fondo Unico” risultasse inferiore all'importo del premio lordo annuo per la forma assicurativa “Assicurazione Ponte”, le “Società Delegatarie” ed il “Contraente” convengono di incontrarsi, con l'ausilio dell'Intermediario, per concordare le opportune iniziative da intraprendere.

## 14. INTERMEDIARIO

L'Associazione “Antonio Pastore” si è rivolta alla rispettabile “Assidir S.r.l.” – Via Stoppani, 6 – Milano, quale Agente assicurativo, per l'espletamento degli oneri relativi alla gestione della presente Convenzione di cui all'ART. 3 della Convenzione.

## 15. COLLEGIO ARBITRALE

Ogni controversia che possa insorgere fra le Parti, intendendosi per tali il Contraente, le Società Delegatarie e la Società Coassicuratrice, in relazione all'interpretazione ed all'applicazione operativa:

- delle presenti Disposizioni di carattere Generale;
- delle Disposizioni di carattere particolare;
- delle Disposizioni di carattere Generale della Polizza Collettiva per l'Assicurazione sulla Vita dei Dirigenti ed ex Dirigenti del Commercio, dei

Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato nella forma combinata “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale”, “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”, “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” (in forma temporanea e vita intera) e “Capitale Differito a premio unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione annua del capitale” (Allegato 2);

- delle Disposizioni di Carattere Generale della Polizza Cumulativa per l'Invalidità e Assicurazione Ponte dei Dirigenti del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario Avanzato nella forma combinata di “Assicurazione di invalidità Permanente conseguente a Malattia”, “Assicurazione di Esonero pagamento Premi in caso di invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o infortunio” e “Assicurazione Ponte” (Allegato 3);

sarà deferita ad un Collegio di Arbitri che si pronuncerà in modo rituale.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri così nominati:

- uno dalla Parte che abbia richiesto la convocazione del Collegio contemporaneamente a tale richiesta ed all'accettazione dell'incarico da parte del proprio Arbitro;
- uno dall'altra Parte, entro 30 giorni dalla comunicazione della suddetta richiesta, con la contemporanea accettazione dell'incarico del proprio Arbitro;
- il terzo Arbitro sarà nominato entro 30 giorni d'accordo tra i due Arbitri di Parte, sempre con la contemporanea accettazione dell'incarico.

Per tutto quanto non previsto al riguardo si fa espresso riferimento alle norme dell'arbitrato contenute negli articoli 806 e seguenti del c.p.c. così come modificati dalla Legge 25/1994.

Sede dell'Arbitrato: Milano.





## DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

### 1. RIMBORSO PREMI

Nel caso di uscita dell'“Affiliato” dalla Convenzione per perdita della qualifica di Dirigente, gli eventuali ratei di premio corrisposti erroneamente dall'Azienda presso la quale l'“Affiliato” ha prestato servizio, verranno rimborsati integralmente, mentre nel caso di rimborsi di premi da effettuarsi per particolari cause, (quali disconoscimenti da parte dell'I.N.P.S. della qualifica di Dirigente o dell'inquadramento dell'Azienda in uno dei settori contrattuali Manageritalia), verranno rimborsati i premi relativi alla sola forma assicurativa di “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale”, rivalutati nella misura che si ottiene scontando al tasso del 4% per il periodo di un anno, il tasso di rendimento attribuito quale definito nella Clausola di Rivalutazione contenuta nell'Allegato 2, diminuito di quattro punti. In ottemperanza a quanto sopra indicato, il Contraente comunicherà alla Società Delegataria le causali/modalità relative al rimborso.

### 2. RETRODATAZIONI DELLA NOMINA A DIRIGENTE

In caso di comunicazione tardiva di nomina di assunzione di un Dirigente o di un periodo pregresso ove sia stato accertato lo svolgimento di attività riconducibile alla qualifica di Dirigente, i premi, incrementati degli interessi di mora, verranno utilizzati per dare copertura assicurativa ai relativi periodi di retrodatazione, seguendo le norme previste ai punti 7. e 8. delle Disposizioni di carattere Generale.

### 3. SOVRAPPOSIZIONE PERIODI CONTRIBUTIVI

Nel caso in cui vengano pagati premi in eccedenza rispetto a quelli dovuti per lo stesso periodo contributivo, questi saranno utilizzati per la sola forma assicurativa di “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale”.

### 4. SCELTA DELLA FORMA ASSICURATIVA DI “RENDITA COLLEGATA A PROBLEMI DI NON AUTOSUFFICIENZA” NELLA FORMA “VITA INTERA”

In alternativa alla garanzia assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma

“Temporanea”, l'“Affiliato” può scegliere di destinare parte del suo contributo alla forma assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza” nella forma “Vita Intera”, inviandone richiesta scritta al Contraente o all'Intermediario. L'attivazione di tale garanzia assicurativa può avvenire solo a partire dal 66° anno di età dell'“Affiliato” ed è subordinata ad accertamenti sanitari ai quali l'“Affiliato” dovrà sottoporsi. La garanzia assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Vita Intera”, decorre dall'inizio del trimestre, così come definito al punto 4. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI, nel quale l'“Affiliato” ne abbia fatto richiesta.

In caso di richiesta antecedente al raggiungimento del 66° anno di età la copertura decorrerà dall'inizio del trimestre successivo al raggiungimento di tale età.

Il premio annuo previsto per la forma assicurativa di “Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza” nella forma “Vita Intera” è definito dalla Tabella n. 6 e dovrà essere versato, in base a quanto previsto dalle Condizioni Speciali per tale forma assicurativa, fino all'80° anno di età dell'“Affiliato”.

### 5. INTERRUZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA DI “TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE”

È consentito all'“Affiliato” che abbia superato il 65° anno di età, di interrompere la garanzia assicurativa di “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”. L'interruzione avverrà a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla richiesta che deve essere inoltrata per iscritto al Contraente o all'Intermediario.

In tale circostanza, il premio per la garanzia assicurativa di “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte” interrotta, verrà utilizzato per la forma assicurativa di “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale”, in mancanza di essa l'“Affiliato” sarà tenuto al pagamento del premio fino a quel momento corrisposto, al netto della parte precedentemente destinata alla garanzia interrotta.

### 6. SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PER I PROSECUTORI VOLONTARI

È consentito all'“Affiliato” Ex Dirigente, prosecutore volontario, di sospendere e riattivare successivamente le prestazioni dietro richiesta scritta da inoltrare al Contraente o all'Intermediario. Le coperture relative alle forme assicurative “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”, “Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza”, “Invalidità Permanente conseguente a Malattia” ed “Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguen-

te a Malattia o infortunio” e “Assicurazione Ponte” (quest’ultima presente solo nel caso previsto al secondo interlinea del punto 10. MODALITÀ DI INGRESSO IN CONVENZIONE PER I PROSECUTORI VOLONTARI delle Disposizioni di Carattere Generale), resteranno sospese fino alle ore 24 del giorno in cui sarà versato, in caso di riattivazione, il premio al Contraente. La riattivazione avrà l’effetto di ripristinare le coperture suddette, precedentemente sospese, dietro corresponsione delle rate di premio arretrate, aumentate degli interessi legali.

A parziale deroga di quanto previsto al punto 8. COMPETENZA DEI CONTRIBUTI – LORO ATTRIBUZIONE, in qualsiasi momento avvenga la riattivazione, anche per la forma assicurativa di “Temporanea di Gruppo per il Caso di Morte” si darà continuità ai periodi assicurativi. Nel caso di interruzione per più di sei mesi del pagamento del premio, la riattivazione delle prestazioni potrà avvenire entro un ulteriore termine massimo di due anni, ma solo previa espressa domanda dell’“Affiliato” e accettazione scritta della Società Delegataria, che può chiedere accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. Eventuali rate di premio pagate in maniera discontinua saranno attribuite al periodo contributivo immediatamente successivo all’ultimo pagato e non permetteranno la riattivazione delle prestazioni che rimarranno sospese fino al pagamento di tutte le rate di premio rimaste insolute.

## **7. INTERRUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PER GLI AFFILIATI IN ESONERO PAGAMENTO PREMI**

Gli “Affiliati” ai quali è stata accertata un’Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio e a cui è stato concesso l’esonero del pagamento dei premi non possono proseguire la contribuzione.

I premi eventualmente corrisposti dalla data di accertamento dell’Invalidità Totale e Permanente dagli “Affiliati” Ex Dirigenti, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dagli “Affiliati” Dirigenti, verranno destinati alla forma assicurativa di “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale”.

## **8. “ASSICURAZIONE PONTE”**

**- INTERRUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PER GLI “AFFILIATI” CHE USUFRUISCONO DELLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA**  
**- MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI PREAVVISO O INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO DOVUTI DAL DATORE DI LAVORO**

Gli “Affiliati” ai quali viene erogata la prestazione della garanzia “Assicurazione Ponte” non possono proseguire la contribuzione. I premi eventualmente corrisposti successivamente alla data di perdita d’impiego o alla conclusione del termine di preavviso o di indennità sostitutiva di preavviso, se riconosciuti, verranno destinati alla forma assicurativa di “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale”.

La prestazione della garanzia “Assicurazione Ponte” decorre dal giorno successivo alla perdita di impiego esclusivamente nel caso in cui:

- il Datore di Lavoro non effettui, alle scadenze stabilite, il pagamento dei contributi relativi al periodo di preavviso o di indennità sostitutiva del preavviso dovuti all’“Affiliato” ai sensi del CCNL;
- ed
- il predetto inadempimento del Datore di Lavoro precluda all’“Affiliato” di beneficiare delle prestazioni dovute dagli “Enti”.

Il Contraente, in questo caso, dovrà comunicare alla “Società Delegataria” la durata del periodo di preavviso o di indennità sostitutiva del preavviso dovuti e non corrisposti dal Datore di Lavoro.

Rimane stabilito:

- che la sommatoria del periodo di preavviso o di corresponsione dell’indennità sostitutiva e del periodo di erogazione della prestazione non potrà superare i diciotto mesi;
- tutto quanto previsto all’Art. 4 PRESTAZIONE ASSICURATIVA E PERIODO DI INDENNIZZO delle Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma Assicurativa “Assicurazione Ponte” (Allegato 3).

## **9. POLIZZA CUMULATIVA PER L’ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ E ASSICURAZIONE PONTE PER GLI AFFILIATI EX DIRIGENTI**

Per gli “Affiliati” Ex Dirigenti, la Polizza Cumulativa per l’Assicurazione di Invalidità e di Assicurazione Ponte nelle forme di: “Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia” e “Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio” (Allegato 3) è indipendente dall’eventuale attività professionale svolta.



## **10. PROSECUZIONE DEL PIANO ASSICURATIVO IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA O INFORTUNIO**

Agli “Affiliati” per i quali è stata accertata un’Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio e a cui è stato concesso l’esonero dal pagamento dei premi in relazione a sinistri denunciati in un periodo in cui era in vigore la Convenzione “Antonio Pastore 3108”, si garantirà il proseguimento del piano assicurativo delle garanzie originariamente previste fino al 65° anno di età dell’“Affiliato”, ma con capitali assicurati e premi relativi alla presente Convenzione, a partire dalla data di effetto della stessa.

## **11. ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA DEI PREMI**

Per gli “Affiliati” già in garanzia con la precedente Convenzione “Antonio Pastore 3108”, nel caso in cui le rate di premio insolute pervengano alla Società Delegataria successivamente al 01/01/2006, e se riferite ad un periodo assicurativo precedente al 01/01/2006, verranno utilizzati per dare copertura a detto periodo assicurativo per le garanzie di “Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza”, “Invalidità Permanente conseguente a Malattia” ed “Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio”. I premi relativi a dette garanzie verranno ripartiti in base a quanto previsto dalla Convenzione “Antonio Pastore 3108”, mentre i premi di “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale” seguiranno le norme previste dalla presente Convenzione.

## ALLEGATO 2

*Alla Convenzione Antonio Pastore 3140*

### I

## DISCIPLINA DEL CONTRATTO

**POLIZZA COLLETTIVA  
PER L'ASSICURAZIONE SULLA VITA  
DEI DIRIGENTI ED EX DIRIGENTI DEL  
COMMERCIO, DEI TRASPORTI, DEL  
TURISMO, DEI SERVIZI,  
DEL TERZIARIO AVANZATO,  
NELLA FORMA COMBINATA:**

**CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO  
CON CONTROASSICURAZIONE E CON  
RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE**

**TEMPORANEA DI GRUPPO  
PER IL CASO DI MORTE**

**RENDITA COLLEGATA A PROBLEMI  
DI NON AUTOSUFFICIENZA (Temporanea)**

**RENDITA COLLEGATA A PROBLEMI  
DI NON AUTOSUFFICIENZA (Vita Intera)**

**CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO  
SENZA CONTROASSICURAZIONE E CON  
RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE**

Il presente contratto di assicurazione sulla vita è disciplinato, oltre che dalle norme Legislative in materia, dalle:

- Disposizioni di carattere Generale della Polizza Collettiva per l'Assicurazione sulla Vita;
- Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale";
- Clausola di Differimento Automatico di Scadenza;
- Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte";
- Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa "Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza" nella forma Temporanea;
- Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa "Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza" nella forma Vita Intera;
- Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa "Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale";
- Clausola di Rivalutazione relativa alle forme assicurative "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale" e "Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale";
- Regolamento Gestione Speciale "PREVIR" relativo alle forme assicurative (Vedi allegato 8);
- "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale";
- "Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale"

e dalla:

- Clausola di Coassicurazione.



## DEFINIZIONI

Alle seguenti espressioni è convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:

**ASSICURATO:** la persona sulla cui vita è stipulato il contratto e cioè il Dirigente (sia esso “Ordinario” o di “Prima Nomina”) o Ex Dirigente del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato “Affiliato” all’Associazione “Antonio Pastore” per conto del quale viene sottoscritta la seguente Convenzione dal Contraente;

**BENEFICIARI:** coloro ai quali spettano le somme assicurate;

**CARENZA:** intervallo di tempo che intercorre tra la data di conclusione del Contratto e la piena efficacia della garanzia;

**CCNL:** Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i Dirigenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi sottoscritti da Manageritalia;

**CONSUMATORE:** Contraente, Beneficiario o chiunque avanzi un giudizio contro la Società;

**CONTRAENTE:** persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e cioè l’Associazione “Antonio Pastore”;

**DELEGATO:** la persona designata dall’Assicurato a percepire la rendita erogata dalla Società al verificarsi dell’evento garantito dalla Polizza per la forma assicurativa di “Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza”;

**ETÀ:** per le forme assicurative “Temporanea di Gruppo in caso di Morte” e “Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza”, (Temporanea), l’età si determina per anni interi al 1° Gennaio, trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando, invece, come anno intero la frazione superiore a sei mesi. Per la forma di “Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza” (Vita Intera) l’età si determina per anni interi alla data di decorrenza della copertura assicurativa, trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando, invece, come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. Per la forma assicurativa “Capitale differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale” l’età si determina per anni e frazioni di anno alla data di effetto della copertura

assicurativa;

**PIANO ASSICURATIVO:** cumulo dei premi necessari a prestare le garanzie assicurative fino alla loro scadenza;

**POLIZZA:** documento che prova l’esistenza del Contratto di Assicurazione;

**PREMIO:** l’importo dovuto dal Contraente alle “Società Coassicuratrici”;

**RISERVA MATEMATICA:** l’importo accantonato dalle “Società Coassicuratrici” per far fronte in futuro ai loro obblighi contrattuali;

**SOCIETÀ:** le Società Coassicuratrici;

**SOCIETÀ COASSICURATRICI:** “Aviva Vita S.p.A.”, “Generali Italia S.p.A.”;

**SOCIETÀ DELEGATARIE:** “Aviva Vita S.p.A.” per la Polizza Collettiva di Assicurazione sulla Vita, “Cargeas Assicurazioni S.p.A.” per la Polizza Cumulativa per l’Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte;

**INTERMEDIARIO:** “ASSIDIR S.r.l.” Agente di Assicurazione



**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DELLA POLIZZA COLLETTIVA PER L’ASSICURAZIONE SULLA VITA DEI DIRIGENTI ED EX DIRIGENTI DEL COMMERCIO, DEI TRASPORTI, DEL TURISMO, DEI SERVIZI, DEL TERZIARIO AVANZATO NELLA FORMA COMBINATA: “CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE”, “TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE”, “RENDITA COLLEGATA A PROBLEMI DI NON AUTOSUFFICIENZA” (IN FORMA TEMPORANEA E VITA INTERA) E “CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO SENZA CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE”.**

## 1. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

## 2. ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA PER L'ASSICURAZIONE SULLA VITA, DOCUMENTAZIONE RELATIVA E OBBLIGHI SUCCESSIVI

**2a.** L'attivazione della Polizza Collettiva per l'Assicurazione sulla Vita per tutti gli "Affiliati" all'Associazione "Antonio Pastore", avviene con la nomina a Dirigente;

**2b.** Obblighi successivi:

- Il Contraente invierà alla Società Delegataria un elenco provvisorio di nominativi da inserire in Convenzione;
- Il Contraente confermerà alla Società Delegataria l'ingresso definitivo dell'Assicurato in Convenzione, entro duecento giorni da quando il Contraente ne abbia avuto conoscenza;
- l'Assicurato presenterà all'Associazione "Antonio Pastore" gli appositi moduli, l'uno costituito da una scheda anagrafica contenente le generalità dell'Assicurato e la designazione dei Beneficiari cui spettano le somme assicurate in caso di decesso dell'Assicurato stesso, l'altro la designazione del Delegato.

Per tutti gli Assicurati già in garanzia con la precedente polizza collettiva per l'Assicurazione sulla Vita compresa nella Convenzione "Antonio Pastore 3108", il diritto alle presenti nuove garanzie avviene automaticamente, senza necessità di invio di alcuna ulteriore documentazione.

## 3. EFFETTO DELLA POLIZZA TERMINE DEL DIFFERIMENTO

La Polizza Collettiva per l'Assicurazione sulla Vita ha effetto dall' 01/01/2006.

Il termine ordinario del periodo di differimento è fissato per ciascun Assicurato:

- a.** per la forma assicurativa di "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale"

**a.1.** al compimento del 65° anno per gli Assicurati con età, alla data di ingresso in assicurazione, inferiore o uguale a 60 anni;

**a.2.** al termine di un periodo di durata quinquennale dalla data di ingresso in assicurazione, per gli assicurati con età all'ingresso superiore ai 60 anni;

- b.** per le forme assicurative di "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte" e "Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza" in forma Temporanea, al 70° anno di età o, per quest'ultima nella forma Vita Intera, al decesso dell'Assicurato.

In caso di permanenza in Convenzione oltre i termini sopra fissati, il termine ordinario del periodo di differimento per la forma assicurativa di "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale" potrà essere prorogato di 5 in 5 anni, ferme restando le modalità previste nella "Clausola di Differimento Automatico di Scadenza".

Durante il periodo di proroga del differimento, il versamento dei premi prosegue senza soluzione di continuità, determinando, in base all'età raggiunta dall'Assicurato a fronte di ogni versamento, ulteriori prestazioni di capitale assicurato.

## 4. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DEGLI ASSICURATI

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'Assicurazione, la Polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e/o dall'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta in malafede e salvo la rettifica delle prestazioni assicurate in base all'età vera degli assicurati, quando quella denunciata risulti errata.

## 5. PAGAMENTO DEL PREMIO

Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio. E' ammessa una dilazione di trenta giorni senza oneri di interessi.

## **6. PRESTAZIONI GARANTITE DALLA POLIZZA COLLETTIVA PER L'ASSICURAZIONE SULLA VITA**

Le prestazioni garantite dalle forme assicurative previste dalla Polizza Collettiva per l'Assicurazione sulla Vita sono le seguenti:

- a. in caso di vita dell'Assicurato al termine del differimento, sarà liquidato allo stesso il capitale maturato finale pari al totale dei capitali garantiti dalla forma di "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale" ciascuno determinato applicando ai premi versati in relazione a tale forma assicurativa, tenuto conto dell'età dell'Assicurato e della durata al momento di ciascun versamento, i tassi di premio, come da Tabella n. 1 allegata (Premio per 1.000,00 Euro di capitale iniziale assicurato), ed utilizzando, secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione, il rendimento ottenuto dall'apposita Gestione Separata.

L'età dell'Assicurato e la durata sono espressi in anni, mesi e giorni.

In opzione al suddetto capitale, l'Assicurato potrà richiedere la corresponsione di una rendita vitalizia annualmente rivalutabile in base a quanto previsto all'Art. 8 delle Condizioni Speciali di Assicurazione;

- b. in caso di morte dell'Assicurato non oltre il suo 70° anno di età, sarà liquidato ai Beneficiari designati il capitale garantito dalla forma "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte" e ciò secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione previste per tale forma assicurativa; tale capitale sarà aumentato dell'importo resosi disponibile, a tale data, dalla forma "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale", così come previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione di tale forma assicurativa. Il capitale annualmente garantito dalla forma "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte" sarà, per ciascun Assicurato, determinato all'inizio di ciascun anno assicurativo in funzione dell'età raggiunta dall'Assicurato stesso a quella data come da apposita Tabella n. 3 che segue (vedi allegato 7);

- c. in caso di invalidità totale e permanente conseguente a malattia o infortunio che si manifesti nei modi e termini previsti alla lettera e. del punto 1 – PRESTAZIONI delle DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – (Allegato 1) sarà garantito all'Assicurato, con i capitali resi disponibili dalla forma assicurativa "Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale", il completamento del piano assicurativo relativo alle forme assicurative "Ca-

pitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale", "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte" e "Rendita collegata a problemi di non autosufficienza" nella forma Temporanea. I premi per la forma "Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale" saranno versati in un'unica soluzione, tenuto conto dell'età dell'Assicurato al momento del versamento in base al tasso di premio come da Tabella n. 2 allegata, dalla "Società Delegataria" per la forma assicurativa "Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio" all'atto della liquidazione dell'evento garantito da tale forma assicurativa, esonerando pertanto l'Assicurato da ulteriori versamenti di premio per le forme assicurative "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale", "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte" e "Rendita collegata a problemi di non autosufficienza" in forma Temporanea;

- d. nel caso in cui durante il periodo contrattuale ma non oltre il 70° anno di età, o per tutta la durata della vita per gli Assicurati che abbiano fatto richiesta di contribuzione per la forma assicurativa di "Rendita collegata a problemi di non autosufficienza" nella forma Vita Intera, l'Assicurato abbia perso l'autosufficienza nel compimento di almeno 3 dei seguenti atti "elementari" della vita quotidiana quali:
- farsi il bagno o la doccia;
  - vestirsi;
  - lavarsi;
  - muoversi;
  - continenza;
  - nutrirsi
- verrà corrisposta una rendita vitalizia.

## **7. ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA DEL SINISTRO**

Per gli Assicurati già in garanzia con la precedente Convenzione "Antonio Pastore 3108", nel caso di denuncia di sinistro per la garanzia "Temporanea di gruppo per il caso di morte" con data di accadimento antecedente l'01/01/2006, la somma assicurata sarà quella prevista dalla Convenzione "Antonio Pastore 3108".

## **8. RISCATTO TOTALE E RISCATTO PARZIALE**

Il riscatto totale o parziale per la forma assicurativa "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione



e con Rivalutazione Annuale del Capitale” potrà essere richiesto da ogni singolo Assicurato tramite il Contraente solo al momento della perdita della qualifica di Dirigente, qualunque sia stato il contributo corrisposto sulla sua posizione amministrativa. Il riscatto parziale per la forma assicurativa “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale” può essere richiesto da tutti gli Assicurati proscrittori volontari o dagli Assicurati non proscrittori volontari che abbiano cessato il rapporto di lavoro in qualità di Dirigente del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato.

## **9. RIVALUTAZIONE DEI CAPITALI GARANTITI NELLA FORMA ASSICURATIVA DI “CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE” E DELLA FORMA ASSICURATIVA DI “CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO SENZA CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE”**

La rivalutazione annuale delle singole posizioni assicurative avverrà al 31 Dicembre di ogni anno in base e secondo le norme contenute nella “Clausola di Rivalutazione” relativa alle forme assicurative “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale” e “Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale”.

La rivalutazione sarà applicata:

- a. per un anno intero, relativamente al capitale già acquisito e rivalutato fino all’anniversario precedente;
- b. in pro - rata temporis per i capitali assicurati con i premi versati nel corso dell’anno con riferimento al periodo intercorrente tra la data del versamento ed il successivo 31 Dicembre.

All’atto della liquidazione della posizione assicurativa dell’Assicurato, per scadenza, decesso e riscatto, intervenuti in data non coincidente con il 31 Dicembre, si procederà ad una rivalutazione di raccordo pro – rata temporis con riferimento al periodo decorso dalla data dell’ultima rivalutazione effettuata, alla data di liquidazione.

Il tasso annuo di rivalutazione da applicare a tal fine sarà quello ultimo conosciuto.

Analogamente si procederà per la rivalutazione dei capitali assicurati con i premi versati nel corso dell’anno di liquidazione.

## **10. DETERMINAZIONE DEL TASSO DI RENDIMENTO MEDIO DA ATTRIBUIRE AGLI ASSICURATI**

Al fine di ottenere un unico Tasso di Rendimento Medio da attribuire agli Assicurati, le “Società Coassicuratrici” allineeranno i propri rendimenti retrocessi relativi agli investimenti delle Gestioni Speciali.

Tale Tasso di Rendimento Medio da attribuire agli Assicurati sarà determinato dalla “Società Delegataria” raccogliendo i dati forniti dalla “Società Coassicuratrice” nonché dalle Imprese di assicurazione di cui alle precedenti Convenzioni derivanti da disposizioni previste dal CCNL (“Previr”, “Antonio Pastore 3049”, “Antonio Pastore 3108”) rapportando la somma dei singoli redditi da queste attribuiti al termine del relativo periodo annuale di gestione dell’esercizio considerato alla somma di tali singoli redditi attribuiti, ciascun diviso per il proprio tasso di rendimento retrocesso nel medesimo anno.

Per reddito attribuito è da intendersi quello ottenuto in base alla seguente formula (FORMULA DI HARDY):

$$RA = \frac{TR (RM1 + RM2)}{2 + TR}$$

dove: **RA** è il Reddito attribuito; **TR** è il Tasso retrocesso nell’anno di gestione dell’esercizio considerato; **RM1** è la Riserva matematica al 30 di Settembre dell’anno precedente aumentato o diminuito del conguaglio dell’anno precedente; **RM2** è la Riserva matematica al 30 di Settembre dell’anno considerato calcolata al tasso retrocesso.

## **11. ESTRATTO CONTO**

Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, verrà inviato per iscritto ad ogni Assicurato un Estratto Conto annuale della singola posizione assicurativa redatto nel rispetto e ai sensi di tutto quanto all’uopo previsto dall’Organismo di Vigilanza sulle Assicurazioni Private.

## **12. DURATA DELLA POLIZZA COLLETTIVA**

La presente Polizza collettiva è stipulata fino al 31/12/2018 e, a tale scadenza, prorogata per un anno e così successivamente, a meno che non sia disdettata da una delle Parti, con preavviso di almeno sei mesi, a mezzo lettera raccomandata. Resta tuttavia inteso che le prestazioni garantite in base ai versamenti effettuati dal Contraente per le posi-

zioni che siano in vigore alla data della disdetta rimarranno in essere alle condizioni della presente Polizza Collettiva. Le Parti convengono infine espressamente che, qualora nel periodo di vigore della Polizza le condizioni contrattuali non risultassero più compatibili per sopravvenuta modifica o sostituzione a seguito di disposizioni dell'organo di controllo o per legge, si procederà ai necessari adeguamenti per quanto concerne le forme assicurative da prestare in relazione ai premi versati in epoca successiva alla suddetta modifica o sostituzione.

### 13. CESSIONE – PEGNO – VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società Delegataria, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di Polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

### 14. BENEFICIARI

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a. dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società Delegataria, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b. dopo la morte del Contraente;
- c. dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società Delegataria di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di Polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario. La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Società Delegataria. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento dell'Assicurato, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alla polizza vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme, relative a tale polizza, fatta nel testamento (a favore di determinati soggetti).  
In caso di pluralità di designazioni e/o testamenti, avrà effi-

cacia esclusiva l'ultima designazione avvenuta.

### 15. CESSIONE DEI BENEFICI

Il Contraente rinuncia a favore dei singoli Assicurati alla designazione beneficiaria di cui al precedente punto 14. Pertanto:

- a. in caso di vita dell'Assicurato al termine del differimento, il beneficio del capitale liquidabile spetterà all'Assicurato stesso;
- b. in caso di premorienza dell'Assicurato, il beneficio spetterà ai Beneficiari indicati dall'Assicurato stesso o, in mancanza di indicazione, agli eredi legittimi o testamentari;
- c. in caso di invalidità totale e permanente il beneficio dei capitali liquidabili dalla forma "Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale", sarà reso disponibile dall'Assicurato al Contraente per il pagamento dei premi delle forme assicurative "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale", "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte" e "Rendita collegata a problemi di non autosufficienza" nella forma Temporanea;
- d. in caso di perdita di autosufficienza dell'Assicurato, il beneficio della rendita erogabile spetterà all'Assicurato stesso ed in caso di riconoscimento della non autosufficienza in un momento successivo al decesso dell'Assicurato, agli eredi legittimi o testamentari.

### 16. PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per tutti i pagamenti della Società Delegataria debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo al pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

E' comunque necessario un documento di riconoscimento valido dell'Assicurato che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto e che, in difetto, verrà richiesto dalla Società Delegataria all'Assicurato successivamente la stipulazione.

Per i pagamenti conseguenti al riscatto, la Società Delegataria richiederà tutti i documenti previsti al punto A dell'Allegato 5 alla presente Convenzione.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati tutti i documenti previsti al punto B. dell'Allegato 5 alla presente Convenzione.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società Delegataria esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, mediante assegno bancario o bonifico o altra modalità di pagamento concordata con la Società Delegataria, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, previa consegna di tutta la documentazione prevista. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso a favore dei beneficiari.



## **CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA ASSICURATIVA CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE**

### **17. LIQUIDAZIONE IN CASO DI DECESSO PER MORTE PRESUNTA**

Qualora il corpo dell'Assicurato non venisse ritrovato e si presuma che sia avvenuto un decesso, la Società Delegataria liquiderà ai beneficiari il capitale predisposto per il caso di morte. La liquidazione potrà avvenire solo dopo che sia stata trasmessa alla Società Delegataria la copia della sentenza di dichiarazione di morte presunta, a termini degli artt. 55 e 58 c.c..

Si conviene che, qualora successivamente al pagamento della indennità per morte presunta, l'Assicurato risultasse in vita, la Società avrà diritto alla restituzione dell'indennizzo erogato.

A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'indennizzo dell'invalidità permanente eventualmente patita.

### **18. IMPOSTE**

Le imposte relative alla presente Polizza Collettiva sono a carico del Contraente e degli Assicurati.

### **19. FORO COMPETENTE**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto. In caso di controversia è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4.3.2010, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia.

### **Art.1 PRESTAZIONI ASSICURATE**

In caso di vita dell'Assicurato al termine del periodo di differimento dei premi, sarà corrisposto allo stesso un capitale rivalutato; in opzione al suddetto capitale, l'Assicurato può richiedere la corresponsione di una rendita vitalizia rivalutabile come disposto dal successivo Art. 8 Opzioni.

### **Art. 2 RIDUZIONE DEI TASSI DI PREMIO DI ASSICURAZIONE**

I tassi di premio verranno stabiliti annualmente all'atto dell'accensione di ciascuna posizione assicurativa in base all'età dei singoli assicurati, alla prestazione da garantire e al differimento, adottando i corrispondenti tassi delle assicurazioni individuali scontati del 2%. E' previsto l'aumento dello sconto alla misura del 3% allorquando l'importo del premio unico complessivamente dovuto per la collettiva nell'anno raggiunga l'importo di € 258.228,45 ed alla misura del 4% allorquando detto importo raggiunga € 516.456,90.

Per le posizioni la cui durata  $n$  del differimento sia inferiore a dieci anni, la misura dello sconto si riduce in proporzione agli  $n$  decimi.

### **Art. 3 RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE**

Al 31.12. di ogni anno il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

Il capitale sarà rivalutato con le stesse modalità anche al termine del differimento.

### **Art. 4 RISCHIO DI MORTE**

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- a. dolo del Contraente o del Beneficiario;
- b. partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c. partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle Condizioni stabilite dal competente Ministero;
- d. incidenti di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

In questi casi, la Società paga il solo importo della "Riserva Matematica" calcolato al momento del decesso.

## **Art. 5 RISCATTO TOTALE**

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato dopo trascorso almeno un anno dalla data della sua stipulazione e fino al termine del differimento.

Il valore di riscatto è uguale al valore attuale del capitale quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di richiesta del riscatto, calcolato al tasso annuo del 2,25% per il periodo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella del termine del differimento.

Qualora l'importo ottenuto risulti superiore a quello liquidabile in caso di morte dell'Assicurato a tale data, viene liquidato immediatamente un importo uguale alla somma pagabile in caso di morte mentre la differenza verrà liquidata al termine del periodo di differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto al punto A. della Clausola di Rivalutazione.

Qualora il riscatto si verifichi in conseguenza del venir meno delle condizioni che hanno consentito l'inclusione dell'Assicurato nella Polizza collettiva, verrà adottato come valore di riscatto l'ammontare della "Riserva Matematica" con il minimo dei premi corrisposti rivalutati nella misura che si ottiene scontando al tasso del 4% per il periodo di un anno il tasso di rendimento attribuito quale definito nella Clausola di Rivalutazione della presente Polizza Collettiva diminuito di quattro punti.

In caso di riscatto totale, è concessa facoltà di scegliere, a fronte della liquidazione del capitale, la conversione dello stesso in una rendita vitalizia rivalutabile secondo le modalità previste al successivo Art.8 Opzioni.

## **Art. 6 RISCATTO PARZIALE**

È data facoltà agli Assicurati proscrittori volontari o agli Assicurati non proscrittori volontari che abbiano cessato il rapporto di lavoro in qualità di Dirigente del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato, di riscattare parzialmente la propria posizione assicurativa, comprensiva dell'eventuale posizione assicurativa in essere sulle precedenti Convenzioni "Antonio Pastore 3108" e "Antonio Pastore 3049", in base alle seguenti condizioni:

- il valore del riscatto parziale è pari, per ogni contributo versato, alla riserva Matematica;
- il riscatto parziale viene effettuato a partire dai contributi versati, per ogni Convenzione, presi in funzione della loro data di effetto: verrà effettuato il riscatto partendo dai contributi aventi data effetto antecedente a tutti gli altri, e proseguendo passando ai successivi in ordine temporale dai più vecchi ai più recenti;
- il riscatto parziale si ottiene cumulando via via gli importi di cui al punto precedente finché non si raggiunge l'importo richiesto dall'Assicurato, a condizione che l'intera ultima Riserva Matematica che concorre al raggiungimento di tale importo venga riscattata per intero;
- l'importo richiesto dall'Assicurato deve intendersi comprensivo delle imposte;
- deve comunque rimanere un importo di Riserva Matematica pari ad almeno € 5.000,00 sulla Convenzione in essere o, se non sufficiente, per la restante differenza, sulla Convenzione "Antonio Pastore 3108" o, se ancora non sufficiente, per la restante ulteriore differenza sulla Convenzione "Antonio Pastore 3049"; in caso contrario verrà riscattata l'intera posizione.

È consentito un solo riscatto parziale in ogni anno solare - periodo 1.1 – 31.12 – per un importo minimo di € 5.000,00.

## **Art. 7 DETERMINAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDABILE IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO NEL CORSO DEL DIFFERIMENTO**

In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato un importo pari al 100% della "Riserva Matematica", con il minimo dei premi, maggiorati dell'eventuale riduzione di premio prevista dalla tariffa, rivalutati nella stessa misura e con le stesse modalità di rivalutazione previste per il capitale assicurato.



## Art. 8 OPZIONI

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro il termine di differimento, il capitale rivalutato, pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, o il capitale risultante da un'eventuale operazione di riscatto totale nel corso del contratto, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- a. in una rendita annua vitalizia posticipata rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;

oppure

- b. in una rendita annua vitalizia posticipata rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;

oppure

- c. in una rendita annua vitalizia posticipata rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato (i valori di tale opzione verranno comunicati a richiesta in base all'età, al sesso ed alla percentuale di reversibilità desiderata dagli interessati).

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita al punto A. della Clausola di Rivalutazione.

Non è ammesso il riscatto durante il periodo di godimento della rendita.

I coefficienti per la determinazione delle rendite annue d'opzione, sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca di conversione del capitale in rendita; i coefficienti attualmente in vigore per la rendita vitalizia di cui alla lettera a. sono quelli riportati nella Tabella n. 4 allegata.

Entro il 1° Gennaio di ogni anno la Società Delegataria comunicherà al Contraente i suddetti coefficienti che saranno in vigore nell'anno in corso, se variati rispetto ai precedenti.

## CLAUSOLA DI DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA

### Art. 1 DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA

L'Assicurato, se in vita alla scadenza del contratto, può richiedere che la liquidazione del capitale pagabile alla predetta scadenza venga differita di anno in anno, senza ulteriore corresponsione di premi.

Qualora l'Assicurato non richieda esplicitamente di attivare tale differimento, la liquidazione del capitale pagabile alla scadenza del contratto, si intenderà posta automati-

camente in differimento per un anno e così al termine di ogni periodo di differimento annuale.

Durante il periodo di differimento automatico, il capitale annualmente assicurato viene calcolato applicando al capitale assicurato all'anniversario precedente le condizioni previste dalla "Clausola di Rivalutazione". L'Assicurato può interrompere il differimento automatico ad una qualsiasi ricorrenza annuale della scadenza della Polizza e risolvere il contratto riscuotendo un importo pari al capitale maturato, nei termini di cui sopra, all'ultimo anniversario di Polizza che precede la data di risoluzione e rivalutato pro – rata temporis per il periodo intercorrente tra l'ultimo anniversario e la data di richiesta dell'Assicurato.

È facoltà dell'Assicurato di convertire il suddetto importo in una rendita, applicando le condizioni di cui all'Art. 8 che precede.

Qualora, durante il periodo di differimento automatico, intervenga il decesso dell'Assicurato, la Società risponderà agli aventi diritto un importo pari a quello che sarebbe liquidabile a norma del secondo comma precedente.



## CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA ASSICURATIVA DI TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO MORTE

### Art. 1 DEFINIZIONE DELL'ASSICURAZIONE DI GRUPPO - LIMITI DI ETÀ

L'Assicurazione di Gruppo per il caso di morte è un'assicurazione collettiva che garantisce, per la durata della Convenzione, la copertura del rischio di morte ad un gruppo di persone aventi caratteristiche omogenee. Il premio si determina annualmente in base all'età raggiunta dall'Assicurato.

Più precisamente tale Assicurazione presuppone che siano soddisfatte le seguenti 3 condizioni:

1. un unico Contraente che rientri tra i soggetti appresso elencati;
2. un gruppo di almeno 10 teste;
3. la determinazione del capitale assicurato su ogni testa in base a criteri uniformi indipendenti dalla diretta volontà dei singoli.

L'assunzione deve riguardare assicurazioni stipulate in nome proprio:

- a. in base a contratti od accordi collettivi nazionali od



aziendali o a regolamenti aziendali da datori di lavoro per i propri dipendenti;

- b. in base a contratti od accordi collettivi nazionali od aziendali o a regolamenti aziendali da imprese per i propri agenti, rappresentanti, commissionari o concessionari o per le persone ad esse legate da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c. in base a contratti od accordi collettivi nazionali od aziendali o a regolamenti aziendali da Enti o Casse o Fondi di previdenza aziendale od interaziendale per i soggetti di cui ai precedenti punti a. e b. ad essi iscritti;
- d. da imprese per gli acquirenti o utenti di specifici beni o servizi - ad esclusione di quelli assicurativi o di consulenza assicurativa - forniti dalle imprese stesse;
- e. in base a norme statutarie o di regolamento interno da associazioni sindacali od organizzazioni professionali di categoria per i propri associati, per i bisogni previdenziali o assistenziali specifici della categoria;
- f. in base a norme statutarie o di regolamento interno da associazioni legalmente costituite che non abbiano come unica finalità l'assicurazione per il caso di morte e di invalidità permanente dei propri associati.

Sia all'atto della stipulazione del contratto che successivamente possono essere inclusi nell'assicurazione tutti gli appartenenti al Gruppo con età compresa tra i 21 ed i 70 anni di età.

L'Assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli assicurati che abbiano superato il 70° anno di età.

## **Art. 2 CAPITALI ASSICURATI**

I capitali assicurati sono stabiliti in base a criteri uniformi, indipendenti dalla volontà dei singoli assicurati.

Agli effetti del calcolo degli abbuoni di premio, di cui ai successivi Art. 5 e Art. 6, non sarà considerata la parte di capitale assicurato su ciascuna testa che superi tre volte la somma assicurata media del gruppo, nonché le corrispondenti quote di premio.

## **Art. 3 PREMI DI ASSICURAZIONE**

Il premio annuo di assicurazione per ogni Assicurato sarà determinato all'inizio di ciascun anno di assicurazione con riferimento all'età raggiunta dall'Assicurato ed al relativo capitale assicurato aggiungendo al valore così ottenuto un importo fisso per ogni testa assicurata determinato in funzione della numerosità del gruppo

all'inizio dell'anno assicurativo.

L'importo fisso è pari a € 20,66 per gruppi fino a 25 teste e viene ridotto di € 0,52 per ogni ulteriore 25 teste, non computando le frazioni inferiori a 25, con un minimo di € 1,03.

## **Art. 4 ASSUNZIONE DEI RISCHI**

L'Assicurazione di norma si assume in base alle dichiarazioni rilasciate dagli assicurandi su un apposito questionario fornito dalla Società concernente il loro stato di salute.

Qualora si tratti di lavoratori dipendenti e l'Assicurazione sia per essi stipulata in base a quanto previsto ai precedenti punti a. e c. dell'Art. 1 il questionario può:

- a. non essere richiesto se il numero degli assicurandi sia almeno pari a 500 o 250 unità a seconda che venga consentita o meno la facoltà di non aderire all'Assicurazione;

- b. essere sostituito da una dichiarazione del datore di lavoro attestante che gli assicurandi, negli ultimi sei mesi, non siano stati assenti dal lavoro per malattia od infortunio per più di 20 giorni complessivi anche non consecutivi, se la numerosità è pari ad almeno 100 unità e 50 unità a seconda dei casi di cui al punto precedente.

Nei casi diversi da quelli di cui al comma precedente, il questionario potrà non essere richiesto qualora la numerosità del gruppo sia almeno pari a 1.000 o a 500 unità a seconda che venga consentita o meno la facoltà di non aderire all'Assicurazione.

La Società si riserva comunque - anche in relazione alle caratteristiche del gruppo, all'entità dei capitali assicurati e, per le assicurazioni ad adesione, alla numerosità degli assicurandi aderenti rispetto all'intero gruppo assicurabile - il diritto di richiedere particolari documentazioni od accertamenti sanitari da effettuarsi, questi ultimi, presso i propri medici fiduciari. Il costo degli eventuali accertamenti è a carico del Contraente.

## **Art. 5 ABBUONO DI PREMIO**

In favore del Contraente la Società concede un abbuono di premio qualora il numero di teste assicurate in ciascun anno si mantenga non inferiore a 25.

L'abbuono è da liquidare al termine di ogni esercizio di riferimento sempreché il numero di teste - anno, come appresso definite, sia nell'anno di almeno 250.

Diversamente l'abbuono verrà determinato alla fine di ogni periodo di riferimento - compreso nella durata della Convenzione o del suo rinnovo - costituito dal periodo di anni interi nel quale vengono raggiunte almeno 250 teste - anno.

Ai fini di cui sopra, per teste - anno s'intende il prodotto

del numero delle teste che sono state assicurate nel periodo considerato per la relativa permanenza media pro-capite in Assicurazione nel periodo stesso, espressa in anni e frazioni di anno.

L'abbuono B da calcolare alla fine di ogni periodo di riferimento, oppure al termine del periodo di osservazione di cui sopra se di durata superiore, viene determinato per mezzo della seguente formula:

$$B = K * (A * P - S) \quad (\text{risultato della garanzia})$$

dove:

- P** sta ad indicare l'ammontare dei premi versati relativi all'esercizio di riferimento calcolato in base ai criteri di cui all'Art. 3 e quindi comprensivi degli importi fissi ivi definiti;
- S** sta ad indicare la somma pagata e/o riservata dalla Società per i sinistri verificatisi in detto periodo, ancorché denunciati successivamente;
- K ed A** sono i coefficienti che assumono i valori indicati nella seguente tabella in relazione al numero di Teste - Anno Assicurate nel periodo considerato.

| TESTE ANNO ASSICURATE | ALiquota K | ALiquota A |
|-----------------------|------------|------------|
| da 0 fino a 499       | 0.50       | 0.80       |
| da 500 fino a 999     | 0.60       | 0.83       |
| da 1.000 fino a 1.499 | 0.70       | 0.86       |
| da 1.500 fino a 2.499 | 0.80       | 0.87       |
| da 2.500 fino a 4.999 | 0.85       | 0.88       |
| da 5.000              | 0.90       | 0.90       |

Per esercizio di riferimento si intende il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

## Art. 6 ABBUONO INTEGRATIVO DI PREMIO

Alla scadenza della Convenzione o di un suo rinnovo, avente durata inferiore a 5 anni, viene riconosciuto un abbuono integrativo di premio calcolato con le stesse modalità di cui all'Art. 5 che precede e con riferimento ad un periodo di osservazione coincidente con la durata della Convenzione o del suo rinnovo, deducendo dal valore così determinato l'importo complessivo considerato.

Ai fini del calcolo dell'abbuono integrativo di premio i valori di P ed S saranno quindi computati in riferimento all'intero periodo di osservazione ed i coefficienti K e A saranno quelli relativi al numero di Teste - Anno Assicurate quale risulta al termine del suddetto periodo di osservazione.

L'abbuono integrativo di premio verrà in ogni caso trasferito al "FONDO UNICO" di cui al punto 13. delle Disposizioni di carattere Generale Allegato 1 alla Convenzione.

## Art. 7 DURATA DEL CONTRATTO

La Convenzione relativa all'Assicurazione di gruppo ha una durata non inferiore a 5 anni e si rinnova automaticamente per periodi di uguale durata, o di diversa durata da convenirsi, salvo disdetta, a mezzo di lettera raccomandata, di una delle Parti contraenti da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

In caso di sospensione dell'Assicurazione prima della scadenza della Convenzione o di un suo rinnovo, decade il diritto all'abbuono integrativo di premio mentre l'abbuono di premio maturato nell'ultimo periodo di osservazione di durata annuale o pluriennale verrà liquidato in contanti alla prevista scadenza della Convenzione o del suo rinnovo.

Resta inteso che eventuali modifiche stabilite dall'Autorità di controllo alle presenti Condizioni Speciali, troveranno automatica applicazione fin dalla prima ricorrenza annuale della data di effetto delle assicurazioni successiva alla data delle modifiche. Peraltro gli abbucioni di premio definiti ai precedenti Art. 5 e Art. 6 in corso di maturazione continueranno ad essere regolati dalle condizioni in vigore relativamente ai valori che si riferiscono ai periodi di tempo anteriori alla data di effetto delle modifiche.

## Art. 8 RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle Condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidenti di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

## Art. 9 SINISTRO CHE COLPISCA PIÙ ASSICURATI

Nel caso in cui un sinistro colpisca più assicurati a seguito dello stesso evento accidentale, non verrà applicato alcun limite all'importo complessivo da liquidare per tale prestazio-

ne caso morte.

E' fatto però obbligo di preventiva comunicazione via telefax da parte della Federazione di Categoria al Contraente per riunioni e convocazione estese ad oltre 600 partecipanti.

Il Contraente ne darà, a sua volta e con lo stesso mezzo, immediata comunicazione all' "Intermediario".



## **CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA ASSICURATIVA DI RENDITA COLLEGATA A PROBLEMI DI NON AUTOSUFFICIENZA**

### **Articoli validi per la forma Temporanea e per la forma Vita Intera**

#### **Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La presente Polizza Collettiva garantisce il pagamento di una rendita vitalizia in rate mensili posticipate nel caso in cui l'Assicurato si trovi nello stato di dipendenza così come descritto all'Art. 2.

#### **Art. 2 DEFINIZIONE DELLA DIPENDENZA**

È considerata dipendente la persona che, a seguito di accertamento clinico si trovi nell'impossibilità fisica totale e permanente, derivante da qualsiasi causa, di poter compiere 3 delle seguenti 6 azioni consuete della vita quotidiana:

**Lavarsi:** effettuare la propria igiene fisica (intesa come capacità di radersi, pettinarsi o di fare la toilette), senza l'assistenza di una terza persona.

**Nutrirsi:** capacità di mangiare e bere, senza l'assistenza di una terza persona.

**Muoversi:** capacità di alzarsi dal letto, dalla sedia, di coricarsi, di sedersi senza l'assistenza di una terza persona.

**Vestirsi:** capacità di mettersi o togliersi i propri vestiti senza l'assistenza di una terza persona.

**Continenza:** la capacità di controllare le funzioni corporali.

**Farsi il bagno o la doccia:** capacità di compiere tali azioni senza l'assistenza di una terza persona.

#### **Art. 3 DELEGATO**

L'Assicurato designa il Delegato incaricato alla riscossione della rendita di non autosufficienza e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione anche suc-

cessivamente al verificarsi dell'evento assicurato in Polizza o durante l'erogazione della prestazione di rendita. La designazione e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata alla Società Delegataria, per il tramite della Contraente o dell'Intermediario.

#### **Art. 4 RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Ad ogni anniversario della data di denuncia dello stato di dipendenza, la rendita sarà maggiorata di un tasso pari al 3%.

L'aumento della rendita assicurata verrà di volta in volta comunicato per iscritto all'Assicurato o al Delegato se designato.

#### **Art. 5 AMMONTARE DELLA RENDITA GARANTITA**

L'Assicurato percepirà, in caso di dipendenza e fintanto che si trovi in tale stato, a decorrere dalla data di denuncia, una rendita vitalizia iniziale di € 2.582,28 mensili, pagabile in rate posticipate.

#### **Art. 6 RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI DIPENDENZA DA PARTE DELLA SOCIETÀ**

Verificatosi lo stato di dipendenza, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso, con lettera raccomandata alla Società Delegataria o al Contraente o all'Intermediario.

La data di denuncia coincide con quella risultante dal timbro postale di invio alla Società Delegataria, al Contraente, o all'Intermediario della lettera raccomandata. La denuncia deve essere accompagnata, da tutta la documentazione necessaria per verificare lo stato di salute dell'Assicurato e consistente in un certificato redatto dal proprio medico curante o dal medico ospedaliero che attesti lo stato di dipendenza dell'Assicurato e che riporti la data di inizio della dipendenza, precisando l'origine accidentale o patologica dell'affezione o delle affezioni.

La Società potrà richiedere di accertare lo stato di dipendenza dell'Assicurato da un medico di sua fiducia ed eventualmente far prescrivere tutti gli esami clinici che giudicherà necessari all'accertamento stesso.

L'accertamento dello stato di dipendenza potrà svolgersi presso il domicilio dell'Assicurato o presso l'Ente di cura dove si trova l'Assicurato stesso.

La rendita sarà corrisposta se lo stato di dipendenza dell'Assicurato risulterà confermato in maniera definitiva, ovvero tale da escludere la possibilità di un miglioramento delle condizioni di salute dell'Assicurato stesso.

Nel caso di riconoscimento dello stato di dipendenza i premi corrisposti dalla data di denuncia per la forma as-

sicurativa di "Rendita collegata a problemi di non autosufficienza", verranno utilizzati per la forma di "Capitale differito a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale" o, in mancanza di essa, verranno rimborsati all'Assicurato.

## **Art. 7 CONDIZIONI DI PAGAMENTO DELLA RENDITA**

La Società si impegna ad accertare lo stato di dipendenza dell'Assicurato entro 180 giorni dalla data della denuncia, sempreché l'Assicurato abbia ottemperato a quanto richiesto dalla Società ai sensi dell'Art. 6 che precede.

La Società, in ogni caso, erogherà la rendita garantita a partire dal 90° giorno successivo alla data di presentazione della denuncia per il riconoscimento dello stato di dipendenza.

Alla prima scadenza di pagamento della rendita successiva al riconoscimento dello stato di dipendenza, la Società corrisponderà, oltre alla rendita in scadenza, le rate arretrate della stessa, scadute nel periodo intercorso tra la denuncia dello stato di dipendenza ed il 90° giorno successivo alla presentazione della stessa.

Nel caso in cui la Società entro i 180 giorni utili, accertasse la mancata esistenza dei requisiti necessari all'erogazione della rendita, le rate eventualmente già erogate a favore dell'Assicurato dovranno essere restituite alla Società.

Qualora l'Assicurato intenda insistere nella sua richiesta, potrà ricorrere alla seguente procedura arbitrale, comunicando il nome del proprio arbitro.

L'eventuale controversia sull'esistenza della perdita di autosufficienza sarà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre medici, scelti i primi due dalle parti, uno per ciascuna, e il terzo d'accordo dai due primi nominati. In mancanza di accordo, il terzo medico arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione l'Assicurato risiede, su richiesta della parte più diligente. Il giudizio degli arbitri sarà inappellabile. Ciascuna delle parti pagherà le spese e competenze del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

Il decesso dell'Assicurato durante il periodo di accertamento dello stato di dipendenza viene equiparato al riconoscimento di tale stato. Pertanto la Società, sempreché ricevuta tutta la documentazione sanitaria prevista dall'Art. 6 e avendo effettuato gli accertamenti dovuti conclusisi con accertamento dello stato di dipendenza da parte del medico della Società, paga agli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato le rate di rendita intercorrenti dalla data di denuncia del sinistro al decesso dell'Assicurato.

La rendita è pagabile mensilmente e per tutto il periodo in cui perduri lo stato di dipendenza o al massimo fino al decesso dell'Assicurato.

Il pagamento viene effettuato direttamente sul conto corrente dell'Assicurato, oppure se espressamente indicato, sul conto corrente del Delegato.

Durante il periodo di pagamento della rendita, se l'Assicurato esce dallo stato di dipendenza è tenuto a darne comunicazione alla Società entro il periodo di 30 giorni. Inoltre gli eredi dell'Assicurato dovranno informare la Società del decesso dell'Assicurato entro 30 giorni seguenti la data del decesso. Le eventuali rate di rendita pagate oltre tale termine saranno restituite alla Società.

## **Art. 8 RIVEDIBILITÀ DELLO STATO DI DIPENDENZA**

La Società, a proprie spese e non più di una volta l'anno, si riserva la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di richiedere un controllo sanitario sullo stato di salute dell'Assicurato attraverso un medico di propria fiducia. L'accertamento si svolgerà presso il domicilio dell'Assicurato o presso l'Ente di cura dove si trova ricoverato l'Assicurato stesso. La Società potrà inoltre richiedere i documenti che riterrà necessari per valutare lo stato di salute dell'Assicurato ed in particolare quelli che attestino la permanenza dello stato di dipendenza.

Qualora l'accertamento evidenziasse la cessazione dello stato di dipendenza, la Società comunica al Contraente ed all'Assicurato la sospensione del pagamento della rendita. Il Contraente è tenuto al pagamento del premio di Polizza a partire da quello immediatamente successivo alla suddetta comunicazione da parte della Società, comprensivo delle rate di premio scadute dalla data di cessazione dello stato di dipendenza.

Un documento che attesti l'esistenza in vita dell'Assicurato dovrà essere indirizzato alla Società ogni 6 mesi, anche se la stessa si riserva il diritto di richiedere tale documento in ogni momento in cui lo ritenga necessario.

Nel caso in cui l'Assicurato si rifiuti di sottomettersi ad un controllo o di consegnare i documenti richiesti, il pagamento della rendita verrà sospeso.

## **Art. 9 RISCHI ESCLUSI**

Sono esclusi dalla garanzia i casi di dipendenza dovuti alle seguenti cause:

- attività dolosa dell'Assicurato;
- partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano. In questo caso la garanzia può essere prestata, su



richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;

- incidenti di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

#### **Art. 10 RISCATTO - RIDUZIONE**

La presente forma assicurativa non ammette valore di riscatto né di riduzione.

#### **Art. 11 PREMIO DI ASSICURAZIONE**

Nel caso in cui le basi statistiche utilizzate per la determinazione del premio applicato per ogni Assicurato evidenzino uno scostamento rispetto agli effettivi e/o attesi andamenti degli eventi in copertura, misurabili direttamente sul portafoglio assicurativo o in ambito generale da altri qualificati organismi, le "Società Coassicuratrici" si riservano la facoltà di rivedere ogni cinque anni dalla stipulazione della presente Polizza Collettiva, il premio precedentemente determinato ed applicato.

#### **Articoli validi per la forma Temporanea**

#### **Art.12 ABBUONO DI PREMIO**

L'abbuono B da calcolare alla fine di ciascun esercizio di riferimento viene determinato per mezzo della seguente formula:

$$B = 0,5 * (0,75 * P - S) \text{ (risultato della garanzia)}$$

dove:

**P** sta ad indicare l'ammontare dei premi versati relativi all'esercizio di riferimento.

**S** sta ad indicare il valore capitale delle rendite calcolato come da allegata Tabella n. 8 e che decorrono in detto esercizio, compreso il valore capitale delle somme riservate per sinistri verificatisi in detto periodo, ancorché denunciati successivamente.

Per esercizio di riferimento si intende il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 13 LIMITI DI ETÀ DELL'ASSICURATO**

La presente Assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successiva al raggiungimento del 70° anno di età dell'Assicurato, sempreché prima di tale termine non sia stato denunciato e successivamente dichiarato il suo stato di dipendenza.

In questo caso la prestazione gli verrà liquidata vita natural durante, o fintanto che permanga lo stato di dipendenza.

#### **Articoli validi per la forma Vita Intera**

#### **Art. 14 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA VITA INTERA**

Il premio annuo, determinato in base al sesso ed all'età dell'Assicurato alla data di effetto della garanzia assicurativa, come da allegata Tabella n. 6, è dovuto fino al raggiungimento dell'80° anno di età dell'Assicurato.



**CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA ASSICURATIVA CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO SENZA CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE**

#### **Art. 1 RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della Polizza, il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

Il capitale sarà rivalutato con le stesse modalità anche al termine del differimento.

#### **Art. 2 RISCATTO**

La presente forma assicurativa non ammette valore di riscatto.

**CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE RELATIVA ALLE FORME ASSICURATIVE "CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE" E "CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO SENZA CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE"**



Le suddette forme assicurative fanno parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine le “Società Coassicuratrici” gestiranno, secondo quanto previsto dal Regolamento “PREVIR”, attività di importo non inferiore alle relative “Riserve Matematiche”.

## A. MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara entro il 31.12. di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli assicurati, determinato in base a quanto stabilito al punto 10. delle Condizioni generali di assicurazione della Polizza collettiva sulla Vita.

Il rendimento retrocesso da ciascuna “Società Coassicuratrice” si ottiene moltiplicando il rendimento – calcolato secondo i criteri precisati nel Regolamento relativo alla Gestione speciale – per l’aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 97%.

Resta comunque stabilito che il rendimento minimo trattenuto da ciascuna “Società Coassicuratrice”, risultante dalla differenza tra il rendimento percentuale della gestione “PREVIR” dichiarato da ciascuna delle “Società Coassicuratrici” e il rendimento retrocesso non potrà essere inferiore, per ogni “Società Coassicuratrice”, allo 0,45%.

La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento attribuito.

Nel caso in cui il rendimento attribuito risultasse inferiore allo 0,75%, verrà comunque applicato alle prestazioni un tasso di rivalutazione minimo garantito pari allo 0,75%.

## B. RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Al 31.12. di ogni anno il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della “Riserva Matematica” costituitasi a tale epoca.

Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A., entro il 31.12. che precede il suddetto anniversario.

Da tale anniversario il capitale assicurato per il caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del differimento ed il capitale liquidabile per il caso di sua premorienza vengono aumentati nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall’origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da precedenti rivalutazioni.

## CLAUSOLA DI COASSICURAZIONE

La presente Polizza Collettiva per l’Assicurazione sulla Vita dei Dirigenti ed Ex Dirigenti del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato viene assunta in coassicurazione tra le seguenti Imprese autorizzate all’esercizio delle Assicurazioni sulla Vita esclusa ogni responsabilità solidale fra loro, nelle misure percentuali per ciascuna di esse indicate:

a. Per la forma assicurativa “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione annua del capitale”:

- Aviva Vita S.p.A. in qualità di Delegataria nella misura del 57,14%;

- Generali Italia S.p.A. in qualità di Coassicuratrice nella misura del 42,86%;

b. Per le forme assicurative “Temporanea di Gruppo per il Caso di Morte”, “Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza” nella forma “Temporanea” e nella forma “Vita Intera”, “Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”:

- Aviva Vita S.p.A. nella misura del 100%.

Aviva Vita S.p.A., nella sua qualità di Delegataria, provvederà all’intera gestione della Polizza Collettiva per l’Assicurazione sulla Vita anche per conto di Generali Italia S.p.A..

Le “Società Coassicuratrici” convengono che ad “AS-SIDIR S.r.l.” vengano demandati i compiti di cui al punto 14. INTERMEDIARIO delle Disposizioni di carattere Generale (Allegato 1) alla presente Convenzione.

Le “Società Coassicuratrici” convengono inoltre che con riferimento al punto 10. DETERMINAZIONE DEL TASSO DI RENDIMENTO MEDIO DA ATTRIBUIRE AGLI ASSICURATI delle Disposizioni di carattere Generale della presente Polizza Collettiva per l’Assicurazione sulla vita dei Dirigenti ed Ex Dirigenti del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato, ed al fine di riportare le “Riserve Matematiche” di ciascuna delle “Società Coassicuratrici” stesse all’effettivo ammontare derivante dall’impegno di dichiarare a favore degli Assicurati un unico Tasso di Rendimento Medio da Attribuire, tra le “Società Coassicuratrici” venga operata una compensazione delle “Riserve Matematiche” in base all’applicazione di quanto segue:

“Premesso che il reddito medio attribuito di ciascuna “Società Coassicuratrice” si ottiene moltiplicando il proprio reddito attribuito per il rapporto tra il Tasso di Rendimento Medio da Attribuire ed il proprio tasso di rendimento retrocesso, entro il 31.12 di ogni esercizio verrà redatto un conto di gestione comune delle “Riserve Matematiche” derivanti dalle singole gestioni PREVIR e dove verranno iscritte:

- in entrata di detto conto, con valuta 31.12 dell'anno considerato, per quelle “Società Coassicuratrici” che hanno ottenuto un tasso di rendimento retrocesso superiore al Tasso di Rendimento Medio da Attribuire di cui al punto 10. delle Disposizioni di carattere Generale della presente Polizza Collettiva per l'Assicurazione sulla vita dei Dirigenti ed Ex Dirigenti del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato un importo pari alla differenza tra il proprio reddito attribuito ed il reddito medio attribuito;
- in uscita, con valuta 31.12, per quelle “Società Coassicuratrici” che hanno ottenuto un tasso di rendimento retrocesso inferiore al Tasso di Rendimento Medio da Attribuire un importo pari alla differenza tra il reddito medio attribuito ed il proprio reddito attribuito.

Le “Società Coassicuratrici” che hanno conseguito un saldo negativo dovranno ricevere con valuta 31.12 dalle “Società Coassicuratrici” che hanno conseguito un saldo positivo un conguaglio pari al saldo negativo stesso.

Al 31 dicembre dell'esercizio successivo le “Società Coassicuratrici” che avranno beneficiato del conguaglio dovranno corrispondere alle “Società Coassicuratrici” che hanno versato il conguaglio un importo pari all'interesse calcolato sul conguaglio ricevuto per il periodo di un anno ad un tasso pari al 5% del Tasso di Rendimento Medio da Attribuire”.

Le “Società Coassicuratrici” hanno la facoltà di recedere dalla Polizza Collettiva per l'Assicurazione sulla Vita. A tal fine l'Impresa Assicuratrice recedente è tenuta a comunicare il proprio recesso, a mezzo lettera raccomandata, al Contraente ed alle restanti “Società Coassicuratrici” compresa la Società Delegataria.

Tale comunicazione di recesso dovrà essere effettuata entro il 30.09 dell'anno ed avrà effetto dalle ore 24.00 del 31.12 dello stesso anno.

All'Impresa Assicuratrice recedente rimarranno in carico tutti gli obblighi riguardanti il portafoglio assicurativo in essere alla data di effetto del recesso, nonché i sinistri avvenuti entro le ore 24 della data di effetto del recesso, ancorché denunciati successivamente a tale data.

L'Impresa Assicuratrice recedente sarà tenuta a trasfe-

rire le riserve matematiche delle prestazioni maturate relativamente alla forma assicurativa di “Capitale Differito a Premio Unico con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale”, rivalutate fino alla data di effetto del recesso, entro 30 giorni da tale data, alle restanti “Società Coassicuratrici” alle quali è stata assegnata una quota di partecipazione alla Polizza Collettiva per l'Assicurazione sulla Vita della Convenzione 3140, le quali si obbligano ad assorbire la quota di partecipazione e le riserve matematiche dell'Impresa recedente proporzionalmente alle loro quote, ricalcolate rapportandole al totale delle quote residue.

Il trasferimento delle riserve matematiche dell'Impresa Assicuratrice recedente dovrà essere attuato mediante la corresponsione in contanti, alle restanti “Società Coassicuratrici” di cui al capoverso precedente, del valore delle riserve matematiche rivalutate alla data di effetto del recesso.

Qualora il recesso venga esercitato dalla Società Delegataria, decade l'obbligo per le “Società Coassicuratrici” di assorbire le Riserve matematiche della Recedente. In tale circostanza alla Recedente rimarranno in carico tutti gli obblighi e i diritti derivanti dall'attività di Delega.

Nel caso in cui le “Società Coassicuratrici” scelgano di assorbire le Riserve matematiche suddette, con accordo tra le Parti, si procederà obbligatoriamente alla designazione di una nuova Società Delegataria, tra le restanti “Società Coassicuratrici”, che dovrà ricevere il gradimento del Contraente, tramite l'Intermediario.

Nel caso in cui il recesso venga esercitato contemporaneamente da tutte le “Società Coassicuratrici”, non si effettuerà il trasferimento delle Riserve matematiche e la Società Delegataria sarà tenuta a mantenere il suo ruolo in relazione alle Riserve matematiche in essere.

## ALLEGATO 3

*Alla Convenzione Antonio Pastore 3140*

### **POLIZZA CUMULATIVA PER L'ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ E ASSICURAZIONE PONTE DEI DIRIGENTI ED EX DIRIGENTI DEL COMMERCIO, DEI TRASPORTI, DEL TURISMO, DEI SERVIZI, DEL TERZIARIO AVANZATO NELLA FORMA COMBINATA:**

#### **ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA**

#### **ASSICURAZIONE DI ESONERO PAGAMENTO PREMI IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA O INFORTUNIO**

#### **ASSICURAZIONE PONTE**

## I

### **DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto di assicurazione sull'Invalidità e Assicurazione Ponte è disciplinato, oltre che dalle norme legislative in materia, dalle:

- Disposizioni di carattere generale della Polizza Cumulativa per l'Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte nella forma combinata: "Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia", "Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio" e "Assicurazione Ponte";
- Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma Assicurativa "Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia";
- Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma Assicurativa "Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio";
- Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa "Assicurazione Ponte";
- Disposizioni finali per la Polizza Cumulativa per l'Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte.

## II

### **DEFINIZIONI**

Alle seguenti espressioni è convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:

**ASSICURATO:** soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e cioè il Dirigente (sia esso "Ordinario" o di "Prima Nomina") e l'Ex Dirigente del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario Avanzato "Affiliato" all'Associazione "Antonio Pastore" per conto del quale viene sottoscritta la presente Convenzione dal Contraente;

**ASSICURAZIONE:** garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione;

**BENEFICIARIO:**

- l' "Assicurato" per l'Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia;

- l' "Associazione Antonio Pastore" nella sua figura di Contraente per l'Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente Conseguente a Malattia o Infortunio;
- gli "Enti" per la forma assicurativa "Assicurazione Ponte";

**CCNL:** Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i Dirigenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi sottoscritti da Manageritalia;

**CONTRAENTE:** persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione e cioè l'Associazione "Antonio Pastore";

**DATORE DI LAVORO:** l'azienda di diritto privato presso la quale l'Assicurato figura, al momento del sinistro, quale Lavoratore Dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

**DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA:** recesso esercitato ai sensi dell'Art. 2119 c.c. nelle ipotesi in cui si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto;

**ENTI:** gli Istituti preposti dalla contrattazione collettiva a fornire all' "Assicurato" tutele e servizi di natura previdenziale, assistenziale e formativa quali quelli erogati da:

- Fondo di Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali "Mario Besusso" - FASDAC;
- Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di spedizione e trasporto "Mario Negri" - FPDAC;
- Centro di Formazione Management del Terziario - CFMT;
- Associazione Antonio Pastore;

**ETÀ:** per le forme assicurative "Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a malattia", "Assicurazione di "Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio" e "Assicurazione Ponte", l'età si determina per anni interi al 1° gennaio, trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando, invece, come anno intero la frazione superiore a sei mesi;

**INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO:** importo erogabile in sostituzione del periodo di preavviso spettante in base all'anzianità di servizio computata sulla retribuzione di fatto e assoggettata alla normale contribuzione in virtù di quanto previsto dai CCNL vigenti sottoscritti da Manageritalia;

**INDENNIZZO:** somma corrisposta dalla Società;

**INFORTUNIO:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente;

**INSORGENZA:** l'episodio a seguito del quale, secondo documentazione medica, ci sia motivo di ritenere che le conseguenze della malattia possano far attivare la garanzia assicurativa;

**INTERMEDIARIO:** "Assidir S.r.l." Agente assicurativo;

**INVALIDITA' PERMANENTE:** perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità all'esercizio della professione;

**LIMITE DI INDENNIZZO:** La somma massima dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**MALATTIA:** ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;

**MANAGERITALIA:** la Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario avanzata costituita dalle Associazioni Sindacali Territoriali aderenti;

**PERDITA D'IMPIEGO:** la risoluzione definitiva del contratto di lavoro a tempo indeterminato in corso tra l'Assicurato ed il relativo Datore di Lavoro derivante da recesso di quest'ultimo o da dimissioni per giusta causa presentate al Datore di Lavoro dall'Assicurato;

**PERIODO DI COMPORTO:** periodo di tempo, stabilito dal CCNL, durante il quale il Datore di Lavoro ha l'obbligo di conservare il posto di lavoro al Dirigente non in periodo di prova, assente per motivi di salute;

**POLIZZA:** documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione;

**PREMIO:** somma dovuta alla Società;

**RISCHIO:** probabilità che si verifichi il sinistro;

**SERVIZIO ATTIVO:** prestazione lavorativa dell'Assicurato regolamentata dai CCNL;

**SINISTRO:** verificarsi dell'evento dannoso (insorgenza della malattia o Infortunio o perdita d'impiego) per il quale è prestata la Garanzia assicurativa;

**SOCIETÀ:** Cargeas Assicurazioni S.p.A.;

**SOCIETÀ' DELEGATARIE:**

- "Aviva Vita S.p.A." per la Polizza Collettiva di Assicurazione sulla Vita;
- "Cargeas Assicurazioni S.p.A." per la Polizza Cumulativa di Invalidità e Assicurazione Ponte





**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DELLA POLIZZA CUMULATIVA PER L'ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ E ASSICURAZIONE PONTE DEI DIRIGENTI ED EX DIRIGENTI DEL COMMERCIO, DEI TRASPORTI, DEL TURISMO, DEI SERVIZI, DEL TERZIARIO AVANZATO, NELLA FORMA COMBINATA: "ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA", "ASSICURAZIONE DI ESONERO PAGAMENTO PREMI IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA O INFORTUNIO" E "ASSICURAZIONE PONTE"**

**1. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ**

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Polizza Cumulativa e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

**2. ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA CUMULATIVA PER L'ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ E ASSICURAZIONE PONTE, DOCUMENTAZIONE RELATIVA E OBBLIGHI SUCCESSIVI**

**2a.** L'attivazione della Polizza Cumulativa per l'Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte per tutti gli "Affiliati" all'Associazione "Antonio Pastore", avviene con la nomina a Dirigente;

**2b.** Obblighi successivi:

- il Contraente invierà alle Società Delegatarie un elenco provvisorio di nominativi da inserire in Convenzione;
- il Contraente confermerà alle Società Delegatarie, l'ingresso definitivo dell'Assicurato in Convenzione, entro duecento giorni da quando il Contraente ne abbia avuto conoscenza;
- l'Assicurato presenterà all'Associazione "Antonio Pastore" l'apposito modulo, costituito da una scheda anagrafica contenente le generalità dell'Assicurato e la designazione dei Beneficiari cui spettano le somme assicurate in caso di decesso dell'Assicurato stesso.

Per tutti gli Assicurati già in garanzia con la precedente Polizza Cumulativa per l'Assicurazione di Invalidità compresa nella Convenzione "Antonio Pastore 3108", il diritto alle presenti nuove garanzie avviene automaticamente, senza necessità di invio di alcuna ulteriore documentazione.

**3. EFFETTO DELLA POLIZZA**

La Polizza Cumulativa per l'Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte ha effetto dalle ore 00,00 dello 01-01-2006. Limitatamente alla forma assicurativa "Assicurazione Ponte" l'effetto ha vigore dalle ore 00,00 del 01.01.2008.

**4. PRESTAZIONI GARANTITE DALLA POLIZZA CUMULATIVA PER L'ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ E ASSICURAZIONE PONTE**

Le prestazioni garantite dalle forme assicurative previste dalla Polizza Cumulativa per l'Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte sono le seguenti:

- a. in caso d'invalidità determinata da una malattia da cui derivi all'Assicurato la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità all'esercizio della propria professione, la liquidazione, al verificarsi dell'evento garantito dalla forma di "Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia", di un capitale fino a € 325.000,00 per ciascun Assicurato;
- b. in caso di invalidità permanente totale conseguente a malattia od infortunio da cui derivi all'Assicurato la perdita in modo permanente e totale della capacità all'esercizio della propria professione, la liquidazione, al verificarsi dell'evento garantito dalla forma di "Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio", di un capitale determinato in funzione dell'età dell'Assicurato, atto al pagamento dei premi per la forma "Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale" così come previsto e specificato alla lettera a5. e b5. del punto 7. delle Disposizioni di carattere Generale (Allegato 1) ed alla lettera c. del punto 6. delle Disposizioni di carattere Generale della Polizza Collettiva per l'Assicurazione sulla Vita dei Dirigenti ed Ex Dirigenti del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario Avanzato, nella forma combinata "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale", "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte", "Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale" e "Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza" in forma Temporanea



(Allegato 2).

Il capitale sarà versato in unica soluzione e non è prevista alcuna integrazione a tale versamento che è definitivo;

c. in caso di perdita d'impiego conseguente a:

- recesso a carattere individuale o collettivo esercitato dal Datore di Lavoro;
- dimissioni per giusta causa presentate dall'Assicurato al Datore di Lavoro

viene garantita la corresponsione dei contributi di natura previdenziale, assistenziale e formativa prevista dai CCNL a favore degli "Enti" fino alla concorrenza della somma assicurata.

## **5. ESCLUSIONI – CASI DI INASSICURABILITA' – DELIMITAZIONI**

Sono escluse dall' "Assicurazione di invalidità permanente conseguente a malattia" le "invalidità permanenti" derivanti direttamente o indirettamente da:

- a. malattie che siano espressione o conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di decorrenza dell'Assicurazione, salvo il disposto dell'Art. 4 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa "Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia" e il disposto dell'Art. 4 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa "Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio";
- b. trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
- c. l'uso e guida di mezzi subacquei ed aerei;
- d. la guida di mezzi di locomozione in stato di ubriachezza;
- e. la partecipazione, anche a titolo dilettantistico, a sport aerei in genere (compreso l'uso di deltaplani o ultraleggeri), paracadutismo, salto dal trampolino con gli sci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai senza accompagnamento di persona esperta;
- f. la partecipazione a competizioni sportive agonistiche a carattere professionale di qualsiasi sport.

Sono esclusi dall' "Assicurazione Ponte" i seguenti casi di risoluzione del rapporto di lavoro:

g. dimissioni non motivate da giusta causa o risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell'Assicurato, anche se incentivate, e risoluzioni consensuali, comprese:

- le revoche del licenziamento;
- le conciliazioni con l'erogazione di somme diverse da quelle maturate durante il servizio attivo o da quelle corrisposte a titolo di risarcimento;
- le dimissioni concordate e/o incentivate, anche con l'utilizzo di ammortizzatori costituiti da fondi aziendali o fondi pubblici;

h. licenziamento dopo che l'Assicurato abbia raggiunto l'età di quiescenza o l'anzianità necessaria per l'erogazione della pensione di anzianità ovvero in caso di prepensionamento dell'Assicurato;

i. scioglimento di diritto per limite di età dell'Assicurato;

j. licenziamento per giusta causa;

k. licenziamento tra fratelli, coniugi, ascendenti e discendenti;

l. licenziamento qualora il Dirigente ricopra contemporaneamente anche la carica di Consigliere di Amministrazione o sia socio con quota superiore al 10% e tali qualifiche siano mantenute nei 180 giorni successivi alla perdita d'impiego. L'esclusione non si applica qualora nel suddetto periodo il Datore di Lavoro sia sottoposto dall'autorità giudiziaria ad una qualsiasi procedura concorsuale.

Non si considera perdita d'impiego e pertanto non si considerano eventi in garanzia:

m. l'aspettativa;

n. la sospensione temporanea dal servizio attivo;

o. qualsiasi forma di congedo temporaneo;

p. la variazione senza soluzione di continuità o per passaggio diretto, del Datore di Lavoro derivante da:

- I) trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del Codice Civile;
- II) cessione e/o trasferimento di ramo d'azienda;
- III) scissione, fusione o incorporazione d'azienda;
- IV) trasferimento tra aziende controllanti/controllate o collegate di cui all'art. 2359 del Codice Civile;
- V) cessione o subentro in appalto o sub-appalto;

q. la cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova.

Sono escluse infine per tutte le forme assicurative della Polizza Cumulativa:

- r. le intossicazioni per abuso di alcolici od uso, a scopi non terapeutici, di psicofarmaci, stupefacenti od allucinogeni;
- s. i reati dolosi commessi dall'Assicurato o atti contro la sua persona da lui volutamente compiuti o consentiti;
- t. le malattie mentali e da nevrosi;
- u. le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- v. le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche.

## **6. CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE RELATIVAMENTE ALLE FORME ASSICURATIVE DI INVALIDITA' PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA, ASSICURAZIONE DI ESONERO PAGAMENTO PREMI IN CASO DI INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA O INFORTUNIO E ASSICURAZIONE PONTE**

La sopravvenienza in corso di Assicurazione delle seguenti affezioni:

- a. tossicomania;
- b. alcoolismo;
- c. infermità mentali

costituisce causa di cessazione dell'Assicurazione.

## **7. ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA DEL SINISTRO**

In relazione a quanto disposto dall'Art. 1 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa "Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia" e dall'Art. 1 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa "Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio" è stabilito che per gli Assicurati già in garanzia con la precedente Convenzione "Antonio Pastore 3108" nel caso di denuncia di sinistro inoltrata:

- a. nell'anno 2006, la somma assicurata di riferimento e

le condizioni contrattuali per l'indennizzo sono quelle previste dalla Convenzione "Antonio Pastore 3108" se l'insorgenza della malattia oggetto della denuncia è antecedente allo 01.01.2006;

- b. nell'anno 2006, la somma assicurata di riferimento e le condizioni contrattuali per l'indennizzo sono quelle previste dalla presente Convenzione, se l'insorgenza della malattia oggetto della denuncia è successiva al 31.12.2005;
- c. successivamente al 31.12.2006, la somma assicurata di riferimento e le condizioni contrattuali per l'indennizzo sono quelle previste dalla presente Convenzione, a prescindere dalla data di insorgenza della malattia. Resta inteso che per le denunce pervenute nel periodo 01.01.2007 – 31.12.2009, l'erogazione della prestazione della garanzia "Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in Caso di Invalidità Totale e Permanente Conseguente a Malattia o Infortunio" verrà garantita fino al 65° anno di età dell'Assicurato.

La prestazione prevista all'Art. 6 – Liquidazione a seguito di denuncia di malattia delle Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa "Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia", è operante per i sinistri denunciati successivamente alle ore 00,00 del 01.01.2008.

## **8. ABBUONO DI PREMIO**

### **8.1 Abbuono di Premio Relativo alle Forme Assicurative di Invalidità Permanente Conseguente a Malattia e Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in Caso di Invalidità Totale e Permanente Conseguente a Malattia o Infortunio**

L'abbuono B da calcolare alla fine di ciascun esercizio di riferimento viene determinato relativamente alle garanzie "Invalidità Permanente conseguente a malattia" e "Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio", per mezzo della seguente formula:

$$B = 0,9 * (0,65 * P - S) \text{ (risultato della garanzia)}$$

dove:

- P sta ad indicare l'ammontare dei premi versati relativi all'esercizio di riferimento;
- S sta ad indicare la somma pagata e/o riservata dalla Società per i sinistri verificatisi in detto esercizio, comprensiva di "IBNR";

per Esercizio di Riferimento si intende il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

## **8.2 Abbuono di Premio Relativo alla Forma Assicurativa "Assicurazione Ponte"**

L'abbuono B da calcolare alla fine di ciascun esercizio di riferimento viene determinato relativamente alla garanzia "Assicurazione Ponte" per mezzo della seguente formula:

$$B = 0,9 * (0,65 * P - S) \text{ (risultato della garanzia)}$$

dove:

**P** sta ad indicare l'ammontare dei premi versati relativi all'esercizio di riferimento;

**S** sta ad indicare la somma pagata e/o riservata dalla Società per i sinistri verificatisi in detto esercizio, comprensiva di "IBNR";

per Esercizio di Riferimento si intende il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

## **9. REVISIONE TECNICA DEL PREMIO**

Nel caso in cui l'Abbuono di Premio Relativo alle Forme Assicurative di Invalidità Permanente Conseguente a Malattia e Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in Caso di Invalidità Totale e Permanente Conseguente a Malattia o Infortunio di cui al punto 8.1 e/o l'Abbuono di Premio Relativo alla Forma Assicurativa "Assicurazione Ponte" di cui al punto 8.2 che precedono risultassero di segno negativo, il premio da corrispondere per l'annualità successiva all'Esercizio di Riferimento potrà essere adeguato al presumibile punto di equilibrio delle relative garanzie, con le modalità da concordare tra il Contraente e le Società Delegatarie, per il tramite dell'Intermediario.

## **10. DURATA DELLA POLIZZA CUMULATIVA**

La presente Polizza Cumulativa è stipulata fino al 31/12/2018 e, a tale scadenza, prorogata per un anno e così successivamente, a meno che non sia disdettata da una delle Parti, con preavviso di almeno sei mesi, per mezzo di lettera raccomandata. Resta tuttavia inteso che la prestazione garantita in base ai versamenti effettuati dal Contraente per le posizioni che sono in vigore alla data della disdetta rimarranno in essere alle condizioni della presente Polizza Cumulativa.

## **11. CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE**

La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del sinistro, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dagli specifici Articoli delle Condizioni Speciali delle forme assicurative di Invalidità Permanente conseguente a Malattia e Assicurazione di Esonero pagamento premi in caso di Invalidità totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio è demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

## **12. PROVA**

È a carico di chi domanda l'indennità, l'onere di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di Polizza.

## **13. TASSE ED IMPOSTE**

Tasse ed imposte relative alla presente Polizza Cumulativa sono a carico del Contraente e degli Assicurati.

## **14. VALIDITÀ TERRITORIALE**

L'Assicurazione vale per il mondo intero.



## CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA ASSICURATIVA ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA

### Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente Assicurazione vale per il caso di "invalidità permanente" conseguente a "malattia" insorta successivamente alla data di effetto dell'Assicurazione stessa, salvo quanto disposto al punto 7. delle Disposizioni di carattere Generale della Polizza Cumulativa per l'Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte, ma non oltre il 70° anno di età dell'Assicurato - salvo per il Proscutore volontario per il quale tale limite è il 65° anno di età - e denunciata, a parziale deroga a quanto previsto al successivo Art. 3, non oltre due anni dalla cessazione della relativa copertura assicurativa.

### Art. 2 INVALIDITÀ PERMANENTE

In caso di malattia che abbia per conseguenza un'Invalidità Permanente Accertata di grado non inferiore al 25%, la Società liquida, secondo le Disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali e secondo le percentuali previste dalla seguente tabella, un indennizzo calcolato sulla somma assicurata.

| Percentuali di invalidità permanente accertata | Percentuali di invalidità permanente da liquidare |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 25                                             | 5                                                 |
| 26                                             | 6                                                 |
| 27                                             | 8                                                 |
| 28                                             | 10                                                |
| 29                                             | 13                                                |
| 30                                             | 17                                                |
| 31                                             | 20                                                |
| 32                                             | 24                                                |
| 33                                             | 27                                                |
| 34                                             | 31                                                |
| dal 35 al 50                                   | dal 35 al 50                                      |
| 51                                             | 54                                                |
| 52                                             | 57                                                |
| 53                                             | 60                                                |
| 54                                             | 63                                                |
| 55                                             | 66                                                |
| 56                                             | 69                                                |
| 57                                             | 72                                                |
| 58                                             | 75                                                |
| 59                                             | 78                                                |
| 60                                             | 81                                                |
| 61                                             | 84                                                |
| 62                                             | 87                                                |
| 63                                             | 90                                                |
| 64                                             | 93                                                |
| 65                                             | 96                                                |
| dal 66 al 100                                  | 100                                               |

La percentuale di "invalidità permanente" è accertata non prima che sia decorso un anno dalla denuncia della "malattia".

### Art. 3 DENUNCIA DELLA MALATTIA E OBBLIGHI RELATIVI

In caso di "malattia", l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso, corredato da certificazione medica, con lettera raccomandata alla Società o al Contraente o all'Intermediario entro 60 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la "malattia" stessa, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa determinare un'"invalidità permanente" indennizzabile a termini di Polizza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

L'Assicurato ha l'onere di sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, di fornire alla stessa ogni informazione e di produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

### Art. 4 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive della "malattia" che possa comportare il riconoscimento di un'Invalidità secondo quanto disposto dalla lettera a. punto 4. PRESTAZIONI GARANTITE DALLA POLIZZA CUMULATIVA PER L'ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ E ASSICURAZIONE PONTE delle Disposizioni di carattere Generale della Polizza Cumulativa per l'Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte. Se però dagli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società a seguito di una denuncia di malattia presentata dall'Assicurato emerge che la stessa è l'espressione o conseguenza diretta di una situazione patologica preesistente alla data di prima nomina a Dirigente o relativa ad un periodo in cui l'Assicurato aveva perso temporaneamente la qualifica di Dirigente e/o non aveva diritto alla garanzia di Polizza, a parziale deroga di quanto disposto alla lettera a. del punto 5 ESCLUSIONI – CASI DI INASSICURABILITÀ – DELIMITAZIONI, delle Disposizioni di carattere Generale della Polizza Cumulativa e all'Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione – delle presenti Condizioni Speciali l'indennizzo sarà corrisposto in base alle seguenti percentuali:



| Percentuali di invalidità permanente accertata | Percentuali di invalidità permanente da liquidare |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 34                                             | 2                                                 |
| 35                                             | 6                                                 |
| 36                                             | 7                                                 |
| 37                                             | 8                                                 |
| 38                                             | 9                                                 |
| 39                                             | 10                                                |
| 40                                             | 11                                                |
| 41                                             | 12                                                |
| 42                                             | 13                                                |
| 43                                             | 14                                                |
| 44                                             | 15                                                |
| 45                                             | 16                                                |
| 46                                             | 17                                                |
| 47                                             | 18                                                |
| 48                                             | 19                                                |
| 49                                             | 20                                                |
| 50                                             | 21                                                |
| 51                                             | 25                                                |
| 52                                             | 28                                                |
| 53                                             | 31                                                |
| 54                                             | 34                                                |
| 55                                             | 37                                                |
| 56                                             | 40                                                |
| 57                                             | 43                                                |
| 58                                             | 46                                                |
| 59                                             | 49                                                |
| 60                                             | 52                                                |
| 61                                             | 55                                                |
| 62                                             | 58                                                |
| 63                                             | 61                                                |
| 64                                             | 64                                                |
| 65                                             | 67                                                |
| dal 66 al 100                                  | 71                                                |

Per le malattie insorte successivamente alla data di nomina a Dirigente dell'Assicurato la liquidazione sarà effettuata senza alcuna limitazione, se non quelle di carattere generale previste dalla Convenzione e relative alla presente Polizza Cumulativa, ove l'Assicurato dichiara, o sia comunque accertato che non gli è stata liquidata o non è in corso di liquidazione alcuna indennità in base alla garanzia di "Invalidità Permanente conseguente a Malattia" prevista dalla presente e/o precedenti Convenzioni che discendono da Disposizioni previste dai CCNL.

Nel caso in cui sia invece stata liquidata o è in corso di liquidazione un'indennità in base alla garanzia di "Invalidità permanente da Malattia", prevista dalla presente e/o precedenti Convenzioni che discendono da Disposizioni previste dal CCNL, la liquidazione, per le malattie insorte in un periodo in cui l'Assicurato possedeva la qualifica di Dirigente e/o aveva diritto alla garanzia di Polizza, verrà effettuata in base al seguente criterio:

- a** si determina la "percentuale da liquidare" in funzione della residua capacità all'esercizio della professione

di Dirigente;

- b** si detraggono da tale percentuale le precedenti percentuali liquidate in base alla presente e/o precedenti Convenzioni che discendono da Disposizioni previste dal CCNL;
- c** in deroga all' Art. 5 - Criteri e termini di liquidazione provvisoria e definitiva - che segue, sarà pagato in unica soluzione l'importo pari alla percentuale ottenuta al precedente punto b, applicata al capitale assicurato.

## Art. 5 CRITERI E TERMINI DI LIQUIDAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Accertato il diritto all'indennità e determinato il grado di invalidità con le modalità previste dalla Convenzione "Antonio Pastore 3140" agli Art. 2 e 4 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa di Invalidità Permanente conseguente a Malattia, la Società liquida l'indennità che risulti dovuta secondo i seguenti criteri:

- a.** nel caso in cui la Percentuale di Invalidità Permanente Accertata, rilevata non prima che sia decorso un anno dalla denuncia, sia di grado pari o superiore alla Percentuale da Liquidare, la Società liquida l'indennità in via definitiva;
- b.** nel caso in cui la Percentuale di Invalidità Permanente Accertata, rilevata non prima che sia decorso un anno dalla denuncia, sia di grado inferiore alla Percentuale da Liquidare, la Società liquiderà un'indennità in via provvisoria calcolata in base alla sola risultanza della Percentuale di Invalidità Permanente Accertata. Decorso un anno da tale liquidazione provvisoria, si procederà ad una nuova valutazione del grado di invalidità permanente e di conseguenza:
- b1.** se la Percentuale da Liquidare sarà di grado inferiore od uguale alla Percentuale di Invalidità Permanente Accertata nella precedente visita e conseguentemente liquidata in via provvisoria, non si procederà ad alcuna ulteriore liquidazione e l'indennità precedentemente corrisposta sarà considerata liquidazione definitiva;
- b2.** se la Percentuale da Liquidare sarà di grado superiore alla Percentuale di Invalidità Permanente Accertata nella precedente visita e conseguentemente liquidata in via provvisoria, si procederà ad un'ulteriore liquidazione da considerarsi definitiva, integrando quanto precedentemente percepito dall'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato nel periodo di tempo



intercorrente tra la liquidazione provvisoria e la successiva nuova valutazione del grado di Invalidità Permanente, verrà corrisposta agli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato l'indennità corrispondente all'eventuale differenza tra la Percentuale di Invalidità Permanente da Liquidare rilevata in sede di prima valutazione e la percentuale di Invalidità permanente Accertata liquidata in via provvisoria.

## **ART. 6 LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI DENUNCIA DI MALATTIA**

Fermo restando quanto previsto all'Art. 3 "Denuncia della Malattia ed obblighi relativi" che precede, e alla lettera a. del punto 4. PRESTAZIONI GARANTITE DALLA POLIZZA CUMULATIVA PER L'ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ E ASSICURAZIONE PONTE, delle Disposizioni di carattere Generale della Polizza Cumulativa per l'assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte dei Dirigenti ed ex Dirigenti del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario Avanzato, nella forma combinata "Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia", "Assicurazione di esonero Pagamento premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio" e "Assicurazione Ponte", l'Assicurato o chi per esso, in caso di malattia comportante un'invalidità permanente totale almeno pari o superiore al 66% comprovata da validi documenti ed idonea certificazione medica, potrà richiedere una liquidazione a seguito di denuncia di malattia per un importo di € 75.000,00.

La liquidazione di tale importo è effettuata prima che sia trascorso un anno dalla data di denuncia della malattia, periodo dopo il quale si procede all'accertamento della percentuale di Invalidità Permanente come previsto dall'ultimo comma dell'Art. 2 - Invalidità Permanente - che precede.

La liquidazione a seguito di denuncia non può essere invocata in alcun modo come presupposto per una successiva ulteriore liquidazione.

Trascorso un anno dalla data di ricezione della denuncia della malattia da parte della Società, si procede come previsto dagli Artt. 4 Criteri di Indennizzabilità e 5 Criteri e Termini di Liquidazione Provvisoria e Definitiva, detraendo la liquidazione di € 75.000,00 dalle somme eventualmente spettanti. In caso di decesso dell'Assicurato prima che sia decorso un anno dalla data di ricezione della denuncia da parte della Società, l'anzidetto importo di € 75.000,00 è considerato quale liquidazione definitiva senza che ciò costituisca presupposto per il riconoscimento, secondo le norme della successione testamentaria o legittima, delle indennità previste dall'Art. 7 che segue.

Quanto previsto nel presente Articolo non può essere applicato alle denunce di malattia inoltrate dal dirigente o ex diri-

gente proscrittore volontario nei primi sei mesi dalla data di nomina a dirigente e nei primi sei mesi da una nuova nomina che segua un'interruzione dell'incarico superiore a sei mesi.

## **Art. 7 DIRITTO ALL'INDENNITÀ**

Il diritto all'indennità è di carattere personale e quindi non trasferibile. Qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato dopo che l'Invalidità permanente sia stata accertata da un medico fiduciario della Società a mezzo visita medica, non prima che sia decorso un anno dalla denuncia (e quindi nel rispetto dei termini di cui all'ultimo comma dell'Art. 2 che precede) la Società pagherà agli eredi dell'Assicurato in via definitiva l'importo calcolato, secondo quanto previsto dall'Art. 4 "Criteri di indennizzabilità" delle presenti Condizioni Speciali sulla base di detto accertamento, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

## **Art. 8 LIQUIDAZIONE**

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro i 30 giorni successivi.

L'indennità sarà corrisposta in Italia in Euro.



## **CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA ASSICURATIVA ASSICURAZIONE DI ESONERO PAGAMENTO PREMI IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA O INFORTUNIO**

### **Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La presente Assicurazione vale per il caso d'invalidità totale e permanente conseguente a "malattia" insorta o "infortunio" subito, salvo quanto disposto al punto 7. delle Disposizioni di carattere Generale della Polizza Cumulativa per l'Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte e denunciati, a parziale deroga del successivo Art. 3, non oltre due anni dalla sua cessazione.

### **Art. 2 INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE**

Per Invalidità totale e permanente deve intendersi la perdita da parte dell'Assicurato in modo permanente e totale

della capacità all'esercizio della sua professione, purché tale invalidità totale e permanente sia conseguenza di "malattie" o "infortuni" oggettivamente accertabili e constatabili e sia almeno pari o superiore al 66%.

La percentuale d'invalidità totale permanente conseguente a "malattia" è accertata non prima che sia decorso un anno dalla denuncia della "malattia" stessa.

Pertanto, ai fini di tale accertamento, non potrà in alcun modo essere invocata l'eventuale liquidazione dell'importo previsto ai sensi dell'Art. 6 "Liquidazione a seguito di denuncia di malattia" delle Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma Assicurativa "Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia".

### **Art. 3 DENUNCIA DELL'INVALIDITÀ ED OBBLIGHI RELATIVI**

In caso di "malattia" o di "infortunio", l'Assicurato o chi per lui deve darne avviso, corredato da certificazione medica, con lettera raccomandata alla Società o al Contraente o all' Intermediario entro 60 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la "malattia" o l'"infortunio", per le loro caratteristiche e presumibili conseguenze, possano determinare un'invalidità totale e permanente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

L'Assicurato ha l'onere di sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, di fornire alla stessa ogni informazione e di produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

### **Art. 4 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ**

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive della "malattia" o dell'"infortunio".

A parziale deroga di quanto disposto dalla lettera a. del punto 5 ESCLUSIONI – CASI DI INASSICURABILITÀ – DELIMITAZIONI, delle Disposizioni di carattere Generale della Polizza Cumulativa, l'indennizzo sarà corrisposto anche se dagli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società a seguito di denuncia di malattia presentata dall'Assicurato, emerge che la malattia stessa è l'espressione o conseguenza diretta di una situazione patologica preesistente alla data di nomina a Dirigente o relativa ad un periodo in cui l'Assicurato aveva perso temporaneamente la qualifica di Dirigente e/o non aveva diritto alla garanzia di polizza.

Se antecedentemente all'insorgere della "malattia" o al verificarsi dell'"infortunio" l'Assicurato non era fisicamente integro e sano e se a causa della sopraggiunta "malattia" o sopravvenuto "infortunio" l'Assicurato abbia perso totalmente e

permanentemente la capacità all'esercizio della professione di Dirigente, verrà riconosciuta all'Assicurato l'invalidità totale e permanente.

### **Art. 5 LIQUIDAZIONE**

Ricevuta la necessaria documentazione, accertata la perdita della qualifica di Dirigente da parte dell'Assicurato e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida al Beneficiario un importo pari alla somma dei premi necessari a garantire all'Assicurato, il completamento del suo piano assicurativo e contestualmente comunica all'Assicurato l'avvenuta definizione del sinistro.

L'importo suddetto è commisurato all'entità e tipologia di contribuzione prevista dal punto 7. RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI delle Disposizioni di Carattere Generale - Allegato 1 alla Convenzione, nel caso in cui la prestazione decorra:

- dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dell'Assicurato Dirigente "Ordinario" o di "Prima nomina";
- dalla data di accertamento dell'Invalidità Totale e Permanente per l'Assicurato prosecutore volontario la cui domanda di Prosecuzione volontaria sia stata accolta dopo la denuncia di invalidità e tale accoglimento sia avvenuto prima del riconoscimento dell'Invalidità Totale e Permanente.

Il capitale così liquidato non potrà in alcun caso considerarsi provvisorio, infatti, quanto liquidato al Beneficiario sarà considerato liquidazione definitiva.

Accertata l'Invalidità Totale e Permanente la Società effettuerà la liquidazione entro 30 giorni dalla data in cui viene concordato l'indennizzo con il Beneficiario.



## **CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA ASSICURATIVA "ASSICURAZIONE PONTE"**

### **Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La presente Assicurazione vale per il caso di perdita d'impiego dell'Assicurato, derivante da:

- recesso, a carattere individuale e collettivo, esercitato e comunicato dal Datore di Lavoro successivamente alla data d'effetto dell'Assicurazione;
- dimissioni, per giusta causa, presentate dall'Assicurato al Datore di Lavoro successivamente alla data d'effetto dell'Assicurazione.

L'assicurazione è operante per gli Assicurati che non ab-

biano superato i 70 anni di età.

La garanzia assicurativa è valida anche per gli Assicurati cittadini di Paesi non aderenti all'Unione Europea, purché dispongano, al momento della perdita di impiego, di un "Permesso di soggiorno" non scaduto.

## **Art. 2 PERDITA D'IMPIEGO**

In caso di perdita d'impiego la Società si obbliga a corrispondere direttamente agli "Enti", i contributi previsti all'Art. 4 Prestazione assicurata e Periodo d'indennizzo che segue, in nome e per conto dell'Assicurato che abbia perso l'impiego a seguito di:

- a. licenziamento, tassativamente comunicato dal Datore di Lavoro adducendo giustificati motivi oggettivi ed impugnato dall'Assicurato, anche solo in via stragiudiziale;
- b. licenziamento a seguito di rifiuto di trasferimento impugnato dall'Assicurato, anche solo in via stragiudiziale;
- c. licenziamento dovuto a fallimento o cessazione dell'attività dell'Azienda presso cui presta servizio attivo l'Assicurato;
- d. licenziamento a seguito di superamento del periodo di comporto indipendentemente dai motivi di salute che l'hanno generato;
- e. dimissioni dell'Assicurato per giusta causa

identificando tali contributi quale perdita pecuniaria indiretta subita a seguito di perdita d'impiego.

Il pagamento dei contributi da parte della Società durante il periodo di non occupazione nella qualifica di Dirigente del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi e del Terziario Avanzato, viene effettuato per mantenere o riattivare le prestazioni previdenziali, assistenziali e formative garantite dagli "Enti" a favore dell'Assicurato stesso. La garanzia si intende operante anche se la perdita d'impiego matura oltre il periodo di validità dell'Assicurazione purché, nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione:

- il Datore di Lavoro abbia comunicato all'Assicurato il recesso, a carattere individuale o collettivo oppure
- l'Assicurato abbia presentato al Datore di Lavoro le dimissioni per giusta causa.

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5. – SO-SPENSIONE DELLA GARANZIA – delle Disposizioni di Carattere Generale – Allegato 1 alla Convenzione, la garanzia opera oltre il 70° giorno dalla scadenza della cor-

rispondente rata di premio, anche se il Contraente non riceve tale rata dal Datore di Lavoro, esclusivamente al verificarsi di uno dei seguenti fatti, prima o nei successivi 6 mesi dalla comunicazione del licenziamento o delle dimissioni per giusta causa:

- deposito della sentenza di fallimento dell'azienda nella quale l'Assicurato prestava servizio;
- deposito del provvedimento ex art. 163 L.F. di ammissione alla procedura per concordato preventivo dell'azienda nella quale l'Assicurato prestava servizio;
- emanazione del decreto di ammissione alla procedura di "amministrazione straordinaria per aziende in crisi" dell'azienda nella quale l'Assicurato prestava servizio.

## **Art. 3 DENUNCIA DI PERDITA D'IMPIEGO E OBBLIGHI RELATIVI**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto alla Società o al Contraente o all'Intermediario nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 60 giorni dalla data effettiva della perdita d'impiego. La denuncia deve essere effettuata utilizzando l'apposito "modulo di denuncia sinistro" debitamente compilato.

L'Assicurato dovrà inoltre produrre tutta la documentazione così come indicato al punto H dell'Allegato 5 alla presente Convenzione. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

## **Art. 4 PRESTAZIONE ASSICURATA E PERIODO DI INDENNIZZO**

La Società corrisponderà per ogni Sinistro, un importo pari ai contributi dovuti agli "Enti" per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di perdita d'impiego. Nel caso in cui all'Assicurato venga riconosciuto dal Datore di Lavoro un periodo di preavviso o un'indennità sostitutiva del preavviso, la sommatoria del periodo di preavviso o di corresponsione dell'indennità sostitutiva e del periodo di erogazione della prestazione prevista dalla presente Assicurazione non potrà superare i diciotto mesi.

Per il solo caso di dimissioni per giusta causa, nel calcolo della sommatoria di cui sopra, sarà sempre conteggiata l'indennità sostitutiva del preavviso, quantificata secondo quanto previsto dagli articoli dei CCNL regolanti le dimissioni per giusta causa con esclusione di eventuali maggiorazioni supplementari.

La somma assicurata si intende pari ad € 18.346,00.

Se l'Assicurato, durante il periodo di erogazione della prestazione, dovesse ricollocarsi con la qualifica di Di-

rigente del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi e del Terziario Avanzato, la Società pagherà l'indennizzo per il solo periodo dalla perdita d'impiego fino al giorno precedente il ricollocamento del quale l'Assicurato dovrà dare avviso quanto prima alla Società od all'Intermediario od al Contraente a mezzo raccomandata a.r. .

L'importo da corrispondere sarà conteggiato in 360mi di anno e liquidato agli "Enti" in trimestralità posticipate o frazioni di queste secondo la priorità di seguito indicata:

- a. FASDAC;
- b. FONDO MARIO NEGRI;
- c. CFMT;
- d. ASSOCIAZIONE ANTONIO PASTORE.

Qualora rinnovi dei CCNL o altri accordi sindacali prevedano aumenti dei contributi agli Enti a favore dei Dirigenti, la somma assicurata potrà aumentare fino ad un massimo del 3% (tre per cento), fermo restando il premio corrisposto. La liquidazione del Sinistro avverrà, fino ad esaurimento della somma assicurata, secondo la priorità sopra riportata.

Relativamente ai Dirigenti di "Prima Nomina", essendo prevista dai CCNL una contribuzione ridotta da corrispondere rispettivamente al Fondo "Mario Negri" e, limitata in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato, all'"Associazione Antonio Pastore", l'importo liquidato dalla Società, fermo restando il periodo massimo di erogazione di 12 mesi, sarà conteggiato di conseguenza e sarà perciò inferiore alla somma assicurata.

L'indennizzo a carico della Società integra, e non sostituisce, le obbligazioni e le prestazioni, di qualsiasi natura, che, in caso di perdita di impiego dell'Assicurato, restano a carico del Datore di Lavoro, di enti pubblici e privati.

Ogni comunicazione tra la Società e gli "Enti", e viceversa, intercorre esclusivamente tramite l'"Intermediario".

## **Art. 5 LIQUIDAZIONE**

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Società liquida l'indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento a favore degli "Enti", con le modalità previste al precedente Art. 4 - Prestazione Assicurata e Periodo di indennizzo, entro 30 giorni dalla ricezione da parte della Società di tutta la documentazione prevista, dandone formale comunicazione all'Assicurato.

## **Art. 6 DENUNCE SUCCESSIVE**

Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi dannosi relativi alla stessa garanzia assicurativa per il medesimo

Assicurato se, dal termine dell'ultimo periodo contributivo liquidato a seguito di Sinistro, l'Assicurato stesso non abbia maturato ulteriori tre anni di anzianità nella qualifica di Dirigente del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi e del Terziario Avanzato.

## **DISPOSIZIONI FINALI PER LA POLIZZA CUMULATIVA PER L'ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ E ASSICURAZIONE PONTE**

La presente Polizza Cumulativa per l'Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte dei Dirigenti ed Ex Dirigenti del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato di cui alla Convenzione è assunta da:

Cargeas Assicurazioni S.p.A. nella misura del 100%;

Cargeas Assicurazioni S.p.A., provvederà all'intera gestione della Polizza Cumulativa per l'Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte.

Ad "ASSIDIR S.r.l." vengono demandati i compiti di cui al punto 14. INTERMEDIARIO delle Disposizioni di carattere Generale (Allegato 1) alla presente Convenzione.

Cargeas Assicurazioni S.p.A. ha la facoltà di recedere dalla "Polizza Cumulativa per l'Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte". A tal fine la Società recedente è tenuta a comunicare il proprio recesso, a mezzo lettera raccomandata al Contraente.

Tale comunicazione di recesso dovrà essere effettuata entro il 30.09 dell'anno e avrà effetto dalle ore 24.00 del 31.12 dello stesso anno.

Alla Società recedente rimarranno in carico tutti gli obblighi riguardanti il portafoglio assicurativo in essere alla data di effetto del recesso, nonché i sinistri avvenuti entro le ore 24.00 della data di effetto del recesso, ancorchè denunciati successivamente a tale data.



## ALLEGATO 4

**Alla Convenzione Antonio Pastore 3140**

### DOCUMENTI DA PRESENTARE

I documenti da presentare riguardanti la:

- polizza Collettiva per l'Assicurazione sulla Vita dei Dirigenti ed Ex Dirigenti del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato, nella forma combinata: "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con rivalutazione annua del Capitale", "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte", "Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza"(Temporanea), "Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza"(Vita intera), "Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con rivalutazione annua del Capitale";

e la:

- polizza Cumulativa per l'Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte dei Dirigenti ed Ex Dirigenti del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario Avanzato, nella forma combinata: "Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia" e "Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio";

per tutti gli Assicurati alla presente Convenzione sono i seguenti:

- il **"Modulo AB"** (Adesione e Designazione dei Beneficiari) costituito da una scheda anagrafica contenente le generalità del singolo Assicurato ed una designazione dei beneficiari, cui spettano le somme assicurate in caso di premorienza dell'Assicurato stesso.

L'Assicurato dovrà compilare personalmente il "Modulo AB", datarlo e sottoscriverlo.

L'Associazione "Antonio Pastore" per il tramite di "ASSIDIR S.r.l." curerà l'invio del "Modulo AB" al singolo Assicurato nonché la ritrasmissione dello stesso, una volta ricevuto, debitamente compilato dall'Assicurato, a Aviva Vita S.p.A. Delegataria della presente Convenzione.

- il **"Modulo DD"** (Designazione Delegato) costituito da una scheda anagrafica contenente le generalità del singolo Assicurato e la designazione del delegato alla riscossione della Rendita collegata a problemi di non autosufficienza.

L'Assicurato dovrà compilare personalmente il "Modulo DD", datarlo e sottoscriverlo.

L'Associazione "Antonio Pastore" per il tramite di



“ASSIDIR S.r.l.” curerà l’invio del “Modulo DD” al singolo Assicurato, nonché la ritrasmissione dello stesso, una volta ricevuto, debitamente compilato dall’Assicurato, a Aviva Vita S.p.A. Delegataria della presente Convenzione.

- il “**Modulo PV**” (Domanda di Prosecuzione Volontaria), nei casi di prosecuzione volontaria, costituito da una scheda anagrafica contenente le generalità del singolo Assicurato Ex Dirigente e la richiesta di prosecuzione volontaria alla presente Convenzione.

L’ Assicurato dovrà compilare personalmente il “Modulo PV”, datarlo e sottoscriverlo.

A richiesta dell’Assicurato l’Associazione “Antonio Pastore” per il tramite di “Assidir S.r.l.” curerà l’invio del “Modulo PV” al singolo Assicurato, nonché la ritrasmissione dello stesso, una volta ricevuto, debitamente compilato dall’Assicurato, a Aviva Vita S.p.A. Delegataria della presente Convenzione.

- il “**Modulo LTC**” (Domanda di Adesione alla “Garanzia di rendita collegata a problemi di non autosufficienza”), costituito da una scheda anagrafica contenente le generalità del singolo Assicurato e la richiesta di adesione alla suddetta garanzia prevista dalla presente Convenzione . L’ Assicurato dovrà compilare personalmente il “Modulo LTC”, datarlo e sottoscriverlo. A richiesta dell’Assicurato l’Associazione “Antonio Pastore” per il tramite di “ASSIDIR S.r.l.” curerà l’invio del “Modulo LTC” al singolo Assicurato, nonché la ritrasmissione dello stesso, una volta ricevuto, debitamente compilato dall’Assicurato, a Aviva Vita S.p.A. Delegataria della presente Convenzione.

## ALLEGATO 5

***Alla Convenzione Antonio Pastore 3140***

### **DOCUMENTI DA PRODURRE IN CASO DI:**

#### **RISCATTO**

#### **DECESSO**

#### **INVALIDITA' PERMANENTE CONSEQUENTE A MALATTIA**

#### **INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE CONSEQUENTE A MALATTIA O INFORTUNIO**

#### **STATO DI DIPENDENZA TOTALE E PERMANENTE (NON AUTOSUFFICIENZA)**

#### **VARIAZIONE DEI BENEFICIARI**

#### **VARIAZIONE DEL DELEGATO**

#### **PERDITA D'IMPIEGO**

Gli Assicurati o i loro aventi diritto per poter usufruire delle Prestazioni relative alle forme assicurative della presente Convenzione nonché delle opzioni previste dalle stesse forme assicurative devono necessariamente produrre, per il buon fine delle stesse, la documentazione prevista dalle condizioni contrattuali e qui di seguito analiticamente riportata a seconda dei casi.

#### **A. RISCATTO**

Per il caso previsto dal presente punto A. dovrà essere trasmessa, a cura dell'Assicurato, al Contraente:

- a. Il "Modulo DL" (Domanda di Liquidazione) predisposto dall'Associazione "Antonio Pastore", in qualità di Contraente della Polizza Collettiva e della Polizza Cumulativa, compilato e sottoscritto dall'Assicurato;
- b. certificato di nascita in carta semplice o, in alternativa, autocertificazione di nascita corredata da fotocopia di un valido documento di identità;
- c. lettera di cessazione dell'attività lavorativa redatta dall'Azienda presso cui l'Assicurato ha prestato servizio (per i soli Assicurati che perdano la qualifica di Dirigente).

L'Associazione "Antonio Pastore", avvalendosi di "Assidir S.r.l." nella sua qualità di Intermediario, previo controllo di tutta la documentazione raccolta, provvederà ad inviare la stessa a Aviva Vita S.p.A..

#### **B. DECESSO**

In caso di decesso dell'Assicurato, gli aventi diritto alla prestazione dovranno inviare al Contraente la seguente documentazione:

- a. richiesta di indennizzo redatta e sottoscritta da parte dei Beneficiari;
- b. certificato di morte;
- c. indicazione delle cause del sinistro redatta da un medico della struttura ospedaliera presso la quale l'Assicurato è stato ricoverato e/o dal medico curante;
- d. atto notorio (e non dichiarazione sostitutiva rilasciata dal Comune) e nel caso in cui esista una disposizione testamentaria, produrre anche copia autenticata del testamento;

- e. nel caso in cui non esista testamento, l'atto notorio deve essere comunque presentato e da esso deve risultare, oltre all'indicazione degli eredi legittimi la dichiarazione che l'Assicurato non ha lasciato testamento;
- f. copia della cartella clinica, durante il periodo di carenza, nel caso in cui l'Assicurato, nel periodo immediatamente precedente il decesso, sia stato ricoverato in Istituto di cura;
- g. dichiarazione dell'autorità pubblica intervenuta nel caso il decesso dell'Assicurato sia avvenuto a seguito di infortunio;
- h. decreto del Giudice Tutelare – qualora fra i beneficiari esistano dei minori – con il quale si autorizzi la Aviva Vita S.p.A., a liquidare quanto dovuto alla persona designata e secondo le modalità previste dallo stesso Giudice, sollevando le Imprese di Assicurazione da qualsiasi ingerenza che possa derivare dal reimpiego della somma spettante al minore stesso.

L'Associazione "Antonio Pastore", avvalendosi di "Assidir S.r.l." nella sua qualità di Intermediario, previo controllo di tutta la documentazione raccolta, provvederà ad inviare la stessa a Aviva Vita S.p.A..

### **C. INVALIDITA' PERMANENTE CONSEQUENTE A MALATTIA**

Al verificarsi dell'evento previsto dal presente punto C. dovrà essere trasmessa, a cura dell'Assicurato al Contraente:

- a. la richiesta di indennizzo redatta e sottoscritta dall'Assicurato;
- b. recente documentazione sanitaria e/o parere medico dai quali emerga che la patologia oggetto della denuncia possa determinare una invalidità permanente;
- c. tutta la documentazione sanitaria che Cargeas Assicurazioni S.p.A., dovesse richiedere per l'istruzione e valutazione del sinistro denunciato.

L'Associazione "Antonio Pastore", avvalendosi di "Assidir S.r.l." nella sua qualità di Intermediario, previo controllo di tutta la documentazione raccolta, provvederà ad inviare la stessa a Cargeas Assicurazioni S.p.A..

### **D. INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE CONSEQUENTE A MALATTIA O INFORTUNIO**

Al verificarsi dell'evento previsto dal presente punto D., do-

vrà essere trasmessa, a cura dell'Assicurato al Contraente:

- a. la richiesta di indennizzo redatta e sottoscritta dall'Assicurato;
- b. recente documentazione sanitaria e/o parere medico dai quali emerga che la patologia oggetto della denuncia possa determinare una invalidità permanente;
- c. tutta la documentazione sanitaria che Cargeas Assicurazioni S.p.A. dovesse richiedere per l'istruzione e valutazione del sinistro denunciato.

L'Associazione "Antonio Pastore", avvalendosi di "Assidir S.r.l." nella sua qualità di Intermediario, previo controllo di tutta la documentazione raccolta, provvederà ad inviare la stessa a Cargeas Assicurazioni S.p.A..

### **E. STATO DI DIPENDENZA TOTALE E PERMANENTE (NON AUTOSUFFICIENZA)**

Al verificarsi dell'evento previsto dal presente punto E. dovrà essere trasmessa, a cura dell'Assicurato, al Contraente:

- a. la richiesta di indennizzo redatta e sottoscritta dall'Assicurato;
- b. tutta la documentazione sanitaria che la Aviva Vita S.p.A. dovesse richiedere per l'istruzione e valutazione del sinistro denunciato compreso l'apposito "Modello liquidativo".

L'Associazione "Antonio Pastore", avvalendosi di "Assidir S.r.l." nella sua qualità di Intermediario, previo controllo di tutta la documentazione raccolta, provvederà ad inviare la stessa a Aviva Vita S.p.A..

### **F. VARIAZIONE DEI BENEFICIARI**

È facoltà dell'Assicurato richiedere la revoca dei Beneficiari precedentemente designati.

A tal fine l'Assicurato dovrà inoltrare esplicita richiesta all'Associazione "Antonio Pastore" o ad "ASSIDIR S.r.l." che trasmetterà allo stesso l'apposito "Modulo VB" (Variazione dei Beneficiari), contenente gli spazi necessari all'inserimento:

- a. delle generalità dell'Assicurato;
- b. della designazione dei nuovi Beneficiari.

Il “Modulo VB” dovrà essere compilato personalmente dall’ Assicurato datato e sottoscritto.

L’Associazione “Antonio Pastore”, avvalendosi di “Assidir S.r.l.” nella sua qualità di Intermediario, curerà l’invio del Modulo all’ Assicurato nonché la ritrasmissione dello stesso, una volta ricevuto debitamente compilato dall’ Assicurato, a Aviva Vita S.p.A., ed infine l’Intermediario invierà all’ Assicurato l’apposita appendice di variazione emessa dalla stessa Aviva Vita S.p.A. a chiusura e conferma dell’intera operazione.

## G. VARIAZIONE DEL DELEGATO

È facoltà dell’ Assicurato richiedere la revoca del delegato precedentemente designato.

A tal fine l’ Assicurato dovrà inoltrare esplicita richiesta all’Associazione “Antonio Pastore” o ad “Assidir S.r.l.” che trasmetterà allo stesso l’apposito “Modulo VD” (Variazione del Delegato), contenente gli spazi necessari all’inserimento:

- a. delle generalità dell’ Assicurato;
- b. della designazione del nuovo Delegato.

Il “Modulo VD” dovrà essere compilato personalmente dall’ Assicurato datato e sottoscritto.

L’Associazione “Antonio Pastore”, avvalendosi di “Assidir S.r.l.” nella sua qualità di Intermediario, curerà l’invio del Modulo all’ Assicurato nonché la ritrasmissione dello stesso, una volta ricevuto debitamente compilato dall’ Assicurato, a Aviva Vita S.p.A..

## H. PERDITA D’IMPIEGO

Al verificarsi di uno degli eventi previsti dal presente punto H. dovrà essere trasmessa, a cura dell’Assicurato al Contraente la documentazione di seguito riportata:

### Eventi

- A** licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- B** licenziamento per rifiuto di trasferimento;
- C** licenziamento per fallimento o cessazione dell’attività dell’azienda;
- D** licenziamento a seguito di superamento del periodo di comporto;
- E** dimissioni dell’Assicurato per giusta causa.

## Documentazione richiesta

Per gli eventi di cui alle lettere A, C e D che precedono:

- lettera di licenziamento ricevuta dall’Assicurato contenente motivazione specifica.

Per gli eventi di cui alla lettera B che precede:

- lettera di trasferimento, risposta di mancata accettazione da parte del Dirigente e successiva lettera di licenziamento.

Per gli eventi di cui alle lettere A e B che precedono:

- atto formale di impugnazione del licenziamento.

Per gli eventi di cui alla lettera E che precede:

- lettera di dimissioni, formalmente allegata e specificata, regolarmente ricevuta dall’azienda presso la quale l’Assicurato ha prestato servizio;
- eventuale provvedimento del Collegio Arbitrale previsto dagli articoli dei CCNL regolanti le dimissioni per giusta causa.

Oltre a quanto sopra indicato, per tutti gli eventi è necessaria la presentazione della seguente documentazione:

1. lettera di assunzione o nomina dell’Assicurato in qualità di Dirigente;
2. Nel caso in cui non sia stato esperito il tentativo di conciliazione:
  - dichiarazione dell’Assicurato attestante l’assenza di accordi, transazioni o conciliazioni relativi al licenziamento;
3. Nel caso in cui sia stato esperito il tentativo di conciliazione:
  - copia del verbale di accordo, transazione o conciliazione relativo al licenziamento;
4. modulo di denuncia sinistro compilato e sottoscritto;
5. copia di un documento di identità dell’Assicurato, o altro documento attestante la data di nascita;

6. autocertificazione redatta dall'Assicurato attestante lo stato di non occupazione nella qualifica di Dirigente del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario Avanzato; successive autocertificazioni dovranno essere presentate trimestralmente a partire dalla data di erogazione della prestazione e per tutta la sua durata;
7. copia del permesso di soggiorno in caso di Assicurato extracomunitario;
8. consenso al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003;
9. formale impegno dell' Assicurato:
  - a collaborare per consentire alla Società di svolgere, anche tramite persone di fiducia della Società stessa, le indagini e gli accertamenti necessari;
  - a comunicare alla "Società Delegataria" eventuali sentenze, accordi o transazioni relativi al licenziamento o alle dimissioni per giusta causa, intervenuti in ogni tempo rispetto alla presentazione della documentazione prevista dal presente punto H.

Per quanto previsto all'ultimo capoverso dell'Art. 2 – PERDITA D'IMPIEGO – delle Condizioni speciali di assicurazione per la forma assicurativa Assicurazione Ponte – Allegato 3 alla Convenzione, l'Assicurato dovrà produrre documentazione attestante la data dei seguenti eventi:

- deposito della sentenza di fallimento dell'azienda nella quale l'Assicurato prestava servizio;
- deposito del provvedimento ex art. 163 L.F. di ammissione alla procedura per concordato preventivo dell'azienda nella quale l'Assicurato prestava servizio;
- emanazione del decreto di ammissione alla procedura di "amministrazione straordinaria per aziende in crisi" dell'azienda nella quale l'Assicurato prestava servizio.

È fatto obbligo all'Assicurato di comunicare tempestivamente la cessazione del periodo di non occupazione.

L'Associazione "Antonio Pastore", avvalendosi di "Assidir S.r.l." nella sua qualità di Intermediario, riceve la relativa denuncia e provvede ad inviare la stessa ad Cargeas Assicurazioni S.p.A. per l'istruzione del sinistro.



## ALLEGATO 6

*Alla Convenzione Antonio Pastore 3140*

### **COSTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA "ANTONIO PASTORE" 3140**

## **COSTITUZIONE DELL' OSSERVATORIO DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA "ANTONIO PASTORE" 3140**

Le sottoscritte Parti:

- Cargeas Assicurazioni S.p.A. quale Impresa assicuratrice delegataria in persona del suo Direttore Generale;
- Aviva Vita S.p.A. quale Impresa assicuratrice delegataria in persona del suo Direttore Generale;
- ASSOCIAZIONE ANTONIO PASTORE in persona del suo Presidente protempore;
- ASSIDIR S.r.l. in persona del suo Presidente protempore e/o dell'Amministratore Delegato.

Premesso che:

Le parti sopra indicate, nell'ottica di una dialettica costruttiva tra le stesse, ritengono opportuno individuare, in riferimento alla Convenzione "Antonio Pastore" 3140 stipulata in ottemperanza al disposto dell'art. 26 del C.C.N.L. dei Dirigenti del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi del Terziario avanzato (di seguito "Convenzione") un organismo collegiale concordemente denominato "Osservatorio della Convenzione Antonio Pastore" (di seguito "Osservatorio") che consenta alle parti coinvolte di comunicare quanto relativo alla "Convenzione" e di propria competenza, così da monitorarne e commentarne l'andamento; il tutto nel pieno rispetto delle reciproche funzioni, competenze e poteri.

Tutto ciò premesso le Parti come sopra individuate convengono quanto segue:

### **1. PREMESSE**

La premessa fa parte integrante della presente scrittura.

### **2. COSTITUZIONE DELL'"OSSERVATORIO"**

Viene istituito un organismo denominato "Osservatorio della Convenzione Antonio Pastore" formato da:

- l'intero Consiglio d'amministrazione dell'Associazione Antonio Pastore;
- il Presidente e/o l'Amministratore Delegato e/o il Direttore di Assidir S.r.l.;
- il Presidente e/o il Vice Presidente e/o l'Amministra-

tore Delegato e/o il Direttore dell'Impresa Delegataria Cargeas Assicurazioni S.p.A. e dell'Impresa Delegataria Aviva Vita S.p.A. .

L'Associazione Antonio Pastore, Assidir S.r.l. e le Imprese Cargeas Assicurazioni S.p.A. e Aviva Vita S.p.A., possono, inoltre, richiedere che partecipino alle riunioni dell'“Osservatorio”, altri soggetti, denominati “invitati”, che, per la loro qualificazione professionale e/o attività, siano in grado di contribuire al buon funzionamento dell'“Osservatorio” stesso.

Le Parti concordano, fin d'ora, sull'opportunità della sistematica presenza, quali “invitati”, di rappresentanti della società di servizi, che provvede alla gestione dei flussi informativi relativi alla “Convenzione”.

I partecipanti all'“Osservatorio”, a qualsiasi titolo, non avranno diritto ad alcun compenso a carico dell'“Osservatorio” stesso.

### 3. FINALITÀ DELL'“OSSERVATORIO”

L'“Osservatorio” monitorerà:

- 3.1 i dati relativi alle adesioni, ai versamenti contributivi e alle iniziative finalizzate al recupero dei contributi non versati;
- 3.2 i risultati della gestione della “Convenzione” e delle eventuali problematiche ad essa connesse, con particolare attenzione all'analisi dei contributi versati dalle aziende per i propri dirigenti e dai proseguitori volontari e destinati alle coperture assicurative garantite dalla Convenzione;
- 3.3 l'andamento dei sinistri e le problematiche connesse agli stessi;
- 3.4 gli aspetti che coinvolgono i rapporti tra gli Assicurati e le Imprese assicuratrici;

e analizzerà:

- 3.5 le iniziative in sede giudiziaria che, in casi particolari, si ritenesse utile intraprendere in relazione all'applicazione e alla tutela della “Convenzione”;
- 3.6 le eventuali situazioni non regolamentate dalla “Convenzione”;
- 3.7 le problematiche che l'applicazione della “Convenzione” stessa dovesse evidenziare;
- 3.8 ogni altra iniziativa, anche non espressamente contemplata nei punti precedenti (che devono ri-

tenersi privi di esaustività), rivolta a realizzare le finalità di cui sopra.

### 4. RIUNIONI DELL'“OSSERVATORIO”

Le riunioni dell'“Osservatorio” saranno, indicativamente, tenute con cadenza mensile, su iniziativa dell'Associazione Antonio Pastore o di Assidir S.r.l. (che si assumono congiuntamente l'onere economico di provvedere alle convocazioni, di mettere a disposizione i locali ed il personale) presso la sede dell'Associazione Antonio Pastore (C/O Manageritalia) via Stoppani n. 6, Milano.

In occasione di ogni riunione verranno realizzate da Assidir S.r.l., brochures contenenti il verbale della riunione precedente e gli argomenti da trattarsi nel corso della riunione stessa.

Al fine di consentire la realizzazione di dette brochures, ciascuna delle parti dovrà provvedere a tempestivamente trasmettere ad Assidir S.r.l. i dati in proprio possesso.

Le Imprese Delegatarie Cargeas Assicurazioni S.p.A. e Aviva Vita S.p.A. si impegnano, in particolar modo, a far pervenire all'Associazione Antonio Pastore, nei tempi di seguito indicati, la seguente documentazione:

- 4.1 descrizione del quadro macroeconomico e dei mercati finanziari;
- 4.2 asset allocation, composizione dei fondi gestione, risultati (sezione 1 di cui all'allegato A);
- 4.3 linee di azione previste per il periodo di gestione successivo a quello discusso e strategie di movimentazione del portafoglio gestito (sezione 2 di cui all'allegato A)

|                 |                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punti 4.1 e 4.3 | Da far pervenire almeno 15 giorni prima della riunione più prossima successiva alla chiusura dell'esercizio annuale.                                 |
| Punto 4.2       | Da far pervenire almeno 15 giorni prima delle riunioni più prossime successive alle chiusure trimestrali delle composizioni delle Gestioni separate. |

### 5. DURATA

L'“Osservatorio” si scioglierà contestualmente alla scadenza della “Convenzione” 3140 salvo suo rinnovo con gli stessi soggetti sopra citati.

*Firmato*

Cargeas Assicurazioni S.p.A.  
Aviva Vita S.p.A.  
Associazione Antonio Pastore  
Assidir S.r.l.

**ALLEGATO “A”**

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEZIONE 1:<br>LE SCELTE DI PORTAFOGLIO INTRAPRESE<br>ASSET ALLOCATION | Suddivisione del “patrimonio investito” attuale per: <ul style="list-style-type: none"><li>• tipologia di titoli (azioni, obbligazioni, cash, derivati)</li><li>• settore (ad esempio, la classificazione MSCI)</li><li>• area geografica/valuta</li><li>• con/senza giudizio di rating (utilizzare le categorie di S&amp;P)</li><li>• duration media di portafoglio</li><li>• altre informazioni contingenti (ad esempio, inserimento di titoli emessi dalla casa madre, massicci disinvestimenti e/o numero di sinistri pagati, ecc.)</li></ul> |
| SEZIONE 2:<br>LE SCELTE DI PORTAFOGLIO<br>PERFORMANCES E PREVISIONI   | Risultati ottenuti nel periodo e altri dati di rilevanza strategica; previsioni nel breve e nel lungo periodo, entrambi suddivisi in grafici e/o tabelle in relazione al: <ul style="list-style-type: none"><li>• valore delle riserve gestite</li><li>• valore della raccolta effettuata</li><li>• risultato lordo del periodo</li><li>• impatto dei costi e della normativa fiscale</li><li>• risultato effettivamente retrocesso</li></ul>                                                                                                     |

# ALLEGATO 7

*Alla Convenzione Antonio Pastore 3140*

TABELLE

**Tabella n. 1 (1/a)**

**Forma assicurativa “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con rivalutazione annua del Capitale”**

| <b>Età Decorrenza</b> | <b>Durata</b> | <b>Premio per 1000 Euro di Capitale iniziale assicurato</b> | <b>Premio per garantire 1000 Euro di capitale a scadenza</b> |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 20                    | 45            | 1.103,99                                                    | 452,85                                                       |
| 21                    | 44            | 1.103,82                                                    | 461,84                                                       |
| 22                    | 43            | 1.103,63                                                    | 470,99                                                       |
| 23                    | 42            | 1.103,43                                                    | 480,33                                                       |
| 24                    | 41            | 1.103,24                                                    | 489,85                                                       |
| 25                    | 40            | 1.103,04                                                    | 499,56                                                       |
| 26                    | 39            | 1.102,83                                                    | 509,45                                                       |
| 27                    | 38            | 1.102,62                                                    | 519,54                                                       |
| 28                    | 37            | 1.102,40                                                    | 529,83                                                       |
| 29                    | 36            | 1.102,16                                                    | 540,30                                                       |
| 30                    | 35            | 1.101,92                                                    | 550,99                                                       |
| 31                    | 34            | 1.101,66                                                    | 561,88                                                       |
| 32                    | 33            | 1.101,40                                                    | 572,98                                                       |
| 33                    | 32            | 1.101,15                                                    | 584,31                                                       |
| 34                    | 31            | 1.100,90                                                    | 595,86                                                       |
| 35                    | 30            | 1.100,66                                                    | 607,64                                                       |
| 36                    | 29            | 1.100,41                                                    | 619,65                                                       |
| 37                    | 28            | 1.100,17                                                    | 631,91                                                       |
| 38                    | 27            | 1.099,93                                                    | 644,41                                                       |
| 39                    | 26            | 1.099,67                                                    | 657,14                                                       |
| 40                    | 25            | 1.099,40                                                    | 670,12                                                       |
| 41                    | 24            | 1.099,12                                                    | 683,35                                                       |
| 42                    | 23            | 1.098,83                                                    | 696,83                                                       |
| 43                    | 22            | 1.098,50                                                    | 710,55                                                       |
| 44                    | 21            | 1.098,14                                                    | 724,53                                                       |
| 45                    | 20            | 1.097,75                                                    | 738,75                                                       |
| 46                    | 19            | 1.097,33                                                    | 753,24                                                       |
| 47                    | 18            | 1.096,85                                                    | 767,97                                                       |
| 48                    | 17            | 1.096,31                                                    | 782,94                                                       |
| 49                    | 16            | 1.095,72                                                    | 798,17                                                       |
| 50                    | 15            | 1.095,06                                                    | 813,65                                                       |
| 51                    | 14            | 1.089,99                                                    | 826,08                                                       |
| 52                    | 13            | 1.084,96                                                    | 838,71                                                       |
| 53                    | 12            | 1.079,96                                                    | 851,54                                                       |
| 54                    | 11            | 1.074,96                                                    | 864,55                                                       |
| 55                    | 10            | 1.069,97                                                    | 877,75                                                       |
| 56                    | 9             | 1.065,40                                                    | 891,48                                                       |
| 57                    | 8             | 1.060,96                                                    | 905,52                                                       |
| 58                    | 7             | 1.056,62                                                    | 919,85                                                       |
| 59                    | 6             | 1.052,43                                                    | 934,53                                                       |
| 60                    | 5             | 1.048,38                                                    | 949,55                                                       |
| 61                    | 4             | 1.044,50                                                    | 964,96                                                       |
| 62                    | 3             | 1.040,79                                                    | 980,76                                                       |
| 63                    | 2             | 1.037,27                                                    | 996,99                                                       |
| 64                    | 1             | 1.033,99                                                    | 1.013,72                                                     |

*Per età e durate intermedie i valori verranno calcolati per interpolazione lineare.*



**Tabella n. 1 (1/b)**

**Forma assicurativa “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con rivalutazione annua del Capitale”**

| Premio per 1000 Euro di Capitale iniziale assicurato |          |          |          |          |          | Premio per garantire 1000 Euro di Capitale a scadenza |          |         |         |         |
|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
|                                                      | Durata   |          |          |          |          |                                                       |          |         |         |         |
| Età Decorrenza                                       | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 1                                                     | 2        | 3       | 4       | 5       |
| 61                                                   |          |          |          |          | 1.049,03 |                                                       |          |         |         | 950,14  |
| 62                                                   |          |          |          | 1.044,97 | 1.049,74 |                                                       |          |         | 965,39  | 950,78  |
| 63                                                   |          |          | 1.041,11 | 1.045,48 | 1.050,49 |                                                       |          | 981,06  | 965,86  | 951,46  |
| 64                                                   |          | 1.037,46 | 1.041,45 | 1.046,03 | 1.051,30 |                                                       | 997,17   | 981,38  | 966,37  | 952,19  |
| 65                                                   | 1.034,07 | 1.037,67 | 1.041,82 | 1.046,61 | 1.052,18 | 1013,79                                               | 997,38   | 981,73  | 966,91  | 952,99  |
| 66                                                   | 1.034,16 | 1.037,88 | 1.042,20 | 1.047,23 | 1.053,16 | 1013,88                                               | 997,58   | 982,09  | 967,48  | 953,88  |
| 67                                                   | 1.034,24 | 1.038,10 | 1.042,61 | 1.047,93 | 1.054,21 | 1013,96                                               | 997,79   | 982,47  | 968,13  | 954,83  |
| 68                                                   | 1.034,34 | 1.038,33 | 1.043,08 | 1.048,69 | 1.055,37 | 1014,06                                               | 998,01   | 982,92  | 968,83  | 955,88  |
| 69                                                   | 1.034,44 | 1.038,61 | 1.043,58 | 1.049,53 | 1.056,66 | 1.014,16                                              | 998,28   | 983,39  | 969,6   | 957,05  |
| 70                                                   | 1.034,57 | 1.038,91 | 1.044,15 | 1.050,46 | 1.058,13 | 1.014,28                                              | 998,57   | 983,93  | 970,46  | 958,38  |
| 71                                                   | 1.034,67 | 1.039,23 | 1.044,74 | 1.051,48 | 1.059,76 | 1.014,38                                              | 998,88   | 984,48  | 971,4   | 959,86  |
| 72                                                   | 1.034,81 | 1.039,58 | 1.045,43 | 1.052,67 | 1.061,70 | 1.014,52                                              | 999,21   | 985,13  | 972,5   | 961,61  |
| 73                                                   | 1.034,96 | 1.039,97 | 1.046,22 | 1.054,06 | 1.063,89 | 1.014,67                                              | 999,59   | 985,88  | 973,79  | 963,6   |
| 74                                                   | 1.035,14 | 1.040,45 | 1.047,16 | 1.055,64 | 1.066,41 | 1.014,84                                              | 1.000,05 | 986,76  | 975,25  | 965,88  |
| 75                                                   | 1.035,34 | 1.041,00 | 1.048,20 | 1.057,43 | 1.069,36 | 1.015,04                                              | 1.000,58 | 987,74  | 976,9   | 968,55  |
| 76                                                   | 1.035,58 | 1.041,59 | 1.049,35 | 1.059,48 | 1.072,80 | 1.015,27                                              | 1.001,14 | 988,83  | 978,8   | 971,67  |
| 77                                                   | 1.035,81 | 1.042,22 | 1.050,67 | 1.061,85 | 1.076,93 | 1.015,50                                              | 1.001,75 | 990,07  | 980,99  | 975,41  |
| 78                                                   | 1.036,08 | 1.042,99 | 1.052,24 | 1.064,79 | 1.081,92 | 1.015,76                                              | 1.002,49 | 991,55  | 983,7   | 979,93  |
| 79                                                   | 1.036,41 | 1.043,89 | 1.054,16 | 1.068,28 | 1.087,87 | 1.016,09                                              | 1.003,35 | 993,36  | 986,93  | 985,32  |
| 80                                                   | 1.036,79 | 1.044,98 | 1.056,40 | 1.072,36 | 1.094,91 | 1016,46                                               | 1004,4   | 995,47  | 990,69  | 991,69  |
| 81                                                   | 1.037,25 | 1.046,24 | 1.058,98 | 1.077,11 | 1.103,28 | 1016,91                                               | 1005,61  | 997,9   | 995,08  | 999,27  |
| 82                                                   | 1.037,74 | 1.047,61 | 1.061,85 | 1.082,55 | 1.113,04 | 1017,39                                               | 1006,93  | 1000,6  | 1000,11 | 1008,11 |
| 83                                                   | 1.038,28 | 1.049,14 | 1.065,13 | 1.088,83 | 1.124,31 | 1017,92                                               | 1008,4   | 1003,7  | 1005,91 | 1018,32 |
| 84                                                   | 1.038,87 | 1.050,87 | 1.068,86 | 1.095,91 | 1.137,30 | 1018,5                                                | 1010,06  | 1007,21 | 1012,45 | 1030,09 |
| 85                                                   | 1.039,55 | 1.052,80 | 1.072,96 | 1.103,86 | 1.152,32 | 1019,17                                               | 1011,92  | 1011,07 | 1019,8  | 1043,69 |
| 86                                                   | 1.040,25 | 1.054,81 | 1.077,37 | 1.112,72 |          | 1019,85                                               | 1013,85  | 1015,23 | 1027,98 |         |
| 87                                                   | 1.040,96 | 1.056,93 | 1.082,16 |          |          | 1020,55                                               | 1015,89  | 1019,74 |         |         |
| 88                                                   | 1.041,72 | 1.059,21 |          |          |          | 1021,29                                               | 1018,08  |         |         |         |
| 89                                                   | 1.042,51 |          |          |          |          | 1022,07                                               |          |         |         |         |

*Per età e durate intermedie i valori verranno calcolati per interpolazione lineare.*

**Tabella n. 2 (2/a)**

**Forma assicurativa “Capitale Differito a Premio Unico Senza Controassicurazione e con rivalutazione annua del Capitale”**

|                           | Premio per 1000 Euro di Capitale iniziale assicurato |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                           | Durata                                               |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Età<br/>Decorrenza</b> | <b>1</b>                                             | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b> |
| 20                        | 1.032,09                                             | 1.033,21 | 1.034,30 | 1.035,42 | 1.036,54 | 1.037,63 | 1.038,71 | 1.039,74 |
| 21                        | 1.032,03                                             | 1.033,10 | 1.034,19 | 1.035,28 | 1.036,36 | 1.037,40 | 1.038,41 | 1.039,37 |
| 22                        | 1.031,98                                             | 1.033,04 | 1.034,10 | 1.035,16 | 1.036,17 | 1.037,16 | 1.038,09 | 1.038,97 |
| 23                        | 1.031,98                                             | 1.033,01 | 1.034,03 | 1.035,02 | 1.035,98 | 1.036,89 | 1.037,75 | 1.038,60 |
| 24                        | 1.031,94                                             | 1.032,94 | 1.033,90 | 1.034,83 | 1.035,71 | 1.036,55 | 1.037,37 | 1.038,17 |
| 25                        | 1.031,91                                             | 1.032,84 | 1.033,75 | 1.034,61 | 1.035,41 | 1.036,21 | 1.036,98 | 1.037,80 |
| 26                        | 1.031,85                                             | 1.032,72 | 1.033,56 | 1.034,33 | 1.035,11 | 1.035,85 | 1.036,65 | 1.037,51 |
| 27                        | 1.031,79                                             | 1.032,59 | 1.033,35 | 1.034,10 | 1.034,81 | 1.035,58 | 1.036,41 | 1.037,30 |
| 28                        | 1.031,71                                             | 1.032,44 | 1.033,16 | 1.033,86 | 1.034,61 | 1.035,41 | 1.036,27 | 1.037,15 |
| 29                        | 1.031,64                                             | 1.032,32 | 1.033,00 | 1.033,72 | 1.034,51 | 1.035,33 | 1.036,19 | 1.037,10 |
| 30                        | 1.031,60                                             | 1.032,25 | 1.032,94 | 1.033,70 | 1.034,51 | 1.035,34 | 1.036,21 | 1.037,08 |
| 31                        | 1.031,56                                             | 1.032,23 | 1.032,95 | 1.033,73 | 1.034,55 | 1.035,39 | 1.036,22 | 1.037,01 |
| 32                        | 1.031,58                                             | 1.032,29 | 1.033,03 | 1.033,82 | 1.034,64 | 1.035,45 | 1.036,21 | 1.036,94 |
| 33                        | 1.031,62                                             | 1.032,34 | 1.033,10 | 1.033,90 | 1.034,68 | 1.035,41 | 1.036,12 | 1.036,76 |
| 34                        | 1.031,64                                             | 1.032,36 | 1.033,14 | 1.033,90 | 1.034,61 | 1.035,29 | 1.035,90 | 1.036,39 |
| 35                        | 1.031,64                                             | 1.032,38 | 1.033,12 | 1.033,80 | 1.034,46 | 1.035,05 | 1.035,51 | 1.035,82 |
| 36                        | 1.031,65                                             | 1.032,35 | 1.033,01 | 1.033,65 | 1.034,21 | 1.034,65 | 1.034,93 | 1.035,04 |
| 37                        | 1.031,62                                             | 1.032,25 | 1.032,86 | 1.033,40 | 1.033,81 | 1.034,06 | 1.034,15 | 1.034,03 |
| 38                        | 1.031,54                                             | 1.032,13 | 1.032,64 | 1.033,02 | 1.033,25 | 1.033,31 | 1.033,17 | 1.032,82 |
| 39                        | 1.031,49                                             | 1.031,98 | 1.032,34 | 1.032,55 | 1.032,59 | 1.032,41 | 1.032,04 | 1.031,35 |
| 40                        | 1.031,39                                             | 1.031,73 | 1.031,91 | 1.031,92 | 1.031,72 | 1.031,33 | 1.030,61 | 1.029,48 |
| 41                        | 1.031,25                                             | 1.031,40 | 1.031,39 | 1.031,17 | 1.030,74 | 1.030,00 | 1.028,85 | 1.027,31 |
| 42                        | 1.031,06                                             | 1.031,03 | 1.030,78 | 1.030,34 | 1.029,57 | 1.028,38 | 1.026,82 | 1.024,90 |
| 43                        | 1.030,87                                             | 1.030,60 | 1.030,13 | 1.029,34 | 1.028,14 | 1.026,55 | 1.024,60 | 1.022,32 |
| 44                        | 1.030,63                                             | 1.030,14 | 1.029,33 | 1.028,10 | 1.026,49 | 1.024,52 | 1.022,21 | 1.019,54 |
| 45                        | 1.030,41                                             | 1.029,57 | 1.028,32 | 1.026,69 | 1.024,69 | 1.022,35 | 1.019,66 | 1.016,47 |
| 46                        | 1.030,06                                             | 1.028,78 | 1.027,12 | 1.025,10 | 1.022,75 | 1.020,03 | 1.016,81 | 1.012,92 |
| 47                        | 1.029,62                                             | 1.027,94 | 1.025,89 | 1.023,51 | 1.020,76 | 1.017,52 | 1.013,60 | 1.008,99 |
| 48                        | 1.029,22                                             | 1.027,15 | 1.024,73 | 1.021,95 | 1.018,68 | 1.014,74 | 1.010,09 | 1.004,61 |
| 49                        | 1.028,83                                             | 1.026,39 | 1.023,59 | 1.020,28 | 1.016,30 | 1.011,63 | 1.006,12 | 999,74   |
| 50                        | 1.028,46                                             | 1.025,63 | 1.022,29 | 1.018,28 | 1.013,57 | 1.008,03 | 1.001,62 | 994,27   |
| 51                        | 1.028,06                                             | 1.024,70 | 1.020,65 | 1.015,91 | 1.010,33 | 1.003,87 | 996,48   | 988,05   |
| 52                        | 1.027,53                                             | 1.023,46 | 1.018,68 | 1.013,05 | 1.006,56 | 999,12   | 990,63   | 981,00   |
| 53                        | 1.026,82                                             | 1.022,00 | 1.016,33 | 1.009,79 | 1.002,30 | 993,77   | 984,08   | 973,19   |
| 54                        | 1.026,07                                             | 1.020,35 | 1.013,77 | 1.006,23 | 997,64   | 987,89   | 976,93   | 964,69   |
| 55                        | 1.025,16                                             | 1.018,52 | 1.010,92 | 1.002,27 | 992,45   | 981,42   | 969,09   | 955,44   |
| 56                        | 1.024,23                                             | 1.016,56 | 1.007,84 | 997,93   | 986,82   | 974,41   | 960,65   | 945,47   |
| 57                        | 1.023,19                                             | 1.014,39 | 1.004,40 | 993,18   | 980,67   | 966,80   | 951,50   | 934,69   |
| 58                        | 1.022,03                                             | 1.011,95 | 1.000,62 | 987,99   | 973,99   | 958,56   | 941,60   | 923,03   |
| 59                        | 1.020,73                                             | 1.009,29 | 996,53   | 982,38   | 966,79   | 949,67   | 930,91   | 910,53   |
| 60                        | 1.019,35                                             | 1.006,43 | 992,12   | 976,35   | 959,04   | 940,07   | 919,47   | 897,43   |
| 61                        | 1.017,84                                             | 1.003,35 | 987,39   | 969,85   | 950,65   | 929,80   | 907,48   | 883,61   |
| 62                        | 1.016,23                                             | 1.000,04 | 982,25   | 962,78   | 941,63   | 919,01   | 894,82   | 869,11   |
| 63                        | 1.014,48                                             | 996,40   | 976,64   | 955,17   | 932,20   | 907,64   | 881,54   |          |
| 64                        | 1.012,54                                             | 992,44   | 970,59   | 947,23   | 922,25   | 895,70   |          |          |
| 65                        | 1.010,43                                             | 988,17   | 964,36   | 938,91   | 911,86   |          |          |          |
| 66                        | 1.008,19                                             | 983,88   | 957,90   | 930,27   |          |          |          |          |
| 67                        | 1.006,04                                             | 979,45   | 951,19   |          |          |          |          |          |
| 68                        | 1.003,65                                             | 974,67   |          |          |          |          |          |          |
| 69                        | 1.001,14                                             |          |          |          |          |          |          |          |

*Per età e durate intermedie i valori verranno calcolati per interpolazione lineare.*

**Tabella n. 2 (2/b)**

**Forma assicurativa “Capitale Differito a Premio Unico Senza Controassicurazione e con rivalutazione annua del Capitale”**

| Età<br>Decorrenza | Premio per 1000 Euro di Capitale iniziale assicurato |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                   | Durata                                               |          |          |          |          |          |          |          |
|                   | 9                                                    | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 15       | 16       |
| 20                | 1.040,72                                             | 1.041,67 | 1.043,50 | 1.045,30 | 1.047,13 | 1.049,02 | 1.050,95 | 1.049,37 |
| 21                | 1.040,28                                             | 1.041,18 | 1.042,96 | 1.044,79 | 1.046,66 | 1.048,57 | 1.050,50 | 1.048,92 |
| 22                | 1.039,85                                             | 1.040,71 | 1.042,50 | 1.044,36 | 1.046,26 | 1.048,18 | 1.050,12 | 1.048,50 |
| 23                | 1.039,42                                             | 1.040,30 | 1.042,14 | 1.044,02 | 1.045,92 | 1.047,84 | 1.049,75 | 1.048,06 |
| 24                | 1.039,02                                             | 1.039,94 | 1.041,80 | 1.043,68 | 1.045,59 | 1.047,48 | 1.049,30 | 1.047,57 |
| 25                | 1.038,69                                             | 1.039,63 | 1.041,49 | 1.043,39 | 1.045,26 | 1.047,07 | 1.048,85 | 1.047,01 |
| 26                | 1.038,42                                             | 1.039,36 | 1.041,24 | 1.043,10 | 1.044,89 | 1.046,65 | 1.048,32 | 1.046,35 |
| 27                | 1.038,22                                             | 1.039,17 | 1.041,00 | 1.042,79 | 1.044,54 | 1.046,19 | 1.047,72 | 1.045,56 |
| 28                | 1.038,07                                             | 1.038,99 | 1.040,76 | 1.042,49 | 1.044,13 | 1.045,64 | 1.046,99 | 1.044,62 |
| 29                | 1.037,98                                             | 1.038,82 | 1.040,53 | 1.042,17 | 1.043,66 | 1.044,99 | 1.046,13 | 1.043,54 |
| 30                | 1.037,88                                             | 1.038,67 | 1.040,29 | 1.041,77 | 1.043,08 | 1.044,21 | 1.045,11 | 1.042,30 |
| 31                | 1.037,77                                             | 1.038,46 | 1.039,94 | 1.041,23 | 1.042,35 | 1.043,23 | 1.043,91 | 1.040,75 |
| 32                | 1.037,61                                             | 1.038,15 | 1.039,44 | 1.040,53 | 1.041,42 | 1.042,08 | 1.042,41 | 1.038,81 |
| 33                | 1.037,28                                             | 1.037,64 | 1.038,73 | 1.039,59 | 1.040,25 | 1.040,55 | 1.040,44 | 1.036,44 |
| 34                | 1.036,72                                             | 1.036,89 | 1.037,74 | 1.038,38 | 1.038,68 | 1.038,56 | 1.038,02 | 1.033,63 |
| 35                | 1.035,95                                             | 1.035,89 | 1.036,51 | 1.036,80 | 1.036,67 | 1.036,12 | 1.035,20 | 1.030,45 |
| 36                | 1.034,95                                             | 1.034,65 | 1.034,93 | 1.034,77 | 1.034,23 | 1.033,30 | 1.032,01 | 1.026,88 |
| 37                | 1.033,71                                             | 1.033,07 | 1.032,90 | 1.032,34 | 1.031,40 | 1.030,10 | 1.028,42 | 1.022,78 |
| 38                | 1.032,15                                             | 1.031,08 | 1.030,50 | 1.029,55 | 1.028,25 | 1.026,56 | 1.024,35 | 1.018,02 |
| 39                | 1.030,25                                             | 1.028,76 | 1.027,80 | 1.026,48 | 1.024,78 | 1.022,57 | 1.019,66 | 1.012,63 |
| 40                | 1.027,97                                             | 1.026,10 | 1.024,78 | 1.023,07 | 1.020,84 | 1.017,94 | 1.014,30 | 1.006,42 |
| 41                | 1.025,42                                             | 1.023,19 | 1.021,47 | 1.019,24 | 1.016,31 | 1.012,68 | 1.008,17 | 999,43   |
| 42                | 1.022,65                                             | 1.020,03 | 1.017,79 | 1.014,85 | 1.011,22 | 1.006,70 | 1.001,31 | 991,62   |
| 43                | 1.019,67                                             | 1.016,53 | 1.013,60 | 1.009,95 | 1.005,44 | 1.000,03 | 993,68   | 982,93   |
| 44                | 1.016,37                                             | 1.012,53 | 1.008,87 | 1.004,36 | 998,96   | 992,59   | 985,15   | 973,27   |
| 45                | 1.012,60                                             | 1.008,05 | 1.003,52 | 998,11   | 991,74   | 984,30   | 975,69   | 962,61   |
| 46                | 1.008,33                                             | 1.002,91 | 997,50   | 991,12   | 983,67   | 975,05   | 965,20   | 950,86   |
| 47                | 1.003,53                                             | 997,23   | 990,84   | 983,39   | 974,76   | 964,91   | 953,76   | 938,09   |
| 48                | 998,27                                               | 991,00   | 983,53   | 974,89   | 965,03   | 953,87   | 941,35   | 924,29   |
| 49                | 992,43                                               | 984,08   | 975,43   | 965,54   | 954,36   | 941,83   | 927,86   | 909,31   |
| 50                | 985,87                                               | 976,34   | 966,43   | 955,24   | 942,67   | 928,68   | 913,18   | 893,06   |
| 51                | 978,46                                               | 967,68   | 956,46   | 943,87   | 929,86   | 914,31   | 897,17   | 875,45   |
| 52                | 970,17                                               | 958,06   | 945,45   | 931,39   | 915,82   | 898,63   | 879,82   | 856,70   |
| 53                | 961,02                                               | 947,52   | 933,44   | 917,81   | 900,58   | 881,72   | 861,43   | 836,79   |
| 54                | 951,11                                               | 936,13   | 920,46   | 903,17   | 884,25   | 863,88   | 842,00   | 815,87   |
| 55                | 940,36                                               | 923,80   | 906,43   | 887,43   | 866,99   | 845,01   | 821,54   |          |
| 56                | 928,79                                               | 910,52   | 891,43   | 870,88   | 848,79   | 825,21   |          |          |
| 57                | 916,28                                               | 896,27   | 875,60   | 853,39   | 829,66   |          |          |          |
| 58                | 902,84                                               | 881,24   | 858,88   | 834,99   |          |          |          |          |
| 59                | 888,72                                               | 865,40   | 841,32   |          |          |          |          |          |
| 60                | 873,86                                               | 848,78   |          |          |          |          |          |          |
| 61                | 858,24                                               |          |          |          |          |          |          |          |
| 62                |                                                      |          |          |          |          |          |          |          |
| 63                |                                                      |          |          |          |          |          |          |          |
| 64                |                                                      |          |          |          |          |          |          |          |
| 65                |                                                      |          |          |          |          |          |          |          |
| 66                |                                                      |          |          |          |          |          |          |          |
| 67                |                                                      |          |          |          |          |          |          |          |
| 68                |                                                      |          |          |          |          |          |          |          |
| 69                |                                                      |          |          |          |          |          |          |          |

*Per età e durate intermedie i valori verranno calcolati per interpolazione lineare.*

**Tabella n. 2 (2/c)**

**Forma assicurativa “Capitale Differito a Premio Unico Senza Controassicurazione e con rivalutazione annua del Capitale”**

| Premio per 1000 Euro di Capitale iniziale assicurato |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Età Decorrenza                                       | Durata   |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                      | 17       | 18       | 19       | 20       | 21       | 22       | 23       | 24       |
| 20                                                   | 1.047,79 | 1.046,20 | 1.044,52 | 1.042,79 | 1.040,97 | 1.039,01 | 1.036,86 | 1.034,52 |
| 21                                                   | 1.047,32 | 1.045,64 | 1.043,91 | 1.042,09 | 1.040,13 | 1.037,98 | 1.035,64 | 1.033,08 |
| 22                                                   | 1.046,82 | 1.045,09 | 1.043,27 | 1.041,30 | 1.039,15 | 1.036,81 | 1.034,25 | 1.031,46 |
| 23                                                   | 1.046,33 | 1.044,51 | 1.042,54 | 1.040,38 | 1.038,04 | 1.035,47 | 1.032,68 | 1.029,55 |
| 24                                                   | 1.045,75 | 1.043,77 | 1.041,61 | 1.039,27 | 1.036,69 | 1.033,90 | 1.030,77 | 1.027,21 |
| 25                                                   | 1.045,05 | 1.042,88 | 1.040,53 | 1.037,96 | 1.035,16 | 1.032,02 | 1.028,46 | 1.024,50 |
| 26                                                   | 1.044,18 | 1.041,83 | 1.039,26 | 1.036,45 | 1.033,32 | 1.029,74 | 1.025,78 | 1.021,44 |
| 27                                                   | 1.043,20 | 1.040,62 | 1.037,82 | 1.034,67 | 1.031,10 | 1.027,12 | 1.022,78 | 1.018,10 |
| 28                                                   | 1.042,04 | 1.039,23 | 1.036,08 | 1.032,50 | 1.028,52 | 1.024,18 | 1.019,49 | 1.014,42 |
| 29                                                   | 1.040,73 | 1.037,57 | 1.033,99 | 1.030,00 | 1.025,65 | 1.020,95 | 1.015,88 | 1.010,31 |
| 30                                                   | 1.039,14 | 1.035,55 | 1.031,57 | 1.027,20 | 1.022,50 | 1.017,42 | 1.011,84 | 1.005,59 |
| 31                                                   | 1.037,16 | 1.033,16 | 1.028,79 | 1.024,08 | 1.018,99 | 1.013,40 | 1.007,15 | 1.000,20 |
| 32                                                   | 1.034,80 | 1.030,43 | 1.025,71 | 1.020,61 | 1.015,02 | 1.008,75 | 1.001,79 | 994,00   |
| 33                                                   | 1.032,05 | 1.027,32 | 1.022,22 | 1.016,62 | 1.010,33 | 1.003,37 | 995,57   | 986,93   |
| 34                                                   | 1.028,90 | 1.023,78 | 1.018,18 | 1.011,89 | 1.004,91 | 997,09   | 988,44   | 978,87   |
| 35                                                   | 1.025,34 | 1.019,72 | 1.013,41 | 1.006,43 | 998,60   | 989,93   | 980,35   | 969,75   |
| 36                                                   | 1.021,26 | 1.014,94 | 1.007,94 | 1.000,11 | 991,43   | 981,83   | 971,22   | 959,50   |
| 37                                                   | 1.016,47 | 1.009,46 | 1.001,61 | 992,91   | 983,30   | 972,67   | 960,94   | 948,06   |
| 38                                                   | 1.011,00 | 1.003,14 | 994,44   | 984,81   | 974,17   | 962,42   | 949,52   | 935,40   |
| 39                                                   | 1.004,76 | 996,03   | 986,39   | 975,73   | 963,96   | 951,04   | 936,91   | 921,52   |
| 40                                                   | 997,68   | 988,02   | 977,35   | 965,56   | 952,61   | 938,46   | 923,05   | 906,33   |
| 41                                                   | 989,75   | 979,06   | 967,25   | 954,28   | 940,10   | 924,66   | 907,91   | 889,76   |
| 42                                                   | 980,90   | 969,07   | 956,08   | 941,88   | 926,41   | 909,62   | 891,45   | 871,80   |
| 43                                                   | 971,08   | 958,06   | 943,82   | 928,33   | 911,51   | 893,29   | 873,60   | 852,46   |
| 44                                                   | 960,22   | 945,96   | 930,42   | 913,56   | 895,31   | 875,58   | 854,39   | 831,94   |
| 45                                                   | 948,31   | 932,73   | 915,83   | 897,52   | 877,75   | 856,51   | 834,00   | 810,15   |
| 46                                                   | 935,25   | 918,31   | 899,95   | 880,12   | 858,83   | 836,26   | 812,34   | 787,13   |
| 47                                                   | 921,10   | 902,69   | 882,80   | 861,44   | 838,79   | 814,81   | 789,52   |          |
| 48                                                   | 905,82   | 885,86   | 864,42   | 841,70   | 817,63   | 792,27   |          |          |
| 49                                                   | 889,28   | 867,76   | 844,95   | 820,79   | 795,32   |          |          |          |
| 50                                                   | 871,45   | 848,54   | 824,28   | 798,70   |          |          |          |          |
| 51                                                   | 852,45   | 828,08   | 802,38   |          |          |          |          |          |
| 52                                                   | 832,20   | 806,38   |          |          |          |          |          |          |
| 53                                                   | 810,83   |          |          |          |          |          |          |          |
| 54                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 55                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 56                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 57                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 58                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 59                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 60                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 61                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 62                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 63                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 64                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 65                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 66                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 67                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 68                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 69                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |

*Per età e durate intermedie i valori verranno calcolati per interpolazione lineare.*

**Tabella n. 2 (2/d)**

**Forma assicurativa “Capitale Differito a Premio Unico Senza Controassicurazione  
e con rivalutazione annua del Capitale”**

| Premio per 1000 Euro di Capitale iniziale assicurato |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Durata                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Età<br>Decorrenza                                    | 25       | 26       | 27       | 28       | 29       | 30       | 31       | 32       |
| 20                                                   | 1.031,96 | 1.029,19 | 1.026,07 | 1.022,52 | 1.018,58 | 1.014,28 | 1.009,63 | 1.004,61 |
| 21                                                   | 1.030,29 | 1.027,17 | 1.023,62 | 1.019,68 | 1.015,37 | 1.010,72 | 1.005,70 | 1.000,19 |
| 22                                                   | 1.028,33 | 1.024,78 | 1.020,84 | 1.016,52 | 1.011,86 | 1.006,84 | 1.001,32 | 995,14   |
| 23                                                   | 1.025,99 | 1.022,04 | 1.017,72 | 1.013,06 | 1.008,03 | 1.002,50 | 996,31   | 989,44   |
| 24                                                   | 1.023,25 | 1.018,92 | 1.014,26 | 1.009,22 | 1.003,69 | 997,49   | 990,61   | 982,91   |
| 25                                                   | 1.020,16 | 1.015,50 | 1.010,45 | 1.004,91 | 998,71   | 991,81   | 984,11   | 975,56   |
| 26                                                   | 1.016,76 | 1.011,72 | 1.006,17 | 999,96   | 993,05   | 985,33   | 976,78   | 967,32   |
| 27                                                   | 1.013,04 | 1.007,49 | 1.001,26 | 994,36   | 986,63   | 978,06   | 968,59   | 958,13   |
| 28                                                   | 1.008,86 | 1.002,63 | 995,71   | 987,97   | 979,40   | 969,92   | 959,43   | 947,87   |
| 29                                                   | 1.004,07 | 997,15   | 989,40   | 980,80   | 971,31   | 960,82   | 949,23   | 936,50   |
| 30                                                   | 998,66   | 990,89   | 982,29   | 972,79   | 962,27   | 950,66   | 937,92   | 923,98   |
| 31                                                   | 992,43   | 983,81   | 974,28   | 963,75   | 952,14   | 939,37   | 925,41   | 910,21   |
| 32                                                   | 985,37   | 975,84   | 965,29   | 953,64   | 940,87   | 926,88   | 911,66   | 895,14   |
| 33                                                   | 977,38   | 966,81   | 955,15   | 942,35   | 928,34   | 913,09   | 896,55   | 878,63   |
| 34                                                   | 968,29   | 956,61   | 943,79   | 929,76   | 914,50   | 897,93   | 879,98   | 860,59   |
| 35                                                   | 958,06   | 945,22   | 931,17   | 915,88   | 899,29   | 881,32   | 861,90   | 841,04   |
| 36                                                   | 946,65   | 932,57   | 917,26   | 900,64   | 882,64   | 863,19   | 842,30   | 820,17   |
| 37                                                   | 933,97   | 918,63   | 902,00   | 883,97   | 864,49   | 843,57   | 821,40   | 797,91   |
| 38                                                   | 920,04   | 903,37   | 885,32   | 865,81   | 844,86   | 822,65   | 799,13   | 774,34   |
| 39                                                   | 904,83   | 886,74   | 867,21   | 846,22   | 823,98   | 800,42   | 775,58   |          |
| 40                                                   | 888,21   | 868,64   | 847,61   | 825,34   | 801,74   | 776,86   |          |          |
| 41                                                   | 870,15   | 849,10   | 826,78   | 803,15   | 778,22   |          |          |          |
| 42                                                   | 850,70   | 828,35   | 804,66   | 779,69   |          |          |          |          |
| 43                                                   | 830,06   | 806,32   | 781,31   |          |          |          |          |          |
| 44                                                   | 808,15   | 783,07   |          |          |          |          |          |          |
| 45                                                   | 785,01   |          |          |          |          |          |          |          |
| 46                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 47                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 48                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 49                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 50                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 51                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 52                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 53                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 54                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 55                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 56                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 57                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 58                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 59                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 60                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 61                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 62                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 63                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 64                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 65                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 66                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 67                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 68                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 69                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |

*Per età e durate intermedie i valori verranno calcolati per interpolazione lineare.*



**Tabella n. 2 (2/e)**

**Forma assicurativa “Capitale Differito a Premio Unico Senza Controassicurazione e con rivalutazione annua del Capitale”**

| Premio per 1000 Euro di Capitale iniziale assicurato |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Durata                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Età Decorrenza                                       | 33     | 34     | 35     | 36     | 37     | 38     | 39     | 40     |
| 20                                                   | 999,11 | 992,94 | 986,09 | 978,42 | 969,93 | 960,54 | 950,16 | 938,70 |
| 21                                                   | 994,01 | 987,15 | 979,48 | 970,97 | 961,57 | 951,19 | 939,72 | 927,11 |
| 22                                                   | 988,27 | 980,58 | 972,08 | 962,66 | 952,26 | 940,77 | 928,17 | 914,37 |
| 23                                                   | 981,74 | 973,22 | 963,80 | 953,39 | 941,88 | 929,26 | 915,46 | 900,42 |
| 24                                                   | 974,38 | 964,94 | 954,52 | 943,00 | 930,36 | 916,54 | 901,49 | 885,15 |
| 25                                                   | 966,12 | 955,68 | 944,15 | 931,50 | 917,65 | 902,58 | 886,23 | 868,52 |
| 26                                                   | 956,87 | 945,33 | 932,66 | 918,80 | 903,72 | 887,34 | 869,61 | 850,44 |
| 27                                                   | 946,57 | 933,88 | 920,01 | 904,90 | 888,50 | 870,74 | 851,56 | 830,95 |
| 28                                                   | 935,16 | 921,26 | 906,13 | 889,72 | 871,93 | 852,72 | 832,08 | 810,22 |
| 29                                                   | 922,59 | 907,44 | 891,00 | 873,19 | 853,95 | 833,28 | 811,38 | 788,18 |
| 30                                                   | 908,81 | 892,34 | 874,51 | 855,24 | 834,55 | 812,61 | 789,38 | 764,88 |
| 31                                                   | 893,72 | 875,87 | 856,56 | 835,83 | 813,87 | 790,60 | 766,06 |        |
| 32                                                   | 877,26 | 857,92 | 837,16 | 815,16 | 791,86 | 767,28 |        |        |
| 33                                                   | 859,28 | 838,48 | 816,44 | 793,10 | 768,49 |        |        |        |
| 34                                                   | 839,77 | 817,70 | 794,31 | 769,67 |        |        |        |        |
| 35                                                   | 818,94 | 795,52 | 770,83 |        |        |        |        |        |
| 36                                                   | 796,71 | 771,99 |        |        |        |        |        |        |
| 37                                                   | 773,16 |        |        |        |        |        |        |        |
| 38                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 39                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 40                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 41                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 42                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 43                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 44                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 45                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 46                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 47                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 48                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 49                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 50                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 51                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 52                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 53                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 54                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 55                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 56                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 57                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 58                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 59                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 60                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 61                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 62                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 63                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 64                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 65                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 66                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 67                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 68                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 69                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |

*Per età e durate intermedie i valori verranno calcolati per interpolazione lineare.*

**Tabella n. 3**

**Capitali assicurati in caso di morte e premi annui calcolati in funzione dell'età raggiunta dall'assicurato all'inizio di ogni anno assicurativo**

| <b>Età</b> | <b>Capitale Assicurato Maschi</b> | <b>Premi Annui Maschi</b> | <b>Capitale Assicurato Femmine</b> | <b>Premi Annui Femmine</b> |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 21         | 520.000,00                        | 516,03                    | 520.000,00                         | 396,03                     |
| 22         | 520.000,00                        | 516,03                    | 520.000,00                         | 431,03                     |
| 23         | 520.000,00                        | 516,03                    | 520.000,00                         | 451,03                     |
| 24         | 520.000,00                        | 516,03                    | 520.000,00                         | 481,03                     |
| 25         | 520.000,00                        | 516,03                    | 520.000,00                         | 501,03                     |
| 26         | 520.000,00                        | 516,03                    | 520.000,00                         | 516,03                     |
| 27         | 520.000,00                        | 516,03                    | 520.000,00                         | 516,03                     |
| 28         | 520.000,00                        | 516,03                    | 520.000,00                         | 516,03                     |
| 29         | 520.000,00                        | 516,03                    | 520.000,00                         | 516,03                     |
| 30         | 510.000,00                        | 510,63                    | 510.000,00                         | 505,73                     |
| 31         | 500.000,00                        | 500,23                    | 500.000,00                         | 495,43                     |
| 32         | 490.000,00                        | 498,58                    | 490.000,00                         | 479,98                     |
| 33         | 470.000,00                        | 494,98                    | 470.000,00                         | 459,38                     |
| 34         | 450.000,00                        | 494,03                    | 450.000,00                         | 438,78                     |
| 35         | 435.000,00                        | 488,93                    | 435.000,00                         | 427,43                     |
| 36         | 420.000,00                        | 486,88                    | 420.000,00                         | 411,83                     |
| 37         | 410.000,00                        | 486,13                    | 410.000,00                         | 412,98                     |
| 38         | 390.000,00                        | 482,83                    | 390.000,00                         | 406,18                     |
| 39         | 370.000,00                        | 480,58                    | 370.000,00                         | 401,23                     |
| 40         | 350.000,00                        | 478,78                    | 350.000,00                         | 387,78                     |
| 41         | 340.000,00                        | 478,43                    | 340.000,00                         | 382,33                     |
| 42         | 310.000,00                        | 460,23                    | 310.000,00                         | 353,83                     |
| 43         | 290.000,00                        | 456,03                    | 290.000,00                         | 344,23                     |
| 44         | 265.000,00                        | 447,53                    | 265.000,00                         | 327,68                     |
| 45         | 240.000,00                        | 431,53                    | 240.000,00                         | 309,73                     |
| 46         | 225.000,00                        | 428,08                    | 225.000,00                         | 301,33                     |
| 47         | 205.000,00                        | 424,53                    | 205.000,00                         | 288,03                     |
| 48         | 190.000,00                        | 415,43                    | 190.000,00                         | 281,03                     |
| 49         | 175.000,00                        | 407,03                    | 175.000,00                         | 276,53                     |
| 50         | 160.000,00                        | 397,53                    | 160.000,00                         | 267,53                     |
| 51         | 145.000,00                        | 387,43                    | 145.000,00                         | 252,88                     |
| 52         | 140.000,00                        | 405,83                    | 140.000,00                         | 267,23                     |
| 53         | 140.000,00                        | 439,93                    | 140.000,00                         | 272,98                     |
| 54         | 140.000,00                        | 443,03                    | 140.000,00                         | 281,03                     |
| 55         | 140.000,00                        | 457,03                    | 140.000,00                         | 290,78                     |
| 56         | 140.000,00                        | 503,58                    | 140.000,00                         | 320,23                     |
| 57         | 140.000,00                        | 570,08                    | 140.000,00                         | 350,63                     |
| 58         | 140.000,00                        | 626,13                    | 140.000,00                         | 398,13                     |
| 59         | 140.000,00                        | 709,73                    | 140.000,00                         | 420,93                     |
| 60         | 135.000,00                        | 765,78                    | 135.000,00                         | 457,03                     |
| 61         | 135.000,00                        | 832,28                    | 135.000,00                         | 503,58                     |
| 62         | 135.000,00                        | 903,53                    | 135.000,00                         | 570,08                     |
| 63         | 135.000,00                        | 972,88                    | 135.000,00                         | 626,13                     |
| 64         | 135.000,00                        | 1.069,78                  | 135.000,00                         | 709,73                     |
| 65         | 135.000,00                        | 1.187,58                  | 135.000,00                         | 765,78                     |
| 66         | 50.000,00                         | 309,87                    | 50.000,00                          | 309,87                     |
| 67         | 45.000,00                         | 309,87                    | 45.000,00                          | 309,87                     |
| 68         | 40.000,00                         | 309,87                    | 40.000,00                          | 309,87                     |
| 69         | 35.000,00                         | 309,87                    | 35.000,00                          | 309,87                     |
| 70         | 30.000,00                         | 309,87                    | 30.000,00                          | 309,87                     |

*N.B. Per determinare l'età degli Assicurati si farà riferimento agli anni interi al 1° gennaio di ogni anno trascurando le frazioni di anno inferiori a 6 mesi e computando invece come anno intero la frazione superiore ai 6 mesi*

## Tabella n. 4

### Coefficienti di conversione da capitale a scadenza in rendita

Valori di conversione di € 1.000 di capitale a scadenza in rendita annua vitalizia immediata rivalutabile posticipata

| Frazionamento della rendita |         |         |            |         |             |         |            |         |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|---------|---------|---------|
| Età                         | Annuale |         | Semestrale |         | Trimestrale |         | Bimestrale |         | Mensile |         |
|                             | Maschi  | Femmine | Maschi     | Femmine | Maschi      | Femmine | Maschi     | Femmine | Maschi  | Femmine |
| 50                          | 27,90   | 25,11   | 27,70      | 24,95   | 27,61       | 24,87   | 27,58      | 24,84   | 27,54   | 24,82   |
| 51                          | 28,67   | 25,73   | 28,47      | 25,57   | 28,36       | 25,49   | 28,33      | 25,46   | 28,30   | 25,43   |
| 52                          | 29,49   | 26,39   | 29,27      | 26,22   | 29,16       | 26,13   | 29,13      | 26,10   | 29,09   | 26,07   |
| 53                          | 30,35   | 27,08   | 30,12      | 26,90   | 30,00       | 26,81   | 29,97      | 26,78   | 29,93   | 26,75   |
| 54                          | 31,26   | 27,81   | 31,01      | 27,62   | 30,89       | 27,52   | 30,85      | 27,49   | 30,81   | 27,46   |
| 55                          | 32,22   | 28,58   | 31,96      | 28,37   | 31,83       | 28,27   | 31,78      | 28,24   | 31,74   | 28,20   |
| 56                          | 33,23   | 29,38   | 32,95      | 29,17   | 32,82       | 29,06   | 32,77      | 29,02   | 32,73   | 28,99   |
| 57                          | 34,31   | 30,24   | 34,01      | 30,01   | 33,87       | 29,89   | 33,82      | 29,85   | 33,77   | 29,82   |
| 58                          | 35,45   | 31,14   | 35,14      | 30,89   | 34,98       | 30,77   | 34,93      | 30,73   | 34,88   | 30,69   |
| 59                          | 36,67   | 32,09   | 36,33      | 31,84   | 36,17       | 31,71   | 36,11      | 31,67   | 36,06   | 31,62   |
| 60                          | 37,96   | 33,11   | 37,60      | 32,83   | 37,43       | 32,70   | 37,37      | 32,65   | 37,31   | 32,61   |
| 61                          | 39,35   | 34,19   | 38,96      | 33,90   | 38,77       | 33,75   | 38,70      | 33,70   | 38,64   | 33,66   |
| 62                          | 40,81   | 35,34   | 40,40      | 35,02   | 40,19       | 34,87   | 40,12      | 34,82   | 40,05   | 34,77   |
| 63                          | 42,38   | 36,55   | 41,93      | 36,22   | 41,71       | 36,05   | 41,63      | 36,00   | 41,56   | 35,94   |
| 64                          | 44,05   | 37,85   | 43,56      | 37,49   | 43,32       | 37,32   | 43,25      | 37,26   | 43,17   | 37,20   |
| 65                          | 45,84   | 39,24   | 45,31      | 38,85   | 45,05       | 38,66   | 44,97      | 38,60   | 44,88   | 38,54   |
| 66                          | 47,75   | 40,71   | 47,18      | 40,30   | 46,90       | 40,09   | 46,80      | 40,03   | 46,71   | 39,96   |
| 67                          | 49,79   | 42,30   | 49,17      | 41,85   | 48,87       | 41,63   | 48,77      | 41,55   | 48,67   | 41,48   |
| 68                          | 51,99   | 43,99   | 51,32      | 43,51   | 50,99       | 43,27   | 50,88      | 43,19   | 50,77   | 43,11   |
| 69                          | 54,36   | 45,82   | 53,62      | 45,30   | 53,26       | 45,04   | 53,14      | 44,95   | 53,02   | 44,87   |
| 70                          | 56,90   | 47,79   | 56,09      | 47,22   | 55,70       | 46,94   | 55,57      | 46,84   | 55,44   | 46,75   |
| 71                          | 59,64   | 49,91   | 58,76      | 49,29   | 58,32       | 48,98   | 58,18      | 48,88   | 58,04   | 48,78   |
| 72                          | 62,61   | 52,20   | 61,63      | 51,52   | 61,15       | 51,19   | 61,00      | 51,08   | 60,84   | 50,97   |
| 73                          | 65,82   | 54,70   | 64,74      | 53,95   | 64,22       | 53,58   | 64,05      | 53,46   | 63,87   | 53,34   |
| 74                          | 69,33   | 57,42   | 68,13      | 56,60   | 67,55       | 56,20   | 67,36      | 56,07   | 67,17   | 55,93   |
| 75                          | 73,16   | 60,41   | 71,83      | 59,50   | 71,19       | 59,05   | 70,97      | 58,91   | 70,76   | 58,76   |

### Scala di ringiovanimento/invecchiamento rispetto all'anno di nascita per maschi e femmine

| Maschi          |      |                    |
|-----------------|------|--------------------|
| Anno di nascita |      | Modifiche dell'età |
| da              | a    |                    |
| -               | 1925 | + 3 anni           |
| 1926            | 1938 | + 2 anni           |
| 1939            | 1947 | + 1 anno           |
| 1948            | 1960 | -                  |
| 1961            | 1970 | -1 anno            |
| 1971            | +    | -2 anni            |

| Femmine         |      |                    |
|-----------------|------|--------------------|
| Anno di nascita |      | Modifiche dell'età |
| da              | a    |                    |
| -               | 1927 | + 3 anni           |
| 1928            | 1940 | + 2 anni           |
| 1941            | 1949 | + 1 anno           |
| 1950            | 1962 | -                  |
| 1963            | 1972 | -1 anno            |
| 1973            | +    | -2 anni            |

**Tabella n. 5**  
**(ABROGATA)**

**Tabella n. 6**  
**Premi annui relativi alla forma**  
**assicurativa di Rendita collegata**  
**a problemi di non Autosufficienza**  
**nella forma “Vita Intera”**

| <b>Età</b> | <b>Premio Maschi</b> | <b>Premio Femmine</b> |
|------------|----------------------|-----------------------|
| 66         | € 1.887,56           | € 3.316,06            |
| 67         | € 2.019,79           | € 3.561,09            |
| 68         | € 2.168,17           | € 3.838,09            |
| 69         | € 2.336,24           | € 4.154,23            |
| 70         | € 2.528,86           | € 4.519,18            |
| 71         | € 2.752,69           | € 4.946,36            |
| 72         | € 3.017,34           | € 5.455,01            |
| 73         | € 3.337,40           | € 6.074,05            |
| 74         | € 3.735,80           | € 6.848,99            |
| 75         | € 4.250,92           | € 7.855,69            |
| 76         | € 4.951,82           | € 9.230,55            |
| 77         | € 5.976,52           | € 11.246,30           |
| 78         | € 7.647,35           | € 14.539,28           |
| 79         | € 10.934,30          | € 21.019,61           |
| 80         | € 20.689,53          | € 40.242,20           |

Tabella n. 7

| Età | Contributo totale DPN |          | Temporanea di gruppo |                | Ltc              | Invalidità                    |                         |
|-----|-----------------------|----------|----------------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
|     | Maschi                | Femmine  | Premio Maschi        | Premio Femmine | Forma temporanea | Totale e parziale da malattia | Esonero pagamento premi |
| 21  | 1.408,99              | 1.288,99 | 516,03               | 396,03         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 22  | 1.408,99              | 1.323,99 | 516,03               | 431,03         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 23  | 1.408,99              | 1.343,99 | 516,03               | 451,03         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 24  | 1.408,99              | 1.373,99 | 516,03               | 481,03         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 25  | 1.408,99              | 1.393,99 | 516,03               | 501,03         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 26  | 1.408,99              | 1.408,99 | 516,03               | 516,03         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 27  | 1.408,99              | 1.408,99 | 516,03               | 516,03         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 28  | 1.408,99              | 1.408,99 | 516,03               | 516,03         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 29  | 1.408,99              | 1.408,99 | 516,03               | 516,03         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 30  | 1.403,59              | 1.398,69 | 510,63               | 505,73         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 31  | 1.393,19              | 1.388,39 | 500,23               | 495,43         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 32  | 1.391,54              | 1.372,94 | 498,58               | 479,98         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 33  | 1.387,94              | 1.352,34 | 494,98               | 459,38         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 34  | 1.386,99              | 1.331,74 | 494,03               | 438,78         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 35  | 1.381,89              | 1.320,39 | 488,93               | 427,43         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 36  | 1.379,84              | 1.304,79 | 486,88               | 411,83         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 37  | 1.379,09              | 1.305,94 | 486,13               | 412,98         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 38  | 1.375,79              | 1.299,14 | 482,83               | 406,18         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 39  | 1.373,54              | 1.294,19 | 480,58               | 401,23         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 40  | 1.371,74              | 1.280,74 | 478,78               | 387,78         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 41  | 1.371,39              | 1.275,29 | 478,43               | 382,33         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 42  | 1.353,19              | 1.246,79 | 460,23               | 353,83         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 43  | 1.348,99              | 1.237,19 | 456,03               | 344,23         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 44  | 1.340,49              | 1.220,64 | 447,53               | 327,68         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 45  | 1.324,49              | 1.202,69 | 431,53               | 309,73         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 46  | 1.321,04              | 1.194,29 | 428,08               | 301,33         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 47  | 1.317,49              | 1.180,99 | 424,53               | 288,03         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 48  | 1.308,39              | 1.173,99 | 415,43               | 281,03         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 49  | 1.299,99              | 1.169,49 | 407,03               | 276,53         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 50  | 1.290,49              | 1.160,49 | 397,53               | 267,53         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 51  | 1.280,39              | 1.145,84 | 387,43               | 252,88         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 52  | 1.298,79              | 1.160,19 | 405,83               | 267,23         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 53  | 1.332,89              | 1.165,94 | 439,93               | 272,98         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 54  | 1.335,99              | 1.173,99 | 443,03               | 281,03         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 55  | 1.349,99              | 1.183,74 | 457,03               | 290,78         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 56  | 1.396,54              | 1.213,19 | 503,58               | 320,23         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 57  | 1.463,04              | 1.243,59 | 570,08               | 350,63         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 58  | 1.519,09              | 1.291,09 | 626,13               | 398,13         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 59  | 1.602,69              | 1.313,89 | 709,73               | 420,93         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 60  | 1.658,74              | 1.349,99 | 765,78               | 457,03         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 61  | 1.725,24              | 1.396,54 | 832,28               | 503,58         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 62  | 1.796,49              | 1.463,04 | 903,53               | 570,08         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 63  | 1.865,84              | 1.519,09 | 972,88               | 626,13         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 64  | 1.962,74              | 1.602,69 | 1.069,78             | 709,73         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 65  | 2.080,54              | 1.658,74 | 1.187,58             | 765,78         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 66  | 1.202,83              | 1.202,83 | 309,87               | 309,87         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 67  | 1.202,83              | 1.202,83 | 309,87               | 309,87         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 68  | 1.202,83              | 1.202,83 | 309,87               | 309,87         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 69  | 1.202,83              | 1.202,83 | 309,87               | 309,87         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |
| 70  | 1.202,83              | 1.202,83 | 309,87               | 309,87         | 206,60           | 626,36                        | 60,00                   |



**Tabella n. 8**  
**Rendita collegata a problemi**  
**di non autosufficienza.**  
**Coefficiente di conversione della rendita**  
**in Capitale**

| <b>Crescenza</b>       |               |                | <b>3</b> |
|------------------------|---------------|----------------|----------|
| <b>Tasso Tecnico</b>   |               |                | <b>2</b> |
| <b>Età all'entrata</b> | <b>Maschi</b> | <b>Femmine</b> |          |
| 20                     | 22,970628     | 40,225457      |          |
| 21                     | 22,503827     | 39,408245      |          |
| 22                     | 22,042250     | 38,598188      |          |
| 23                     | 21,584529     | 37,796531      |          |
| 24                     | 21,131361     | 37,003112      |          |
| 25                     | 20,682669     | 36,219049      |          |
| 26                     | 20,239059     | 35,443387      |          |
| 27                     | 19,800217     | 34,675944      |          |
| 28                     | 19,366494     | 33,916246      |          |
| 29                     | 18,937775     | 33,164559      |          |
| 30                     | 18,513139     | 32,420757      |          |
| 31                     | 18,092681     | 31,684313      |          |
| 32                     | 17,675116     | 30,955148      |          |
| 33                     | 17,259968     | 30,233130      |          |
| 34                     | 16,847602     | 29,517799      |          |
| 35                     | 16,438127     | 28,809701      |          |
| 36                     | 16,031445     | 28,109025      |          |
| 37                     | 15,628205     | 27,415933      |          |
| 38                     | 15,229033     | 26,730256      |          |
| 39                     | 14,833238     | 26,052124      |          |
| 40                     | 14,441513     | 25,381071      |          |
| 41                     | 14,054327     | 24,717768      |          |
| 42                     | 13,672071     | 24,062259      |          |
| 43                     | 13,294496     | 23,414569      |          |
| 44                     | 12,921928     | 22,774983      |          |
| 45                     | 12,553931     | 22,143475      |          |
| 46                     | 12,191767     | 21,520746      |          |
| 47                     | 11,836212     | 20,906696      |          |
| 48                     | 11,486457     | 20,300806      |          |
| 49                     | 11,141873     | 19,702287      |          |
| 50                     | 10,801650     | 19,110446      |          |
| 51                     | 9,852570      | 17,758930      |          |
| 52                     | 8,998423      | 16,506507      |          |
| 53                     | 8,231101      | 15,347170      |          |
| 54                     | 7,541627      | 14,273795      |          |
| 55                     | 6,922884      | 13,280243      |          |
| 56                     | 6,367365      | 12,361309      |          |
| 57                     | 5,868627      | 11,512143      |          |
| 58                     | 5,421046      | 10,727739      |          |
| 59                     | 5,019427      | 10,003137      |          |
| 60                     | 4,658855      | 9,333563       |          |
| 61                     | 4,538030      | 9,035594       |          |
| 62                     | 4,419772      | 8,741840       |          |
| 63                     | 4,304039      | 8,452590       |          |
| 64                     | 4,190966      | 8,167982       |          |
| 65                     | 4,080670      | 7,887971       |          |

## ALLEGATO 8

*Alla Convenzione Antonio Pastore 3140*

### **REGOLAMENTI DELLE GESTIONI SEPARATE CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO ANNUO DA ATTRIBUIRE AGLI ASSICURATI**

#### **PREMESSA**

La Gestione Separata denominata “Previr” è destinata all’Associazione “Antonio Pastore” e più specificatamente agli Affiliati della stessa Associazione e ai familiari degli Affiliati ammessi a beneficiare delle prestazioni assicurative di cui godono questi ultimi.

#### **REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “GESTIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI PREVIR” di Aviva Vita S.p.A.**

#### **Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA “GESTIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI PREVIR”**

Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’Impresa di Assicurazione, denominato “GESTIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI PREVIR”, di seguito per brevità PREVIR.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

La Gestione Separata è denominata in Euro.

#### **Art. 2 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO**

La Gestione PREVIR ha come obiettivo l’ottenimento di un rendimento lordo coerente con l’andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un’ottica di medio periodo nel rispetto dell’equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell’Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi.
- Altri titoli obbligazionari diversi dai titoli di stato, quali a titolo esemplificativo le obbligazioni societarie, cartolarizzazioni e strutturati di credito, depositi bancari vincolati e certificati di deposito.

Gli investimenti in titoli obbligazionari governativi e corporate non Investment Grade sono ammessi in misura contenuta.

- Titoli azionari negoziati nei principali mercati internazionali. L'acquisto di titoli azionari illiquidi è ammesso in misura residuale.
- Investimenti in Altri Strumenti Finanziari:
  - Fondi Alternativi. Si intendono gli investimenti in OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi.
  - Fondi Immobiliari e Immobili: per investimenti immobiliari si intendono le partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L'utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Le attività della gestione separata sono prevalentemente denominate in euro oppure, se espresse in divisa diversa dall'Euro, deve essere effettuata la copertura del rischio di cambio. Sono tuttavia ammessi investimenti in strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall'euro senza la copertura del rischio di cambio per una quota residuale del portafoglio.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell'esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse

condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

### Art. 3 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA

L'Impresa di Assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

| LIMITI DI INVESTIMENTO Previr   |                                                                                   | Limiti      |              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Obbligazionario governativo (*) | Titoli di Stato e Supranational area UE e altri titoli di Stato rating $\geq$ AA- | $\geq 30\%$ | $\leq 100\%$ |
|                                 | Altri titoli di stato                                                             | $\geq 0\%$  | $\leq 40\%$  |
| Obbligazionario Corporate (*)   | Titoli Corporate                                                                  | $\geq 0\%$  | $\leq 60\%$  |
| Azionario (*)                   | Azionario                                                                         | $\geq 0\%$  | $\leq 10\%$  |
| Altri Investimenti              | Investimenti alternativi                                                          | $\geq 0\%$  | $\leq 6\%$   |
|                                 | Immobiliari                                                                       | $\geq 0\%$  | $\leq 6\%$   |
| Derivati e strutturati          | Strumenti derivati per gestione efficace                                          | $\geq 0\%$  | $\leq 10\%$  |
| Liquidità                       | Disponibilità di cassa                                                            | $\geq 0\%$  | $\leq 10\%$  |

(\*) Il limite di investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.

### Art. 4 VALORE DELLA GESTIONE E SPESE

Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

### Art. 5 RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata è annuale e decorre dal 30 settembre.

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di

commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione Separata.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

## **Art. 6 CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE**

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il Contraente.

## **PREMESSA**

La Gestione Separata denominata "Previr" è destinata all'Associazione "Antonio Pastore" e più specificatamente agli Affiliati della stessa Associazione e ai familiari degli

Affiliati ammessi a beneficiare delle prestazioni assicurative di cui godono questi ultimi.

## **REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "PREVIR"**

**di Generali Italia S.p.A. (già Assicurazioni Generali S.p.A.)**

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato PREVIR (la Gestione Separata). Tale Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.

## **OBIETTIVI DELLA GESTIONE**

3. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento. Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

## **TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI**

4. Investimenti obbligazionari  
L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.
- Investimenti immobiliari  
La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.
- Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari. Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Investimenti obbligazionari                | massimo 100% |
| Investimenti immobiliari                   | massimo 40%  |
| Investimenti azionari                      | massimo 35%  |
| Investimenti in altri strumenti finanziari | massimo 10%  |

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all' art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n.25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

#### VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

- Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
- Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

#### RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

- Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
- Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

#### CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

- La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
- Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.



## REGOLAMENTO PREVIR dell'Assicuratrice Italiana Vita S.p.A.

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome **"GESTIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI"** ed indicata nel seguito con la sigla **"PREVIR"**.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del **PREVIR**.

2. La gestione del **PREVIR** è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive modificazioni.
3. La gestione del **PREVIR** è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.L. 24.2.98 n. 58 art. 161, la quale attesta la rispondenza del **PREVIR** al presente regolamento.

In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al **PREVIR**, il rendimento annuo del **PREVIR**, quale descritto al seguente punto 3, e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

4. Il rendimento annuo del **PREVIR**, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del **PREVIR** di competenza di quell'esercizio, al valore medio del **PREVIR** stesso.

Per risultato finanziario del **PREVIR** si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del **PREVIR** - al lordo delle ritenute d'acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e delle spese per l'attività di revisione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel **PREVIR** e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato, all'atto dell'iscrizione nel **PREVIR**, per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio del **PREVIR** si intende la somma

della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del **PREVIR**.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel **PREVIR**.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo del **PREVIR** l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.

5. La Società si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

## REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA PREVIR di Zurich Investments Life S.p.A.

La gestione separata Previr è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Previr.

Le politiche di investimento della gestione separata Previr possono essere schematizzate come segue.

La componente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente del 100%.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

Tutti gli investimenti obbligazionari saranno effettuati tramite acquisti di obbligazioni di tipo "investment grade", cioè con rating uguale o superiore a BBB- secondo S&P, BBB- secondo Fitch oppure Baa3 secondo Moody's.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in OICR (compresi gli ETF quotati sulle Borse europee). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese secondo la loro natura nei limiti quantitativi già esposti.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

|                     | Limite minimo | Limite massimo |
|---------------------|---------------|----------------|
| <b>Obbligazioni</b> | <b>100%</b>   | <b>100%</b>    |
| <b>Azioni</b>       | <b>0%</b>     | <b>0%</b>      |
| <b>Immobiliare</b>  | <b>0%</b>     | <b>0%</b>      |

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, se ne desume che la generazione del rendimento della gestione separata Previr è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable). Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in

volta applicabili.

A Previr non è dedicato un segmento di clientela definito.

Il valore delle attività gestite da Previr non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Previr potranno gravare unicamente i seguenti costi:

1. spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
2. spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

A Previr sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione.

Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Previr è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto.

I titoli quotati sono immessi in Previr al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai

circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Previr al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione.

I titoli sono scaricati da Previr in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza.

Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti.

In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano simili;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione. Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

## **REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI "FONDO PREVIR" di Fideuram Vita S.p.A**

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società che viene contraddistinta con

il nome "Gestione Speciale Riserve Polizze Vita Rivalutabili" ed indicata nel seguito con la sigla "FONDO PREVIR". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione "FONDO PREVIR". La gestione della "FONDO PREVIR" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterra' ad eventuali successive disposizioni.

2. La gestione della "FONDO PREVIR" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24/2/98, la quale attesta la rispondenza della "FONDO PREVIR" al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla "FONDO PREVIR", il rendimento annuo della "FONDO PREVIR" quale descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare dell'attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
3. Il rendimento annuo della "FONDO PREVIR" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della "FONDO PREVIR" di competenza di quell'esercizio al valore medio della "FONDO PREVIR" stessa. Per risultato finanziario della "FONDO PREVIR" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della "FONDO PREVIR" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella "FONDO PREVIR" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella "FONDO PREVIR" per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio della "FONDO PREVIR" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della "FONDO PREVIR". La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione della "FONDO PREVIR". Ai fini della determinazione del rendimento annuo della "FONDO PREVIR" l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° otto-

bre fino al 30 settembre dell'anno successivo.

4. La Società si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

## REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA GESAV DI Generali Italia S.P.A.

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato GESAV (la Gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.

### OBIETTIVI DELLA GESTIONE

3. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento. Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

### TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

4. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

#### Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attivi-

tà del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

#### Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato). Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Investimenti obbligazionari                | massimo 100% |
| Investimenti immobiliari                   | massimo 40%  |
| Investimenti azionari                      | massimo 35%  |
| Investimenti in altri strumenti finanziari | massimo 10%  |

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

### VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

5. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.



6. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

#### RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

7. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
8. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.
9. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata. La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

#### CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

10. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno fa-

vorevoli per il contraente.

12. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.



**COSA FARE IN CASO DI...**

Per tutte le informazioni e le necessità riguardanti la Convenzione «Antonio Pastore n. 3140», il punto di riferimento è sempre ASSIDIR.

Con una semplice telefonata al nostro Call Center – Servizio Convenzioni (02277981), o consultando il nostro sito [www.assidir.it](http://www.assidir.it), è possibile avere immediatamente tutte le delucidazioni sulla posizione individuale e sugli aspetti contrattuali della Convenzione.

Tutte le comunicazioni e gli invii di modulistica relativi alle prestazioni della Convenzione possono essere spedite o consegnate a:

**ASSIDIR Srl**  
**Via Stoppani, 6 -20129 Milano.**

È comunque utile sin da ora avere le principali indicazioni operative che riguardano la “vita” della Convenzione Antonio Pastore n. 3140.

### **CAMBIO, CESSAZIONE O SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA**

L'Assicurato che perde la qualifica di dirigente per pensionamento, cambio settore di attività, oppure che sospenda temporaneamente l'attività (per esempio in periodo di aspettativa), può fruire di una serie di opzioni che gli consentono di gestire la propria posizione assicurativa (prosecuzione volontaria, rivalutazione del capitale senza ulteriori versamenti, riscatto, versamenti facoltativi aggiuntivi...); è opportuno quindi, prima di scegliere, contattare ASSIDIR, per approfondire telefonicamente o di persona la soluzione più idonea alle proprie esigenze.

### **PROSECUZIONE VOLONTARIA**

La prosecuzione volontaria può essere richiesta da:

- ex dirigenti;
- dirigenti in aspettativa non retribuita;
- dirigenti in servizio per i quali la propria azienda è insolvente nel versamento del contributo;
- ex dirigenti che hanno usufruito della prestazione dell'Assicurazione Ponte.

I versamenti annui consentiti, suddivisi in 4 rate trimestrali posticipate, sono pari a € 5.267,86, € 4.338,24 oppure ad un contributo congruo a garantire esclusivamente le coperture: Temporanea caso morte,

Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza, Invalidità permanente conseguente a malattia ed Esonero pagamento premi.

Il periodo massimo entro il quale inoltrare la domanda di prosecuzione volontaria è di **18 mesi dal verificarsi della cessazione della qualifica di dirigente (comprensiva di preavviso), oppure dell'aspettativa, dell'insolvenza dell'azienda o del termine dell'ultimo periodo contributivo pagato dall'Assicurazione Ponte.**

**Inoltrando il modulo «PV» entro sei mesi dai suddetti eventi non saranno richiesti accertamenti sullo stato di salute (il cui costo è a carico dell'Assicurato) e le coperture assicurative saranno prestate senza soluzione di continuità.**

Qualora, a seguito di accertamento dello stato di salute, l'Impresa assicuratrice non accetti di riattivare le coperture assicurative, l'importo di prosecuzione volontaria sarà destinato alla sola garanzia di Capitale differito rivalutabile.

La prosecuzione volontaria si attiva compilando il modulo “PV –DOMANDA DI PROSECUZIONE VOLONTARIA”, reperibile presso la propria Associazione Territoriale, presso ASSIDIR, presso l'Associazione Antonio Pastore o scaricabile dal sito [www.assidir.it](http://www.assidir.it).

Il modulo deve essere inviato tramite raccomandata A.R., consegnato a mano ad ASSIDIR o trasmesso tramite PEC all'indirizzo [assidir@pec.it](mailto:assidir@pec.it).

### **VARIAZIONE DEI BENEFICIARI**

La variazione dei beneficiari può essere effettuata in qualsiasi momento da parte del dirigente, ex dirigente o prosecutore volontario.

Ricordiamo che le persone indicate nella designazione diventano per legge titolari delle spettanze in caso di premorienza dell'Assicurato per le due polizze Temporanea caso morte e Capitale differito rivalutabile previste dalla Convenzione Antonio Pastore n. 3140.

I beneficiari non devono essere obbligatoriamente gli eredi testamentari o legittimi: l'Assicurato può nominare qualsiasi persona indicandone nome, cognome, data e luogo di nascita e attuale residenza.

La variazione deve essere effettuata utilizzando il modulo «VB – VARIAZIONE DEI BENEFICIARI».

La designazione dei beneficiari (modulo AB) e l'eventuale variazione effettuata sulla Convenzione n. 3140 annullano tutte le eventuali precedenti designazioni e variazioni fatte anche sulle precedenti

Convenzioni n. 3108 e n. 3049.

Il modulo, compilato di proprio pugno dal dirigente, ex dirigente o prosecutore volontario deve essere inviato o consegnato a mano in busta chiusa tramite raccomandata A.R. ad ASSIDIR, oppure trasmesso in formato elettronico con PEC all'indirizzo [assidir@pec.it](mailto:assidir@pec.it).

### **VARIAZIONE DEL DELEGATO**

La variazione del delegato può essere effettuata in qualsiasi momento da parte del dirigente o prosecutore volontario. La variazione deve essere effettuata utilizzando il «MODULO VD – VARIAZIONE DEL DELEGATO».

Il modulo, compilato e sottoscritto di proprio pugno dall'Assicurato, deve essere inviato o consegnato a mano, in busta chiusa, tramite raccomandata A.R. ad ASSIDIR, oppure trasmesso in formato elettronico con PEC all'indirizzo [assidir@pec.it](mailto:assidir@pec.it).

### **LIQUIDAZIONE TOTALE**

La liquidazione totale della forma di Capitale differito della Convenzione Antonio Pastore può essere richiesta solo dagli assicurati che abbiano cessato l'attività con la qualifica di dirigente. La richiesta deve essere inoltrata (con PEC o RACCOMANDATA A.R.) utilizzando il modulo «DL – DOMANDA DI LIQUIDAZIONE». È necessario unire alla domanda i documenti indicati nel modulo, il consenso al trattamento dati personali e sensibili (Dlgs 196/03), il modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela per evitare che la pratica di riscatto subisca ritardi o venga sospesa.

### **LIQUIDAZIONE PARZIALE**

La liquidazione parziale della forma di Capitale differito della Convenzione Antonio Pastore può essere richiesta dagli assicurati che abbiano cessato l'attività con la qualifica di dirigente e dai proseguitori volontari. Nella richiesta di riscatto parziale deve essere precisato l'importo desiderato. È necessario inoltre allegare un certificato di nascita o autocertificazione con fotocopia del documento di identità e codice fiscale, il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili (Dlgs 196/03) ed il modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela.

I moduli AB, VB, VD, e DL sono reperibili presso la propria Associazione Territoriale, presso ASSIDIR, presso l'Associazione Antonio Pastore o scaricabili dal sito [www.assidir.it](http://www.assidir.it). Sempre sullo stesso sito internet è scaricabile la domanda di liquidazione

parziale che può essere inoltrata in formato elettronico con PEC o RACCOMANDATA A.R.

**ATTENZIONE:** prima di procedere al riscatto della posizione è opportuno sapere che:

- **la cessazione dell'attività di dirigente non implica obbligatoriamente ed automaticamente la liquidazione della prestazione di Capitale Differito;**
- **qualora il dirigente decidesse di non proseguire in forma volontaria, può lasciare il capitale già maturato in gestione agli assicuratori, che continueranno a rivalutarlo regolarmente, secondo le stesse aliquote annuali riconosciute a tutte le posizioni con versamenti attivi.**

### **INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA**

In caso di riscontro di una malattia che causi, o si presuma, in base ad accertamenti sanitari, che possa causare postumi permanenti di invalidità, l'Assicurato dovrà immediatamente inoltrare denuncia ad ASSIDIR che istruirà la relativa pratica.

### **PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA**

In caso di perdita dell'autosufficienza, l'Assicurato dovrà immediatamente inoltrare denuncia ad ASSIDIR corredata da un certificato redatto dal medico curante o dal medico ospedaliero che attesti lo stato di dipendenza e ne riporti la data di inizio, precisando l'origine accidentale o patologica delle affezioni. ASSIDIR istruirà la relativa pratica.

### **PERDITA D'IMPIEGO**

In caso di perdita d'impiego causata da licenziamento per giustificato motivo oggettivo, rifiuto di trasferimento, fallimento o cessazione dell'attività dell'azienda, superamento del periodo di comporto o per dimissioni per giusta causa, l'assicurato dovrà inoltrare immediatamente denuncia ad ASSIDIR che istruirà la relativa pratica.

### **DECESSO**

In caso di premorienza dell'Assicurato, i beneficiari, o gli aventi diritto, dovranno inoltrare ad ASSIDIR una denuncia dell'evento; ASSIDIR li contatterà successivamente per la richiesta analitica dei documenti necessari alla liquidazione.

# CONVENZIONE ANTONIO PASTORE n. 3140

Destinazione del contributo annuo di € 5.267,86 per il Dirigente "Ordinario"

|                                                                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Premio per polizza cumulativa per invalidità fino al 70° anno di età                                                                           | € 626,36 |
| Premio per polizza cumulativa di rendita collegata alla perdita di autosufficienza<br>(forma temporanea con pagamento premio fino al 70° anno) | € 206,60 |
| Premio per la forma assicurativa di Esonero Pagamento Premi                                                                                    | € 60,00  |

| Età | Temporanea di Gruppo |            |          |         | Capitale Differito |            |
|-----|----------------------|------------|----------|---------|--------------------|------------|
|     | Capitale Assicurato  |            | Premio   |         | Premio             |            |
|     | Maschi               | Femmine    | Maschi   | Femmine | Maschi             | Femmine    |
| 21  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 396,03  | € 3.858,87         | € 3.978,87 |
| 22  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 431,03  | € 3.858,87         | € 3.943,87 |
| 23  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 451,03  | € 3.858,87         | € 3.923,87 |
| 24  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 481,03  | € 3.858,87         | € 3.893,87 |
| 25  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 501,03  | € 3.858,87         | € 3.873,87 |
| 26  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 516,03  | € 3.858,87         | € 3.858,87 |
| 27  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 516,03  | € 3.858,87         | € 3.858,87 |
| 28  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 516,03  | € 3.858,87         | € 3.858,87 |
| 29  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 516,03  | € 3.858,87         | € 3.858,87 |
| 30  | 510.000,00           | 510.000,00 | 510,63   | 505,73  | € 3.864,27         | € 3.869,17 |
| 31  | 500.000,00           | 500.000,00 | 500,23   | 495,43  | € 3.874,67         | € 3.879,47 |
| 32  | 490.000,00           | 490.000,00 | 498,58   | 479,98  | € 3.876,32         | € 3.894,92 |
| 33  | 470.000,00           | 470.000,00 | 494,98   | 459,38  | € 3.879,92         | € 3.915,52 |
| 34  | 450.000,00           | 450.000,00 | 494,03   | 438,78  | € 3.880,87         | € 3.936,12 |
| 35  | 435.000,00           | 435.000,00 | 488,93   | 427,43  | € 3.885,97         | € 3.947,47 |
| 36  | 420.000,00           | 420.000,00 | 486,88   | 411,83  | € 3.888,02         | € 3.963,07 |
| 37  | 410.000,00           | 410.000,00 | 486,13   | 412,98  | € 3.888,77         | € 3.961,92 |
| 38  | 390.000,00           | 390.000,00 | 482,83   | 406,18  | € 3.892,07         | € 3.968,72 |
| 39  | 370.000,00           | 370.000,00 | 480,58   | 401,23  | € 3.894,32         | € 3.973,67 |
| 40  | 350.000,00           | 350.000,00 | 478,78   | 387,78  | € 3.896,12         | € 3.987,12 |
| 41  | 340.000,00           | 340.000,00 | 478,43   | 382,33  | € 3.896,47         | € 3.992,57 |
| 42  | 310.000,00           | 310.000,00 | 460,23   | 353,83  | € 3.914,67         | € 4.021,07 |
| 43  | 290.000,00           | 290.000,00 | 456,03   | 344,23  | € 3.918,87         | € 4.030,67 |
| 44  | 265.000,00           | 265.000,00 | 447,53   | 327,68  | € 3.927,37         | € 4.047,22 |
| 45  | 240.000,00           | 240.000,00 | 431,53   | 309,73  | € 3.943,37         | € 4.065,17 |
| 46  | 225.000,00           | 225.000,00 | 428,08   | 301,33  | € 3.946,82         | € 4.073,57 |
| 47  | 205.000,00           | 205.000,00 | 424,53   | 288,03  | € 3.950,37         | € 4.086,87 |
| 48  | 190.000,00           | 190.000,00 | 415,43   | 281,03  | € 3.959,47         | € 4.093,87 |
| 49  | 175.000,00           | 175.000,00 | 407,03   | 276,53  | € 3.967,87         | € 4.098,37 |
| 50  | 160.000,00           | 160.000,00 | 397,53   | 267,53  | € 3.977,37         | € 4.107,37 |
| 51  | 145.000,00           | 145.000,00 | 387,43   | 252,88  | € 3.987,47         | € 4.122,02 |
| 52  | 140.000,00           | 140.000,00 | 405,83   | 267,23  | € 3.969,07         | € 4.107,67 |
| 53  | 140.000,00           | 140.000,00 | 439,93   | 272,98  | € 3.934,97         | € 4.101,92 |
| 54  | 140.000,00           | 140.000,00 | 443,03   | 281,03  | € 3.931,87         | € 4.093,87 |
| 55  | 140.000,00           | 140.000,00 | 457,03   | 290,78  | € 3.917,87         | € 4.084,12 |
| 56  | 140.000,00           | 140.000,00 | 503,58   | 320,23  | € 3.871,32         | € 4.054,67 |
| 57  | 140.000,00           | 140.000,00 | 570,08   | 350,63  | € 3.804,82         | € 4.024,27 |
| 58  | 140.000,00           | 140.000,00 | 626,13   | 398,13  | € 3.748,77         | € 3.976,77 |
| 59  | 140.000,00           | 140.000,00 | 709,73   | 420,93  | € 3.665,17         | € 3.953,97 |
| 60  | 135.000,00           | 135.000,00 | 765,78   | 457,03  | € 3.609,12         | € 3.917,87 |
| 61  | 135.000,00           | 135.000,00 | 832,28   | 503,58  | € 3.542,62         | € 3.871,32 |
| 62  | 135.000,00           | 135.000,00 | 903,53   | 570,08  | € 3.471,37         | € 3.804,82 |
| 63  | 135.000,00           | 135.000,00 | 972,88   | 626,13  | € 3.402,02         | € 3.748,77 |
| 64  | 135.000,00           | 135.000,00 | 1.069,78 | 709,73  | € 3.305,12         | € 3.665,17 |
| 65  | 135.000,00           | 135.000,00 | 1.187,58 | 765,78  | € 3.187,32         | € 3.609,12 |
| 66  | 50.000,00            | 50.000,00  | 309,87   | 309,87  | € 4.065,03         | € 4.065,03 |
| 67  | 45.000,00            | 45.000,00  | 309,87   | 309,87  | € 4.065,03         | € 4.065,03 |
| 68  | 40.000,00            | 40.000,00  | 309,87   | 309,87  | € 4.065,03         | € 4.065,03 |
| 69  | 35.000,00            | 35.000,00  | 309,87   | 309,87  | € 4.065,03         | € 4.065,03 |
| 70  | 30.000,00            | 30.000,00  | 309,87   | 309,87  | € 4.065,03         | € 4.065,03 |

# CONVENZIONE ANTONIO PASTORE n. 3140

Destinazione del contributo annuo di € 5.267,86 per il Prosecutore Volontario

|                                                                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Premio per polizza cumulativa per invalidità fino al 65° anno di età                                                                           | € 626,36 |
| Premio per polizza cumulativa di rendita collegata alla perdita di autosufficienza<br>(forma temporanea con pagamento premio fino al 70° anno) | € 206,60 |
| Premio per la forma assicurativa di Esonero Pagamento Premi                                                                                    | € 60,00  |

| Età | Temporanea di Gruppo |            |          |         | Capitale Differito |            |
|-----|----------------------|------------|----------|---------|--------------------|------------|
|     | Capitale Assicurato  |            | Premio   |         | Premio             |            |
|     | Maschi               | Femmine    | Maschi   | Femmine | Maschi             | Femmine    |
| 21  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 396,03  | € 3.858,87         | € 3.978,87 |
| 22  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 431,03  | € 3.858,87         | € 3.943,87 |
| 23  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 451,03  | € 3.858,87         | € 3.923,87 |
| 24  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 481,03  | € 3.858,87         | € 3.893,87 |
| 25  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 501,03  | € 3.858,87         | € 3.873,87 |
| 26  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 516,03  | € 3.858,87         | € 3.858,87 |
| 27  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 516,03  | € 3.858,87         | € 3.858,87 |
| 28  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 516,03  | € 3.858,87         | € 3.858,87 |
| 29  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 516,03  | € 3.858,87         | € 3.858,87 |
| 30  | 510.000,00           | 510.000,00 | 510,63   | 505,73  | € 3.864,27         | € 3.869,17 |
| 31  | 500.000,00           | 500.000,00 | 500,23   | 495,43  | € 3.874,67         | € 3.879,47 |
| 32  | 490.000,00           | 490.000,00 | 498,58   | 479,98  | € 3.876,32         | € 3.894,92 |
| 33  | 470.000,00           | 470.000,00 | 494,98   | 459,38  | € 3.879,92         | € 3.915,52 |
| 34  | 450.000,00           | 450.000,00 | 494,03   | 438,78  | € 3.880,87         | € 3.936,12 |
| 35  | 435.000,00           | 435.000,00 | 488,93   | 427,43  | € 3.885,97         | € 3.947,47 |
| 36  | 420.000,00           | 420.000,00 | 486,88   | 411,83  | € 3.888,02         | € 3.963,07 |
| 37  | 410.000,00           | 410.000,00 | 486,13   | 412,98  | € 3.888,77         | € 3.961,92 |
| 38  | 390.000,00           | 390.000,00 | 482,83   | 406,18  | € 3.892,07         | € 3.968,72 |
| 39  | 370.000,00           | 370.000,00 | 480,58   | 401,23  | € 3.894,32         | € 3.973,67 |
| 40  | 350.000,00           | 350.000,00 | 478,78   | 387,78  | € 3.896,12         | € 3.987,12 |
| 41  | 340.000,00           | 340.000,00 | 478,43   | 382,33  | € 3.896,47         | € 3.992,57 |
| 42  | 310.000,00           | 310.000,00 | 460,23   | 353,83  | € 3.914,67         | € 4.021,07 |
| 43  | 290.000,00           | 290.000,00 | 456,03   | 344,23  | € 3.918,87         | € 4.030,67 |
| 44  | 265.000,00           | 265.000,00 | 447,53   | 327,68  | € 3.927,37         | € 4.047,22 |
| 45  | 240.000,00           | 240.000,00 | 431,53   | 309,73  | € 3.943,37         | € 4.065,17 |
| 46  | 225.000,00           | 225.000,00 | 428,08   | 301,33  | € 3.946,82         | € 4.073,57 |
| 47  | 205.000,00           | 205.000,00 | 424,53   | 288,03  | € 3.950,37         | € 4.086,87 |
| 48  | 190.000,00           | 190.000,00 | 415,43   | 281,03  | € 3.959,47         | € 4.093,87 |
| 49  | 175.000,00           | 175.000,00 | 407,03   | 276,53  | € 3.967,87         | € 4.098,37 |
| 50  | 160.000,00           | 160.000,00 | 397,53   | 267,53  | € 3.977,37         | € 4.107,37 |
| 51  | 145.000,00           | 145.000,00 | 387,43   | 252,88  | € 3.987,47         | € 4.122,02 |
| 52  | 140.000,00           | 140.000,00 | 405,83   | 267,23  | € 3.969,07         | € 4.107,67 |
| 53  | 140.000,00           | 140.000,00 | 439,93   | 272,98  | € 3.934,97         | € 4.101,92 |
| 54  | 140.000,00           | 140.000,00 | 443,03   | 281,03  | € 3.931,87         | € 4.093,87 |
| 55  | 140.000,00           | 140.000,00 | 457,03   | 290,78  | € 3.917,87         | € 4.084,12 |
| 56  | 140.000,00           | 140.000,00 | 503,58   | 320,23  | € 3.871,32         | € 4.054,67 |
| 57  | 140.000,00           | 140.000,00 | 570,08   | 350,63  | € 3.804,82         | € 4.024,27 |
| 58  | 140.000,00           | 140.000,00 | 626,13   | 398,13  | € 3.748,77         | € 3.976,77 |
| 59  | 140.000,00           | 140.000,00 | 709,73   | 420,93  | € 3.665,17         | € 3.953,97 |
| 60  | 135.000,00           | 135.000,00 | 765,78   | 457,03  | € 3.609,12         | € 3.917,87 |
| 61  | 135.000,00           | 135.000,00 | 832,28   | 503,58  | € 3.542,62         | € 3.871,32 |
| 62  | 135.000,00           | 135.000,00 | 903,53   | 570,08  | € 3.471,37         | € 3.804,82 |
| 63  | 135.000,00           | 135.000,00 | 972,88   | 626,13  | € 3.402,02         | € 3.748,77 |
| 64  | 135.000,00           | 135.000,00 | 1.069,78 | 709,73  | € 3.305,12         | € 3.665,17 |
| 65  | 135.000,00           | 135.000,00 | 1.187,58 | 765,78  | € 3.187,32         | € 3.609,12 |
| 66  | 50.000,00            | 50.000,00  | 309,87   | 309,87  | € 4.751,39         | € 4.751,39 |
| 67  | 45.000,00            | 45.000,00  | 309,87   | 309,87  | € 4.751,39         | € 4.751,39 |
| 68  | 40.000,00            | 40.000,00  | 309,87   | 309,87  | € 4.751,39         | € 4.751,39 |
| 69  | 35.000,00            | 35.000,00  | 309,87   | 309,87  | € 4.751,39         | € 4.751,39 |
| 70  | 30.000,00            | 30.000,00  | 309,87   | 309,87  | € 4.751,39         | € 4.751,39 |

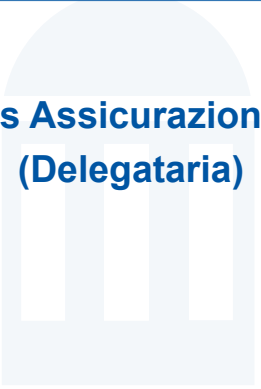


# CONVENZIONE ANTONIO PASTORE n. 3140

Destinazione del contributo annuo di € 4.338,24 per il Prosecutore Volontario

|                                                                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Premio per polizza cumulativa per invalidità fino al 65° anno di età                                                                           | € 626,36 |
| Premio per polizza cumulativa di rendita collegata alla perdita di autosufficienza<br>(forma temporanea con pagamento premio fino al 70° anno) | € 206,60 |
| Premio per la forma assicurativa di Esonero Pagamento Premi                                                                                    | € 60,00  |

| Età | Temporanea di Gruppo |            |          |         | Capitale Differito |            |
|-----|----------------------|------------|----------|---------|--------------------|------------|
|     | Capitale Assicurato  |            | Premio   |         | Premio             |            |
|     | Maschi               | Femmine    | Maschi   | Femmine | Maschi             | Femmine    |
| 21  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 396,03  | € 2.929,25         | € 3.049,25 |
| 22  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 431,03  | € 2.929,25         | € 3.014,25 |
| 23  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 451,03  | € 2.929,25         | € 2.994,25 |
| 24  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 481,03  | € 2.929,25         | € 2.964,25 |
| 25  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 501,03  | € 2.929,25         | € 2.944,25 |
| 26  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 516,03  | € 2.929,25         | € 2.929,25 |
| 27  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 516,03  | € 2.929,25         | € 2.929,25 |
| 28  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 516,03  | € 2.929,25         | € 2.929,25 |
| 29  | 520.000,00           | 520.000,00 | 516,03   | 516,03  | € 2.929,25         | € 2.929,25 |
| 30  | 510.000,00           | 510.000,00 | 510,63   | 505,73  | € 2.934,65         | € 2.939,55 |
| 31  | 500.000,00           | 500.000,00 | 500,23   | 495,43  | € 2.945,05         | € 2.949,85 |
| 32  | 490.000,00           | 490.000,00 | 498,58   | 479,98  | € 2.946,70         | € 2.965,30 |
| 33  | 470.000,00           | 470.000,00 | 494,98   | 459,38  | € 2.950,30         | € 2.985,90 |
| 34  | 450.000,00           | 450.000,00 | 494,03   | 438,78  | € 2.951,25         | € 3.006,50 |
| 35  | 435.000,00           | 435.000,00 | 488,93   | 427,43  | € 2.956,35         | € 3.017,85 |
| 36  | 420.000,00           | 420.000,00 | 486,88   | 411,83  | € 2.958,40         | € 3.033,45 |
| 37  | 410.000,00           | 410.000,00 | 486,13   | 412,98  | € 2.959,15         | € 3.032,30 |
| 38  | 390.000,00           | 390.000,00 | 482,83   | 406,18  | € 2.962,45         | € 3.039,10 |
| 39  | 370.000,00           | 370.000,00 | 480,58   | 401,23  | € 2.964,70         | € 3.044,05 |
| 40  | 350.000,00           | 350.000,00 | 478,78   | 387,78  | € 2.966,50         | € 3.057,50 |
| 41  | 340.000,00           | 340.000,00 | 478,43   | 382,33  | € 2.966,85         | € 3.062,95 |
| 42  | 310.000,00           | 310.000,00 | 460,23   | 353,83  | € 2.985,05         | € 3.091,45 |
| 43  | 290.000,00           | 290.000,00 | 456,03   | 344,23  | € 2.989,25         | € 3.101,05 |
| 44  | 265.000,00           | 265.000,00 | 447,53   | 327,68  | € 2.997,75         | € 3.117,60 |
| 45  | 240.000,00           | 240.000,00 | 431,53   | 309,73  | € 3.013,75         | € 3.135,55 |
| 46  | 225.000,00           | 225.000,00 | 428,08   | 301,33  | € 3.017,20         | € 3.143,95 |
| 47  | 205.000,00           | 205.000,00 | 424,53   | 288,03  | € 3.020,75         | € 3.157,25 |
| 48  | 190.000,00           | 190.000,00 | 415,43   | 281,03  | € 3.029,85         | € 3.164,25 |
| 49  | 175.000,00           | 175.000,00 | 407,03   | 276,53  | € 3.038,25         | € 3.168,75 |
| 50  | 160.000,00           | 160.000,00 | 397,53   | 267,53  | € 3.047,75         | € 3.177,75 |
| 51  | 145.000,00           | 145.000,00 | 387,43   | 252,88  | € 3.057,85         | € 3.192,40 |
| 52  | 140.000,00           | 140.000,00 | 405,83   | 267,23  | € 3.039,45         | € 3.178,05 |
| 53  | 140.000,00           | 140.000,00 | 439,93   | 272,98  | € 3.005,35         | € 3.172,30 |
| 54  | 140.000,00           | 140.000,00 | 443,03   | 281,03  | € 3.002,25         | € 3.164,25 |
| 55  | 140.000,00           | 140.000,00 | 457,03   | 290,78  | € 2.988,25         | € 3.154,50 |
| 56  | 140.000,00           | 140.000,00 | 503,58   | 320,23  | € 2.941,70         | € 3.125,05 |
| 57  | 140.000,00           | 140.000,00 | 570,08   | 350,63  | € 2.875,20         | € 3.094,65 |
| 58  | 140.000,00           | 140.000,00 | 626,13   | 398,13  | € 2.819,15         | € 3.047,15 |
| 59  | 140.000,00           | 140.000,00 | 709,73   | 420,93  | € 2.735,55         | € 3.024,35 |
| 60  | 135.000,00           | 135.000,00 | 765,78   | 457,03  | € 2.679,50         | € 2.988,25 |
| 61  | 135.000,00           | 135.000,00 | 832,28   | 503,58  | € 2.613,00         | € 2.941,70 |
| 62  | 135.000,00           | 135.000,00 | 903,53   | 570,08  | € 2.541,75         | € 2.875,20 |
| 63  | 135.000,00           | 135.000,00 | 972,88   | 626,13  | € 2.472,40         | € 2.819,15 |
| 64  | 135.000,00           | 135.000,00 | 1.069,78 | 709,73  | € 2.375,50         | € 2.735,55 |
| 65  | 135.000,00           | 135.000,00 | 1.187,58 | 765,78  | € 2.257,70         | € 2.679,50 |
| 66  | 50.000,00            | 50.000,00  | 309,87   | 309,87  | € 3.821,77         | € 3.821,77 |
| 67  | 45.000,00            | 45.000,00  | 309,87   | 309,87  | € 3.821,77         | € 3.821,77 |
| 68  | 40.000,00            | 40.000,00  | 309,87   | 309,87  | € 3.821,77         | € 3.821,77 |
| 69  | 35.000,00            | 35.000,00  | 309,87   | 309,87  | € 3.821,77         | € 3.821,77 |
| 70  | 30.000,00            | 30.000,00  | 309,87   | 309,87  | € 3.821,77         | € 3.821,77 |



**Cargeas Assicurazioni S.p.A.  
(Delegataria)**

**Aviva Vita S.p.A.  
(Delegataria)**

**Generali Italia S.p.A.  
(già Assicurazioni Generali S.p.A.)**

**Zurich Investments Life S.p.A.**

**L'Assicuratrice Italiana Vita S.p.A.  
(Una società Allianz)**

**Fideuram Vita S.p.A.**

**Generali Italia S.p.A.  
(già INA Assitalia S.p.A.)**